

Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura Sviluppo
Rurale ed Ambientale
Sezione Gestione Sostenibile e tutela
delle Risorse Forestali e Naturali

La Licenza di Caccia

2018
La Licenza di Caccia

Manuale per la preparazione all'esame
di abilitazione all'esercizio venatorio

L'esigenza di dotare l'aspirante cacciatore di un adeguato strumento per una soddisfacente preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio venatorio è sempre stata considerata una esigenza primaria sia dalle associazioni di categoria sia dal legislatore regionale. Quest'ultimo con la legge n. 59/2017 ha confermato la necessità di agevolare l'acquisizione di determinate nozioni sulle varie materie che devono formare oggetto delle prove d'esame (art. 24 L.R. n. 59/2017).

Tanto al fine di consentire agli aspiranti cacciatori, acquisendo le predette nozioni indispensabili, un corretto accostamento all'esercizio dell'attività venatoria volendo garantire, al contempo, il giusto equilibrio tra le ragioni della conservazione della fauna, la tutela dei processi produttivi agricoli nonché il rispetto dovuto alla natura e alle sue bellezze.

La presente pubblicazione, che compendia le diverse norme tecnico-giuridiche, vuole essere un utile strumento per dotare gli aspiranti cacciatori, ma anche i già cacciatori, delle necessarie conoscenze fondamentali per una corretta fruizione e gestione del patrimonio faunistico-ambientale sempre più responsabile e sostenibile, anche attraverso un'ampia partecipazione e coinvolgimento delle diverse categorie interessate, in primis quelle ambientali ed agricole.

Il testo vuole rappresentare anche un riferimento utile, sicuro ed esaustivo per le Commissioni provinciali di esame alle quali è affidato il compito di un giudizio obiettivo nei confronti dei candidati aspiranti cacciatori.

*Assessorato all'Agricoltura
della Regione Puglia*

Indice

Presentazione	3
La caccia	6
Ambienti naturali	7
Legislazione venatoria	9
Nozioni di cinofilia venatoria	91
Nozioni di zoologia applicata alla caccia	97
Nozioni di armi e munizioni	101
Nozioni su tutele della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola	111
Norme di pronto soccorso, nozioni	105
Comportamento	127
Tiro	129
Fauna cacciabile - Schede faunistiche	131
Questionari	145

Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura
Servizio Valorizzazione
Risorse Naturali e Biodiversità

Realizzazione grafica:
koinè Comunicazione S.r.l. - Foggia



La caccia

Secondo il sistema usato per l'uccisione o la cattura dei selvatici, si distinguono varie forme di caccia che si possono raggruppare in quattro categorie principali: la caccia con armi, la caccia a volo o falconeria, la caccia con trappole e mezze trappole, la caccia a inseguimento (o alla corsa). L'arma fondamentale per la moderna caccia è il fucile; viene tuttavia usata anche la carabina per la caccia grossa. Può essere praticata con l'ausilio di cani e di battitori e può essere in movimento (caccia vagante) o in appostamento (caccia all'aspetto).

A seconda della natura dei luoghi e della selvaggina, si distinguono:

- la caccia in pianura (quaglie, beccacce, allodole, fagiani ecc.);
- la caccia in montagna (galli cedroni, fagiani di monte, coturnici, mufioni, camosci, stambecchi);
- la caccia in palude (anatre, beccaccini, folaghe, ecc.).

Nella caccia a inseguimento (o alla corsa) la selvaggina (cervo, cinghiale, capriolo, daino, volpe, ecc.) è forzata a correre dai cacciatori che, con o senza cani, l'inseguono fino alla cattura o all'uccisione.

Per l'appostamento, ricerca e inseguimento di animali selvatici per catturarli o ucciderli, la legge ammette l'esercizio della caccia relativamente al periodo in cui è consentita l'attività venatoria;

- l'Azienda Faunistico Venatoria è un Istituto in cui la caccia è riservata al concessionario o a chi da esso autorizzato;
- la battuta di caccia è una sistema in cui partecipano più cacciatori dei quali una parte come battitori;
- la caccia in braccata è una sistema in cui partecipano più cacciatori con i cani come cercatori e battitori;
- caccia in girata con il limiere si deve intendere esclusivamente una caccia con pochi cacciatori alle poste, un unico cane tenuto alla lunga che ha il compito di segnalare la traccia "calda" dei cinghiali e di eseguire una moderata "forzatura" dei cinghiali, senza spaventare inutilmente tutta la selvaggina, e senza portare disturbo all'intero relativo ambiente.

Si evidenzia che la caccia effettuata in luoghi, in tempi e con mezzi vietati dalla legge, è considerata caccia di frodo - bracconaggio.



Ambienti naturali

Da tempo, gli ambienti naturali hanno perso le loro caratteristiche fondamentali; l'impenetrabilità per l'uomo, la grande abbondanza di specie floro-faunistiche, l'elevata biodiversità ha determinato, in alcuni casi, la scomparsa totale o parziale di specie faunistiche prima presenti. Negli ultimi tempi si è assistito ad una drastica riduzione degli ambienti naturali, oltre al loro degrado, infatti, quasi ogni ambiente è stato alterato e trasformato in maniera più o meno profonda dall'uomo, rompendo quegli equilibri ecologici che da tempo si erano stabiliti fra i diversi organismi viventi all'interno di un ecosistema. Principale responsabile di questo degrado è l'uomo e le sue attività, il quale con i suoi atteggiamenti trionfalistici, l'insensibilità verso la natura e la scarsa conoscenza dei meccanismi che regolano gli equilibri naturali, sta alterando in maniera quasi irreversibile l'ambiente, con l'inevitabile distruzione di flora e fauna.

Oggi è arrivato il momento di compiere una seria riflessione, che ci viene imposta in modo drammatico da quella natura trasformata e sfruttata irrazionalmente, le cui leggi non possono essere ignorate e tanto meno rispettate.

Dal punto di vista naturalistico la Regione Puglia, da sempre, riveste un ruolo di primaria importanza sia nel contesto Nazionale che Europeo. Infatti si contraddistingue per la vastità e varietà degli ambienti esistenti; il territorio si modella, per grandi linee, in ambienti diversificati e ben delineati, caratterizzati ciascuno da un proprio ecosistema.

Questo, insieme alla sua posizione geografica, crocevia di migrazione per moltissime specie faunistiche, fanno sì che sul suo territorio si riscontrano, in determinati periodi dell'anno, grandi concentrazioni di fauna selvatica, soprattutto ornitica, e notevoli aumenti delle popolazioni esistenti, determina il grande valore naturalistico che la Regione Puglia riveste in campo internazionale.

Legislazione Venatoria



Legge 11 Febbraio 1992, N. 157 ⁽¹⁾

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.⁽²⁾

Aggiornata con la Legge 28 luglio 2016, n. 154

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.

⁽²⁾ Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 11-quaterdecies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 e il comma 3-bis dell'art. 3, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, aggiunti dalle relative leggi di conversione.

Art. 1. Fauna selvatica ⁽³⁾

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

1-bis Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva ⁽⁴⁾.

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 ⁽⁵⁾.

5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, e in conformità agli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE. In caso di inerzia delle Regioni e delle Province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica,

provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente. ⁽⁶⁾

5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽⁷⁾

6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

7.1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della presente legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE. ^(7bis)

7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della citata direttiva 2009/147/CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V annesso alla medesima direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽⁸⁾

⁽³⁾ *Il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta dei commi 1-bis e 7-bis, dall'art. 9, D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge.*

⁽⁴⁾ *Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.*

⁽⁵⁾ *Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 1° dicembre 2000, n. 425 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2001, n. 17), in relazione alle specie di uccelli selvatici da proteggere in modo particolare e prioritario, il riferimento all'Allegato I della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, di cui al presente comma, è sostituito dal riferimento all'Allegato I della direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 223 del 13 agosto 1997.*

⁽⁶⁾ *Comma così modificato dal comma 1 lettera a) dell'art. 26, L. 6 agosto 2013, n. 97 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. (13G00138). In precedenza, il presente comma era stato modificato:
- dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009;*

- dall'art. 9, D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge. Vedi, anche, l'art. 1, D.P.R. 1° dicembre 2000, n. 425.

(7) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.

(7bis) Comma aggiunto dal comma 1 lettera b) dell'art. 26, L. 6 agosto 2013, n. 97 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. (13G00138).

(8) Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.

Art. 2. Oggetto della tutela

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
 - a) mammiferi: lupo (*Canis lupus*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), orso (*Ursus arctos*), martora (*Martes martes*), puzzola (*Mustela putorius*), lontra (*Lutra lutra*), gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lynx lynx*), foca monaca (*Monachus monachus*), tutte le specie di cetacei (*Cetacea*), cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*);
 - b) uccelli: marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (*Pelecanidae*), tarabuso (*Botaurus stellaris*), tutte le specie di cicogne (*Ciconiidae*), spatola (*Platalea leucorodia*), mignattaio (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna tadorna*), fistione turco (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes e falconiformes*), pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*), otarda (*Otis tarda*), gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), gru (*Grus grus*), piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), avocetta (*Recurvirostra avosetta*), cavaliere d'Italia, (*Himantopus himantopus*), occhione (*Burhinus oedicephalus*), pernice di mare (*Glareola pratincola*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus genei*), sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (*Strigiformes*), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (*Picidae*), gracchio corallino (*Pyrhocorax pyrrhocorax*);
 - c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.
2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19.^(8bis)
3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.

(8bis) Comma così sostituito dalla lettera a), comma 5, art. 7 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Art. 3. Divieto di uccellazione

1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Art. 4. Cattura temporanea e inanellamento

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.
3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività (8quater).
4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.⁽⁹⁾
5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.
6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

(8quater) Comma così sostituito dalla Legge 29 agosto 2015, n. 115.

(9) Comma così sostituito dall'art. 34, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001. 5

Art. 5. Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.
2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consenten-

do, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.
- 3-bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione.^(9bis)
- 3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3-bis.^(9bis)
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.
5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.
6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare; possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.
7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.
8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.
9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

(9 bis) Commi aggiunti dalla lettera c), comma 5 dell'art. 7 della Legge 28 dicembre 2015, n. 21.

Art. 6. Tassidermia

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.
2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.
3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazio-

ne a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.

Art. 7. Istituto nazionale per la fauna selvatica⁽¹⁰⁾

1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.
2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.⁽¹¹⁾
3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.
4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto. Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l'assetto organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una più efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili.⁽¹²⁾
5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.

6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

(10) Per la soppressione del presente Istituto vedi quanto disposto dall'art. 28, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

(11) Comma così modificato dal comma 471 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l'art. 6, comma 2, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.

(12) Comma così modificato dal comma 472 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Per la nuova denominazione della scuola di specializzazione di cui al presente comma vedi l'art. 17-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

Art. 8. Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.
2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.
3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.
4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.⁽¹³⁾

13) Vedi, anche, gli artt. 3 e 4, D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70.

Art. 9. Funzioni amministrative.

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Art. 10. Piani faunistico-venatori.^(13bis)

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. Le regioni e le province, con le modalità previste nei commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.⁽¹⁴⁾
4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b), e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.
7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.
8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:
 - a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
 - b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
 - c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
 - d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

- e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
- f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c);
- g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
- h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.
9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.
10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.
12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.
14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.
15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.
16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.
17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

(13bis) La Legge 28 dicembre 2015, n. 221, all'art. 7, comma 3, specifica che: "3. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale (*Sus scrofa*)."

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 448 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione.

Art. 11. Zona faunistica delle Alpi.

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.
2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.
3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

Art. 12. Esercizio dell'attività venatoria.

1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che l'richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.
3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
 - a) vagante in zona Alpi;
 - b) da appostamento fisso;
 - c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.
6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).
8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la

responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 516.456,90 per ogni sinistro, di cui euro 387.342,67 per ogni persona danneggiata e euro 129.114,22 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 51.645,69 per morte o invalidità permanente .⁽¹⁵⁾

9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.
10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.
11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.
12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.^(15bis)

(15) Con Provv. 22 ottobre 2008, n. 2643 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2008, n. 256) sono state dettate disposizioni in materia di assi curazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività venatoria e per gli infortuni.

(15bis) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 31, "Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI", L. 7 luglio 2016, n. 122 - Legge europea 2015-2016.

Art. 13. Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.⁽¹⁶⁾ I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale.^(16bis)
 2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
- 2 bis.* In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert.^(16ter)
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.⁽¹⁷⁾

(16) Vedi, anche, l'art. 6, comma 6, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204.

(16bis) Comma così modificato dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.

(16ter) Comma aggiunto dall'art. 3-decies del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 coordinato con la Legge di conversione 17 aprile 2015, n. 43.

(17) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.

Art. 14. Gestione programmata della caccia.

1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.
2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.
3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.⁽¹⁸⁾
4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.⁽¹⁹⁾
5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.
6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.
9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.
10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.
11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma agli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:
 - a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
 - b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
 - c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pastorazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h).
13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.
14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per

interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.
17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.

(18) Il D.M. 30 gennaio 1993 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1993, n. 37), sostituendo il precedente D.M. 31 dicembre 1992 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1993, n. 15), ha così disposto:

«Art. 1. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 3, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per ogni ambito territoriale di caccia, già fissato con D.M. 31 dicembre 1992, è ridefinito pari a 0,0526 cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore.

Art. 2. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 4, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi è ridefinito pari a 0,0518 cacciatori/ettaro, ovvero 19,30 ettari/cacciatore».

(19) Il D.M. 30 gennaio 1993 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1993, n. 37), sostituendo il precedente D.M. 31 dicembre 1992 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1993, n. 15), ha così disposto:

«Art. 1. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 3, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per ogni ambito territoriale di caccia, già fissato con D.M. 31 dicembre 1992, è ridefinito pari a 0,0526 cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore.

Art. 2. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 4, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi è ridefinito pari a 0,0518 cacciatori/ettaro, ovvero 19,30 ettari/cacciatore».

Art. 15. Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia.

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.
2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.
3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.
4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività

di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.
6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.
7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.
8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.
10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.
11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14. ⁽²⁰⁾

(20) Comma così modificato dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge.

Art. 16. Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie.

1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:
 - a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi

di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

- b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.
2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:
 - a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
 - b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.
3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.

Art. 17. Allevamenti.

1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.
3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.
4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.

Art. 18. Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
 - a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); [passero (*Passer italiae*)] ⁽²¹⁾; [passera mattugia (*Passer montanus*)] ⁽²²⁾; [passera oltremontana (*Passer domesticus*)] ⁽²³⁾; allodola (*Alauda arvensis*); [colino della Virginia (*Colinus virginianus*)] ⁽²⁴⁾; starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvilagus floridamus*);
 - b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: [storno (*Sturnus vulgaris*)] ⁽²⁵⁾; cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga

(*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocryptes minimus*); [fringuello (*Fringilla coelebs*)]⁽²⁶⁾; [peppola (*Fringilla montifringilla*)]⁽²⁷⁾; combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); [taccola (*Corvus monedula*)]⁽²⁸⁾; [corvo (*Corvus frugilegus*)]⁽²⁹⁾; cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); [pittima reale (*Limosa limosa*)]⁽³⁰⁾; cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

- c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); [francolino di monte (*Bonasa bonasia*)]⁽³¹⁾; coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*); con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);
- d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*);
- e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italia (*Lepus corsicanus*).⁽³²⁾

1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

- a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;
- b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.⁽³³⁾
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.⁽³⁴⁾
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.
6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.
7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.⁽³⁵⁾

(21) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.

(22) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.

(23) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.

(24) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.

(25) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.

(26) Il D.P.C.M. 22 novembre 1993 (Gazz. Uff. 1° aprile 1994, n. 76) ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.

(27) Il D.P.C.M. 22 novembre 1993 (Gazz. Uff. 1° aprile 1994, n. 76) ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.

(28) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.

(29) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.

(30) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.

(31) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.

(32) Lettera aggiunta dall'articolo unico, D.P.C.M. 7 maggio 2003 (Gazz. Uff. 3 luglio 2003, n. 152).

(33) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.

(34) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.

(35) Il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta del comma 1-bis, dall'art. 9, D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge.

Art. 19. Controllo della fauna selvatica.

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Art. 19-bis. Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. ⁽³⁶⁾

1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.
2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si esprime entro e non

oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE.

4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione è data contestuale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l'annullamento.
5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE.
- 6 bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (*Sturnus vulgaris*) ai sensi del presente articolo, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali. ^(36bis)

⁽³⁶⁾ Articolo così sostituito dal comma 2 dell'art. 26, L. 6 agosto 2013, n. 97 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. (13G00138).
In precedenza, il presente articolo era stato:

- modificato dall'art. 7, D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge;
- modificato dall'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009;
- aggiunto dall'art. 1, L. 3 ottobre 2002, n. 221 (Gazz. Uff. 11 ottobre 2002, n. 239).

(36bis) Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 7 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Art. 20. Introduzione di fauna selvatica dall'estero.

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.
2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.
3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'ISPRA, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea. ⁽⁴¹⁾

(41) Comma così sostituito dal comma 4 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009. In precedenza, il presente comma era stato modificato dall'art. 9, D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge.

Art. 21. Divieti.

1. È vietato a chiunque:
 - a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
 - b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima; ⁽⁴²⁾
 - c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
 - d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
 - e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
 - f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad

abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di

- g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
- h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
- i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
- l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
- m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate ^(42 bis); interessanti; ^(42 bis)
- n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
- o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale, distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge; ⁽⁴³⁾
- p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
- q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
- r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
- s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
- t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
- u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
- v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;
- z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
- aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
- bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel

territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*);⁽⁴⁴⁾

- cc) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, anche se importati dall'estero;^(44bis)
- dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
- ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;
- ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.) Lettera così modificata dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge.

(42 bis) Lettera così modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.

(43) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009. In precedenza, la presente lettera era stata modificata dall'art. 9, D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge.

(44) Lettera così modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116. (44bis) Lettera così modificata dalla Legge 29 luglio 2015, n. 115.

Art. 22. Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio.

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.
3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:
 - a) legislazione venatoria;

- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
 - c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
 - d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
 - e) norme di pronto soccorso.
5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.
 6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.
 7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
 8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.
 9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.
 10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32.
 11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

Art. 23. Tasse di concessione regionale.

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.
2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.

Art. 24. Fondo presso il Ministero del tesoro.

1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di euro 5,16 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.
2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
 - a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;
 - b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
 - c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.
3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.
4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 25. Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

1. È costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi:
 - a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;
 - b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8.⁽⁴⁵⁾
2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a euro 516,46 e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di

garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura del contributo è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da conguagliarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'articolo 12, comma 8.⁽⁴⁶⁾
5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese⁽⁴⁷⁾.⁽⁴⁸⁾

(45) La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre-6 novembre 2000, n. 470 (Gazz. Uff. 15 novembre 2000, n. 47 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni alla persona da parte del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nel caso in cui colui che ha causato il danno risulti assicurato presso un'impresa assicuratrice che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

(46) Per la determinazione del contributo e delle modalità di versamento di cui al presente comma, vedi il D.M. 12 ottobre 1993.

(47) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-24 giugno 2002, n. 278 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(48) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo.

Art. 26. Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria.

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.
2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.
3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.
4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.⁽⁴⁹⁾

(49) La Corte costituzionale con ordinanza 15-29 dicembre 2000, n. 581 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 1, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, e 42, secondo comma, della Cost.

Art. 27. Vigilanza venatoria.

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:
 - a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
 - b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.
7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.
8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.
9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.⁽⁵⁰⁾

⁵⁰⁾ Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 28. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.
2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.
3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.
4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.
5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

Art. 29. Agenti dipendenti degli enti locali.

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.
2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti

amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio.

Art. 30. Sanzioni penali.

1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da euro 929 a euro 2.582 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
 - b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
 - c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
 - d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da euro 464 a euro 1.549 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
 - e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065 per chi esercita l'uccellazione;
 - f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 516 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
 - g) l'ammenda fino a euro 3.098 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
 - h) l'ammenda fino a euro 1.549 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;⁽⁵¹⁾
 - i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 2.065 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
 - l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da euro 516 a euro 2.065 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.^(51bis)
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.⁽⁵²⁾ Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.
4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.⁽⁵³⁾

Corte costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.

(51bis) La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 - così come modificata dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154 - specifica, nei primi due commi dell'art. 7, che:

1. È vietata l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l), della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. È vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo; il divieto non si applica alle aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, alle aziende faunistico-venatorie alle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate di cui al comma 1 del presente articolo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l) della citata Legge n. 157 del 1992."

(52) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 32 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione.

(53) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.

Art. 31. Sanzioni amministrative.

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) sanzione amministrativa da euro 206 a euro 1.239 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
 - b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;
 - c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;
 - d) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 361 a euro 2.169. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;
 - e) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;
 - f) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;
 - g) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;

- h) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è euro 258 a euro 1.549;
 - i) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
 - l) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;
 - m) sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;
 - m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis. ^(53 bis)
2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
 3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
 4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
 5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
 6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. ⁽⁵⁴⁾

^(53bis) Lettera aggiunta dal comma 3 dell'art. 26, L. 6 agosto 2013, n. 97 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. (13G00138).

⁽⁵⁴⁾ La Corte costituzionale, con ordinanza 12-19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.

Art. 32. Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio.

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:
 - a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d), ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
 - b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

- c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
 - d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.
2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.
 3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
 4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.
 5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.
 6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

33. Rapporti sull'attività di vigilanza.

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.
2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.

34. Associazioni venatorie.

1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:
 - a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
 - b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;
 - c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.
3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.
5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvata con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.
6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

35. Relazione sullo stato di attuazione della legge.

1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge.
2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

36. Disposizioni transitorie.

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione.
2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie.
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.
4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995 (55).
6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre il 31 luglio 1997. ⁽⁵⁶⁾
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

(55) Vedi il D.M. 12 agosto 1992.

(56) Comma così modificato dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge.

Art. 37. Disposizioni finali.

1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110 come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.
3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b).

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2017 n. 59

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali, e per il prelievo venatorio”

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge: CAPO I Disposizioni Generali

Art. 1 Finalità della legge

1. La Regione Puglia, in attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 92/43/CEE e delle misure di conservazione disciplinate dagli articoli 4 e 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1977 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, emana la presente legge per la gestione programmata delle risorse faunistico-ambientali ai fini della salvaguardia di un generale equilibrio ambientale.
2. Le finalità della presente legge sono:
 - a) proteggere e tutelare la fauna selvatica sull'intero territorio regionale, mediante l'istituzione e la gestione delle zone di protezione, con specifico riferimento a quelle aree poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna o che presentano l'habitat idoneo a favorire l'incremento naturale della fauna selvatica e la sosta, prioritariamente delle specie di cui all'allegato 1 della direttiva 2009/147/CE, secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 4 della stessa direttiva;
 - b) programmare, ai fini di una corretta gestione faunistico-venatoria, una razionale utilizzazione dell'intero territorio agro-silvo-pastorale pugliese;
 - c) disciplinare l'esercizio venatorio in modo da non contrastare con l'esigenza di conservazione del patrimonio faunistico e non arrecare danno effettivo alle produzioni agricole;
 - d) salvaguardare le esigenze produttive agricole mediante la regolamentazione dell'attività venatoria e un efficace controllo della fauna selvatica;
 - e) creare, migliorare e/o ripristinare gli ambienti che presentano specifico interesse naturalistico ed ecologico-ambientale, con particolare riferimento alle zone umide;
 - f) adottare le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di fauna selvatica stanziale e di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE, a un livello corrispondente all'esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative. Tali misure sono adottate in modo da non provocare un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino della predetta direttiva;
 - g) promuovere e adottare studi e indagini di interesse faunistico-ambientale, con particolare riguardo per lo sviluppo della conoscenza del patrimonio faunistico e i modi per la sua tutela;
 - h) valorizzare gli aspetti ricreativi culturali e turistici collegati all'esercizio venatorio e all'allevamento amatoriale, purché atti a favorire un rapporto ottimale uomo-ambiente-territorio;
 - i) assicurare con una costante vigilanza la difesa delle acque, dell'aria e del terreno dall'in-

quinamento, onde eliminare o ridurre i fattori di squilibrio o di degrado ambientale nei terreni agro-forestali e consentire una maggiore presenza della fauna selvatica sull'intero territorio regionale.

3. La Regione Puglia comunica allo Stato tutte le informazioni riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V, con le modalità previste dal decreto del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della l. 157/1992.

Art. 2. Oggetto della tutela - Esercizio venatorio

1. Il patrimonio faunistico, costituito da tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, dalle loro uova e dai loro nidi, costituisce bene ambientale e come tale è tutelato e protetto dalla presente legge, nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.
2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
 - a) mammiferi: Lupo (*Canis lupus*), Lontra (*Lutra lutra*), Gatto Selvatico (*Felis Sylvestris*), Lince (*Lynx lynx*), Foca monaca (*Monachus monachus*), Puzzola (*Mustela putorius*), tutte le specie di cetacei (*Cetacea*) e, inoltre, Cervo sardo (*Cervus, e laphus corsicanus*), Camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*), Orso (*Ursus arctos*), Sciacallo dorato (*Canis aureus*), Martora (*Martes martes*), Capriolo (*Capreolus capreolus*), Istrice (*Hystrix cristata*), Tasso (*Meles Meles*);
 - b) uccelli: tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes e falconiformes*), tutte le specie di rapaci notturni (*Stringiformes*), tutte le specie di Cicogne (*Ciconiidae*), tutte le specie di Pellicani (*Pelecanidae*), tutte le specie di Picchi (*Picidae*), Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), Gru (*Grus grus*), Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), Mignattaiolo (*Plegadis falcinellus*), Fenicottero (*Pfigbenicopterus ruber*), Fistione turco (*Netta rufina*), Cigno reale (*Cygnus olor*) Cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), Volpoca (*Tadorna tadorna*), Piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), Gabbiano corso (*Larus audouinii*), Gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), Gabbiano roseo (*Larus genei*), Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), Occhione (*Burhinus oedicnemus*), Pernice di mare (*Coracias garrulus*), Sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*), Sterna maggiore (*Sterna caspia*), Gracchio corallino (*Pyrhocorax pyrrhocorax*), Marangone minore (*Phaeacrocorax pigmeus*), Marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), Tarabuso (*Botaurus steilaris*), Spatola (*Platalea leucorodia*), Gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), Pollo sultano (*Porphirio porphirio*), Otarda (*Otis tarda*), Avocetta (*Recurvirostra avocetta*), Chiurlottello (*Numenius Tenirostris*);
 - c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.
3. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie e alle arvicole.
4. Ai fini dei commi 1, 2 e 3, il territorio regionale è sottoposto a regime di caccia programmata; l'esercizio venatorio è consentito con le modalità e i limiti previsti dalla presente legge.
5. Il controllo del livello delle popolazioni degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministero dei trasporti.

Funzioni amministrative – partecipazioni**Art. 3. Esercizio delle funzioni amministrative**

1. La Regione Puglia esercita le funzioni di legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento, ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché funzioni di controllo e sostitutive nelle materie di cui alla presente legge.
2. Le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna di cui alla presente legge, ivi compresi la vigilanza, il controllo delle relative attività nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative spettano alla Regione Puglia, che istituisce, per esercitarle, appositi uffici, articolandosi anche mediante strutture tecnico-faunistiche territoriali.
3. La Regione Puglia può avvalersi delle province e della Città metropolitana di Bari e/o degli ambiti territoriali di caccia (ATC), mediante forme di avvalimento e convenzione.
 4. Le funzioni in materia di vigilanza sono esercitate dalla competente struttura organizzativa regionale di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia).

Art. 4. Organismi di consulenza, partecipazione, ricerca e gestione

1. La Regione Puglia, nell'esercizio delle funzioni concernenti le materie di cui alla presente legge, si avvale della consulenza e di proposte e/o pareri del Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale di cui all'articolo 5.
 2. La Regione Puglia può avvalersi, altresì, della consulenza e di proposte e/o pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonché della collaborazione di altri enti, associazioni, organismi, istituti specializzati di studio e ricerca.
 3. I pareri dell'ISPRA saranno richiesti nei casi in cui la presente legge e/o la normativa statale in materia di caccia ne prevedono l'acquisizione.

Art. 5. Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio

1. Con decreto del presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni e/o revocche dei vari organismi, è istituito il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio per la tutela faunistico-ambientale, organo tecnico-consultivo-propositivo della Regione Puglia
2. Il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio ha sede presso gli uffici della Regione Puglia.
3. Il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio è composto:
 - a) dall'assessore regionale competente in materia di caccia o suo delegato, che lo presiede;
 - b) dal presidente della Commissione consiliare competente in materia venatoria e da due consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale, di cui uno della minoranza;
 - c) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria operante a livello regionale, regolarmente riconosciute ai sensi della l. 157/1992 o dalla presente legge, designati dalle stesse a livello regionale;
 - d) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli operanti a livello regionale, regolarmente riconosciute, designati dalle stesse a livello regionale;

- e) fino a otto rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche più rappresentative, operanti a livello regionale e riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
 - f) da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI), designato dallo stesso a livello regionale;
 - g) da un rappresentante dei comuni, designato dalla delegazione regionale dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
 - h) da un rappresentante del raggruppamento interregionale Appulo Lucano di ornitologia - organo della Federazione ornitologi italiani. Partecipa alle riunioni del Comitato il dirigente della Sezione regionale competente in materia di caccia e, ove necessario, il responsabile dell'Osservatorio faunistico regionale.
4. Il Comitato elegge un vice presidente, scelto fra i membri di cui al comma 3, lettera b), che esercita le funzioni di presidente in caso di assenza o impedimento del presidente designato, e del suo delegato.
 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale appartenente al servizio competente in materia di prelievo venatorio, designato dal presidente del Comitato.
 6. La durata in carica dei membri del Comitato è di cinque anni, salvo che per i membri di cui al comma 3, lettere a) e b), i quali decadono con la scadenza del loro mandato e sono automaticamente sostituiti dai nuovi titolari dell'incarico.
 7. Il Comitato si riunisce, su convocazione del presidente, per esprimere pareri e formulare proposte in relazione all'attività della Regione nelle materie di cui alla presente legge.
 8. I pareri e/o le proposte possono essere espressi a maggioranza di voti. I componenti di cui alle lettere c), d) ed e), esprimono un solo voto per rappresentanza, secondo le modalità e i criteri stabiliti con il relativo regolamento interno. In caso di parità prevale quello espresso dal presidente.
 9. Le riunioni del Comitato sono convocate in prima e in seconda convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
 10. Ai membri del Comitato è dovuto un gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60, unitamente al rimborso delle spese di viaggio ai sensi delle vigenti norme regionali in materia.
 11. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto termine, il presidente della Giunta regionale provvede a istituire il Comitato, tenendo conto delle designazioni pervenute e che comunque abbiano raggiunto i 2/3 dei componenti assegnati.
 12. I membri del Comitato decadono dall'incarico dopo tre assenze ingiustificate consecutive e sono sostituiti con le modalità di cui al comma 11, da componente nominato da altra associazione appartenente allo stesso settore. Non possono fare parte del Comitato i componenti dei comitati di gestione degli (ATC) pugliesi.
 13. I componenti del Comitato in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica ed esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato costituito ai sensi del comma 3.

Art. 6 . Struttura tecnica regionale Osservatorio faunistico - Centro recupero fauna selvatica in difficoltà

1. Struttura tecnica della Regione Puglia, con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, è l'Osservatorio faunistico regionale, con sede a Bitetto (Ba).
2. Nella struttura dell'Osservatorio faunistico regionale opera il Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà.
3. Le finalità prioritarie dell'Osservatorio faunistico regionale sono le seguenti:
 - a) coordinamento di tutte le attività delle strutture territoriali dell'Osservatorio faunistico regionale;
 - b) coordinamento, indirizzo per il funzionamento ottimale dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, di cui all'articolo 10;
 - c) raccolta di tutti i dati del territorio e della fauna selvatica, censiti anche dagli Osservatori faunistici territoriali, per gli opportuni indirizzi diretti al miglioramento dell'habitat e relativa consistenza della fauna selvatica, sulla base delle linee guida dell'ISPRA;
 - d) censimento, con la collaborazione delle strutture territoriali dell'Osservatorio faunistico regionale, della fauna selvatica a fini statistici;
 - e) raccolta dati sui prelievi annuali di fauna selvatica attraverso l'elaborazione dei tesserini regionali;
 - f) istituzione di corsi, d'intesa con l'ISPRA, ai fini della cattura e dell'inanellamento a scopo scientifico della fauna selvatica;
 - g) attività di sperimentazione sui riproduttori, per il rifornimento dei centri pubblici territoriali, ai fini istituzionali degli stessi;
 - h) attività di studio e sperimentazione sulla protezione della fauna autoctona e relativo habitat;
 - i) sperimentazione sul territorio, ai fini di un miglioramento dell'habitat, per opportuni interventi agricoli per l'alimentazione della fauna selvatica sia stanziale che migratoria;
 - j) piani di intervento pluriennale, di concerto con l'ISPRA, e programmi annuali di attuazione e funzionamento;
 - k) supporto tecnico nella redazione del programma e calendario venatorio;
 - l) attività di consulenza e collaborazione agli ATC e Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale.
4. Le finalità prioritarie del Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà sono le seguenti:
 - a) coordinamento di tutte le attività dei centri territoriali di prima accoglienza;
 - b) ricezione, per cure e riabilitazione, di fauna selvatica proveniente dai centri territoriali di prima accoglienza;
 - c) inanellamento dei soggetti recuperati, prima della reimmissione in libertà;
 - d) detenzione e riproduzione in cattività o allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie, di cui non è stata possibile la riabilitazione al volo;
 - e) raccolta di tutti i dati e la documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso il Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà;
 - f) attività di collegamento e concreta collaborazione con i Centri recupero di altre regioni, allo scopo di migliorare gli interventi di tutela, le tecniche di riabilitazione e di riproduzione.

5. La struttura tecnica regionale è dotata delle seguenti figure professionali:
 - a) agronomo;
 - b) biologo;
 - c) laureato in scienze naturali esperto in ornitologia;
 - d) veterinario;
 - e) inanellatore autorizzato.
6. La struttura tecnica regionale è dotata di regolamento interno per il funzionamento della stessa, approvato dalla Giunta regionale.
7. L'Osservatorio faunistico - Centro recupero fauna selvatica in difficoltà è struttura tecnica dell'Assessorato all'agricoltura, risorse agroalimentari, alimentazione, riforma fondiaria, caccia e pesca e foreste.

CAPO III

Pianificazione Faunistico -Venatoria Istituti di Gestione Faunistico-Venatoria

Art. 7 . Piano faunistico venatorio regionale Programma annuale di intervento

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene le specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive della loro popolazione e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali e alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. La Regione Puglia adotta la pianificazione di cui al comma 1 mediante destinazione differenziata del territorio, come previsto dalle disposizioni del presente articolo, dotata di rapporto ambientale secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ambientale.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Puglia su base provinciale è destinato, per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica. In dette percentuali sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria, anche per effetto di altre leggi, ivi comprese la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e relative norme regionali di recepimento o altre disposizioni.
4. I proprietari o conduttori di fondi, pubblici o privati, che intendessero escludere gli stessi dall'attività venatoria, fermo restando le quote di cui al comma 3, possono presentare istanza alla Regione Puglia per la relativa autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata secondo le modalità e le prescrizioni indicate nel Piano faunistico regionale. Le autorizzazioni hanno validità per un quinquennio e possono essere rinnovate a richiesta. I perimetri dei fondi esclusi dall'attività venatoria, individuati mediante georeferenziazione, dovranno essere dotati di apposita tabellazione.
5. Nei territori di protezione sono vietati l'abbattimento e la cattura di fauna selvatica a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione, la cura della prole.
6. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella percentuale massima globale del 15 per cento, a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 14, a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'articolo 12 e a zone di addestramento cani ai sensi dell'articolo 15.

7. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione Puglia promuove forme di gestione programmata della caccia alla fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 11.
8. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-turistico-venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.
9. La Regione Puglia con il piano faunistico venatorio regionale istituisce gli ATC, le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le zone di addestramento cani.
10. In deroga a quanto previsto dal comma 9, le zone addestramento cani, i centri privati di produzione selvaggina allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie possono essere istituite dalla Regione Puglia, su richiesta degli interessati, sino al raggiungimento delle percentuali previste dal piano faunistico regionale, anche successivamente all'approvazione dello stesso.
11. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento approvativo del Piano faunistico-venatorio regionale, il proprietario o il conduttore di un fondo, su cui si intende vietare l'esercizio dell'attività venatoria, deve inoltrare, entro trenta giorni dalla precitata pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP), al presidente della Giunta regionale richiesta motivata, che sarà esaminata entro sessanta giorni. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 della l. 157/1992; è altresì accolta, in casi specificatamente individuati dalla presente legge, quando l'attività venatoria è in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate o a fini di ricerca scientifica. Trascorso il termine di trenta giorni per l'opposizione, il proprietario o conduttore del fondo ricadente nell'ATC sarà ritenuto consenziente all'accesso dei cacciatori per lo svolgimento della sola attività venatoria.
12. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o dai conduttori di fondi interessati ai sensi dell'articolo 7, comma 11, resta in ogni caso precluso l'esercizio della attività venatoria. La Regione Puglia può destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria. La Regione Puglia, in via eccezionale e in vista di particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.
13. Il piano ha durata quinquennale; sei mesi prima della scadenza, la Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale, e del parere della commissione consiliare permanente, approva il piano valevole per il quinquennio successivo.
14. Il piano faunistico-venatorio regionale pluriennale stabilisce altresì:
 - a) indirizzi per l'attività di vigilanza;
 - b) misure di salvaguardia dei boschi e pulizia degli stessi al fine di prevenire gli incendi e di favorire la sosta e l'accoglienza della fauna selvatica;
 - c) misure di salvaguardia della fauna e relative adozioni di forma di lotta integrata e guidata per specie, per ricreare giusti equilibri, seguendo le indicazioni dell'ISPRA;
 - d) modalità per la determinazione dei contributi regionali rivenienti dalle tasse di concessione regionale, dovuti ai proprietari e/o conduttori agricoli dei fondi rustici, compresi negli ambiti territoriali per la caccia programmata, in relazione all'estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla valorizzazione dell'ambiente;
 - e) criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle zone di ripopolamento e cattura;

- f) criteri di gestione delle oasi di protezione;
- g) criteri, modalità e fini dei vari tipi di ripopolamento.
15. In attuazione del piano pluriennale, la Giunta regionale approva il programma annuale entro il 30 aprile di ogni anno, sentito il parere del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 5.
16. Il programma provvede:
 - a) al finanziamento dei programmi di intervento su base provinciale, al coordinamento e controllo degli stessi;
 - b) alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui alla presente legge annualmente assegnata a ogni provincia e Città metropolitana di Bari e/o ATC, in caso di avvalimento o convenzione;
 - c) alla indicazione del numero massimo dei cacciatori che potrà accedere in ogni ATC per il prelievo di fauna selvatica, nel rispetto degli indici di densità venatoria di ogni ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIPAAF;
 - d) alla determinazione della quota richiesta al cacciatore di fauna selvatica, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50 e il 300 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti nella Regione Puglia. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilisce, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

Art. 8. Oasi di protezione

1. Le oasi di protezione sono destinate alla sosta, al rifugio, alla riproduzione naturale della fauna selvatica attraverso la difesa e il ripristino degli habitat per le specie selvatiche dei mammiferi e uccelli di cui esistano o siano esistiti in tempi storici popolazioni in stato di naturale libertà nel territorio regionale.
2. Le oasi di protezione, in particolare:
 - a) assicurano la sopravvivenza delle specie faunistiche in diminuzione o particolarmente meritevoli di conservazione;
 - b) consentono la sosta e la produzione della fauna selvatica, con particolare riferimento alla fauna migratoria lungo le principali rotte di migrazione.
3. Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi danno alla fauna selvatica.
4. Le oasi sono di norma delimitate da confini naturali e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Oasi di protezione - Divieto di caccia", con onere a carico della Regione Puglia.
5. Le oasi di protezione hanno durata decennale, salvo revoca.
6. La costituzione delle oasi di protezione è deliberata dalla Regione Puglia, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale. Con le stesse modalità l'istituzione di oasi può essere revocata qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specificate.
7. La Regione Puglia nella gestione delle oasi di protezione può avvalersi della collaborazione dei comitati di gestione degli ATC, delle associazioni venatorie, protezionistiche e agricole regolarmente riconosciute.

8. La Regione Puglia, con i programmi annuali, predispone azioni mirate per raggiungere le finalità di cui al comma 2, identificando gli interventi più adeguati per ogni singola zona ed eliminando ogni fattore di disturbo o di danno per la fauna selvatica.

Art. 9. Zone di ripopolamento e cattura

1. Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiazione nelle zone circostanti e alla cattura della stessa mediante piani previsti nel programma annuale di intervento per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla costituzione e stabilizzazione della densità faunistica ottimale per territorio.
2. Le zone di ripopolamento e cattura sono lo strumento di base della programmazione regionale in materia di produzione, incremento, irradiazione e ripopolamento della fauna selvatica, in particolare di quella stanziale.
3. Le zone devono essere costituite su territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna e non destinati a coltivazioni specializzate o particolarmente danneggiabili da rilevante concentrazione della fauna stessa.
4. Nelle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di esercizio venatorio.
5. Le zone di ripopolamento e cattura devono avere una superficie non inferiore ai ettari 500 e comunque commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate, come da documento orientativo dell'ISPRA, e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia".
6. Nelle zone di ripopolamento e cattura sono autorizzate catture ai fini dei ripopolamenti integrativi negli ambiti territoriali per la caccia programmata di cui all'articolo 11, secondo le indicazioni contenute nel Piano faunistico-venatorio regionale. Le catture devono essere compiute in modo da consentire la continuità della riproduzione della fauna selvatica.
7. Le zone di ripopolamento e cattura hanno durata decennale, salvo revoca qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche.
8. La costituzione delle zone di ripopolamento e cattura è deliberata dalla Regione Puglia in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale.
9. La Regione Puglia nella gestione delle zone di ripopolamento e cattura può avvalersi della collaborazione degli organismi di gestione degli ATC, delle associazioni venatorie, protezionistiche e agricole regolarmente riconosciute.
10. La Regione Puglia con i programmi annuali, predispone azioni mirate per raggiungere le finalità di cui al comma 1, identificando gli interventi più adeguati per ogni singola zona e limitando ogni fattore di disturbo o di danno per la fauna selvatica.
11. Le zone di ripopolamento e cattura possono comprendere centri pubblici di sperimentazione di cui all'articolo 10.

Art. 10. Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica

1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono aree destinate a riprodurre, con metodi sperimentali, esemplari di fauna stanziale allo stato libero al fine della ricostituzione delle popolazioni autoctone, conservandone la naturale selvatichezza.
2. Nei centri pubblici è vietata ogni forma di esercizio venatorio.
3. I centri pubblici, delimitati naturalmente o opportunamente recintati in modo da impedire

la fuoriuscita della fauna selvatica, sono segnalati con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Centro pubblico per la riproduzione della fauna - Divieto di caccia".

4. La costituzione dei centri pubblici, in attuazione del Piano faunistico regionale, è deliberata dalla Regione Puglia, che stabilisce i criteri per la gestione.
5. Nei centri pubblici possono essere autorizzate in ogni tempo catture delle specie stanziali protette.
6. Per comprovate esigenze di funzionalità nei centri può essere autorizzato il prelievo della sola selvaggina che risulti non idonea alle azioni di ripopolamento.
7. I centri pubblici allo stato naturale devono utilizzare prioritariamente ambiti protetti di estensione non inferiore a ettari 30.
8. I centri pubblici hanno durata decennale, salvo revoca.

Art. 11. Ambiti territoriali di caccia - ATC

1. La Regione Puglia, sentiti il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio e i comuni interessati, con il Piano faunistico venatorio regionale ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 7, comma 7, in ambiti territoriali di caccia (ATC) di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, nonché rispondenti a esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie di fauna selvatica indicate nel Piano faunistico-venatorio regionale. Gli ATC di dimensioni sub-provinciali possono altresì interessare territori amministrativi di province diverse.
2. Gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, assimilati agli enti riconosciuti, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all'organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza, finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano faunistico-venatorio.
3. Ogni ATC è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La perimetrazione degli ATC è soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa cadenza del Piano faunistico-venatorio regionale e secondo i criteri previsti al comma 1. Detta perimetrazione può essere modificata anche nel corso del quinquennio per motivate esigenze gestionali. La conformazione degli ATC deve tendere a preservare l'unità delle zone umide e delle altre realtà ambientali, ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità venatorie del territorio di riferimento, nonché una equilibrata efficienza gestionale e amministrativa, in funzione delle attività e dei compiti da realizzare nel rispetto degli obiettivi regionali della pianificazione faunistico-venatoria e della tutela delle risorse faunistico-ambientali.
4. Negli ATC l'attività venatoria è consentita nei limiti della capienza di cui all'articolo 7, comma 16, lettera c), previo versamento della quota di partecipazione. La stessa può essere derogata limitatamente ai cacciatori residenti nel territorio di riferimento. Le richieste di ammissione annuali all'esercizio venatorio devono indicare obbligatoriamente l'ATC prescelto.
5. Previa verifica di disponibilità sono ammessi cacciatori ospiti residenti nei comuni di altri ATC della Regione Puglia e in altre regioni, questi ultimi per un numero massimo di quindici giornate. I cacciatori ospiti non possono superare la misura del 100 per cento dei cacciatori residenti nell'ATC di riferimento e hanno priorità di ammissione i cacciatori residenti nella Regione Puglia; la ulteriore disponibilità sarà riservata ai cacciatori ospiti

residenti in altre regioni. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri. I cacciatori ospiti versano agli ATC di riferimento una quota di partecipazione, così come determinata nel programma venatorio annuale, pari al 50 per cento e al 300 per cento della tassa di concessione regionale, rispettivamente se residenti nei comuni di altri ATC della Regione o in altre regioni.

6. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove previste, sono riportate nel regolamento di attuazione.
7. La Giunta regionale approva il nuovo regolamento di attuazione degli ATC sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel regolamento devono essere, fra l'altro, previsti:
 - a) le modalità di costituzione del comitato di gestione degli ATC, la durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione o designazione e ai successivi rinnovi;
 - b) i compiti per la gestione del territorio destinato alla caccia programmata;
 - c) le modalità di accesso per l'esercizio venatorio alla fauna migratoria e stanziale per i cacciatori regionali;
 - d) le modalità di accesso per l'esercizio venatorio alla fauna migratoria per i cacciatori extra-regionali;
 - e) l'osservanza delle norme del calendario venatorio regionale.
8. La durata dei comitati di gestione degli ATC è quinquennale, analogamente al Piano faunistico venatorio regionale. Il comitato di gestione degli ATC è composto da 10 membri.
9. Il comitato di gestione degli ATC garantisce idonee forme di pubblicità dei provvedimenti approvati, compresi i bilanci, mediante pubblicazione on-line.
10. La Regione Puglia ha potere di vigilanza, controllo e coordinamento sull'attività del Comitato di gestione, di cui si avvale per la gestione degli ATC.
11. Al fine di agevolare la realizzazione del nuovo disegno organizzativo degli ATC di cui al presente articolo, il presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, lo scioglimento dei comitati di gestione degli attuali ATC e nomina, contestualmente, su proposta dell'assessore all'agricoltura, un commissario straordinario unico per ogni ATC tra il personale regionale o provinciale.

Art. 12. Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

1. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica sono destinati alla produzione, allo stato naturale, di fauna appartenente alle specie cacciabili per fini di ripopolamento e attività cinofile. I centri devono essere localizzati in ambienti idonei alla specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche dei selvatici.
2. L'attività di produzione esercitata dal titolare di impresa agricola nell'azienda stessa, organizzata in forma singola, consortile o cooperativa, è considerata agricola a tutti gli effetti.
3. Nei centri privati è vietata ogni forma di esercizio venatorio. È tuttavia consentita la cattura, che può essere compiuta dall'imprenditore o dai suoi dipendenti, fissi o temporanei, per la commercializzazione per fini di ripopolamento e attività cinofile.
4. I centri privati sono segnalati con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Centro privato per la riproduzione della fauna selvatica - Divieto di caccia", poste a cura e a spese

dei titolari dei centri.

5. I centri privati hanno durata di cinque anni, salvo rinnovo.
6. La costituzione dei centri privati è autorizzata dalla Regione Puglia in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale e sulla base degli indirizzi regionali in materia. Non possono estendersi, comunque, su una superficie complessivamente superiore all'1 per cento del territorio agro-silvo-pastorale del territorio provinciale interessato e sono soggetti a tassa di concessione regionale.
7. Le domande di autorizzazione sono presentate alla Regione dai possessori o conduttori, singoli o associati, ovvero, in mancanza di essi, dai proprietari dei fondi rustici su cui si intende realizzare il centro.
8. Le domande di cui al comma 7 devono essere corredate della planimetria del territorio interessato, dell'atto comprovante il titolo di possesso del fondo rustico, di una relazione illustrativa del programma produttivo che si intende realizzare.
9. I capi prodotti nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, prima dell'immissione nel territorio regionale, devono essere muniti di contrassegni di riconoscimento forniti dalla struttura regionale competente e delle certificazioni sanitarie necessarie.
10. I danni causati dalla fauna selvatica prodotta alle colture agricole all'interno dei centri privati e nelle zone limitrofe sono a carico dei concessionari, senza diritto al rimborso o indennizzo.
11. Il provvedimento di costituzione dei centri privati è revocato con effetto immediato qualora la gestione e il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni contenute nel regolamento o per mancato funzionamento del centro stesso per un anno continuativo.
12. Le modalità di gestione e di funzionamento sono determinate da apposito regolamento.
13. Il controllo sull'attività di gestione spetta alla Regione.

Art. 13. Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale, richiami vivi per la caccia da appostamento

1. La Regione Puglia regola:
 - a) gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare;
 - b) gli allevamenti di fauna selvatica con fini di ripopolamento, attività cinofile e richiami per la caccia da appostamento consentito;
 - c) gli allevamenti e/o la detenzione di fauna selvatica, esotica a scopo ornamentale ed amatoriale;
 - d) gli allevamenti dei cani da caccia, nel rispetto delle competenze dell'Ente nazionale della cinofilia italiana.
2. Le autorizzazioni per gli allevamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), soggetti a tassa di concessione regionale sono rilasciate dalla Regione Puglia; gli allevamenti di cui alle lettere c) e d) sono oggetto di mera segnalazione alla Regione Puglia.
3. La Regione Puglia regola, inoltre, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami della caccia da appostamento. Nella predetta normativa la Regione Puglia deve prevedere la regolamentazione per l'acquisto e l'allevamento del falco, quale mezzo di caccia anche proveniente dall'estero.

Art. 14. Aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie

1. La Regione Puglia, su richiesta degli interessati e sentito il parere dell'ISPRA, può, nel limite massimo del 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale, di cui il 5 per cento per le aziende faunistico-venatorie e il 5 per cento per le aziende agrituristiche venatorie:
 - a) autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, soggette a tasse di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna acquatica ed appenninica. Dette autorizzazioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. Nelle aziende faunistico-venatorie, l'esercizio venatorio è consentito solo al titolare o a chi da questo autorizzato all'abbattimento di fauna selvatica cacciabile ai sensi della presente legge e nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e abbattimento. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica successivamente alla data del 31 agosto. La richiesta di concessione per l'istituzione deve essere accompagnata da una relazione tecnica recante il programma di conservazione e di ripristino ambientale;
 - b) autorizzare l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tasse di concessione regionale, nelle quali sono consentite l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna di allevamento. Nelle aziende agri-turistico-venatorie l'abbattimento è consentito solo al titolare o a chi da questi autorizzato.
2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:
 - a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo ambientale e faunistico;
 - b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata oppure dismesse da interventi agricoli.
3. La domanda di concessione per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie è presentata da un imprenditore agricolo dei fondi rustici su cui si intende costruire l'azienda.
4. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate se comprendono bacini artificiali e utilizzano per l'attività venatoria fauna acquatica di allevamento nel rispetto delle convenzioni internazionali.
5. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentite, anche dopo la stagione venatoria, prove cinofile con o senza abbattimento di fauna allevata delle specie cacciabili, previa autorizzazione della Regione Puglia.
6. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto della presente legge, con esclusione dei limiti di cui all'articolo 19, comma 6; per quanto riguarda le aziende agri-turistico-venatorie è vietato l'abbattimento di fauna selvatica, mentre sono esclusi i limiti di capi abbattibili trattandosi di fauna delle specie cacciabili, allevate in batteria.
7. La Regione Puglia, con apposito regolamento, disciplina le relative modalità di costituzione, gestione e funzionamento.
8. Le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 non possono avere una superficie inferiore a ettari 100 per le vallive e a ettari 300 per le altre e superiore a ettari 1500 e hanno una durata di nove anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono avere una superficie inferiore a ettari 100 per le vallive e a ettari 300 per le altre e superiore a ettari 1500 e hanno una durata di cinque anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta.

9. Le aziende di cui al comma 8 devono essere distanti almeno metri 500 tra loro; le distanze dalle zone protette (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione) devono essere di metri 300 per le aziende faunistico-venatorie e di metri 500 per le aziende agri-turistico-venatorie. Le aziende faunistico-venatorie già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge sono esentate dal rispetto delle suddette distanze.
10. La tabellazione delle aziende di cui al comma 1 è a cura e spese delle stesse.
11. Nelle aziende di cui al comma 1 la vigilanza venatoria è affidata al personale dipendente dalle stesse, nonché al personale regionale preposto alle attività di vigilanza.

Art. 15 . Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile

1. La Regione Puglia istituisce, nei limiti del 4 per cento del territorio agro-silvo-pastorale determinato su base provinciale, le zone di cui all'articolo 7, comma 6, destinate all'allenamento, all'addestramento e alle gare di cani da caccia. Le gare di cani da caccia possono svolgersi sia su fauna selvatica senza abbattimenti sia su fauna di allevamento, appartenente a specie cacciabili, con abbattimento.
2. La Regione Puglia stabilisce i periodi delle attività previste al comma 1 con il piano faunistico venatorio regionale di cui all'articolo 7.
3. La Regione Puglia affida la gestione delle zone ad associazioni cinofile riconosciute e ad associazioni venatorie o a imprenditori agricoli singoli o associati.
4. Le zone di cui al comma 1 si suddividono in zone di tipo A e di tipo B.
5. Le zone di tipo A, di estensione ricompresa tra ettari 100 ed ettari 1000 e in terreni non soggetti a coltura intensiva, sono destinate esclusivamente all'addestramento in presenza di fauna immessa senza abbattimento per tutto il periodo dell'anno. Nelle stesse, inoltre, si svolgono, sempre senza abbattimento, le prove cinofile a livello nazionale ed internazionale.
6. Le zone di tipo B, di estensione ricompresa tra ettari 10 ed ettari 100 e in terreni non soggetti a coltura intensiva, sono destinate all'addestramento o a gare cinofile con abbattimento di fauna riprodotta in batteria e che non sia prole di fauna selvatica e limitatamente alle specie cacciabili: quaglia, fagiano, starna, lepre e ungulati per tutto l'anno, anche nel periodo di caccia chiusa.
7. Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti dell'ENCI, a livello nazionale e internazionale, senza l'abbattimento di fauna, sono consentite, inoltre, previo nulla-osta dell'organo di gestione competente e contestuale comunicazione alla Regione Puglia:
 - a) negli ATC;
 - b) nelle aziende faunistico-venatorie;
 - c) nelle zone demaniali.
 - c bis) nelle zone ripopolamento e cattura. *Le prove cinofile del presente comma, possono essere espletate solo in tempi di caccia chiusa e fuori dal periodo da aprile e luglio. **
8. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile su fauna allevata in batteria e con le modalità di cui al comma 7, ivi comprese le gare con abbattimento.
9. L'allenamento dei cani da caccia in periodo di pre-apertura dell'attività venatoria è consentito in periodo previsto dal calendario venatorio regionale.
10. Le concessioni delle zone di cui al presente articolo hanno durata quinquennale, salvo rinnovo, revoca o disdetta.

11. La Regione Puglia, con regolamento, disciplina le modalità di costituzione e gestione delle zone di addestramento cani.

** Modifica di cui alla Legge Regionale 21 dicembre 2017 n° 67 - Art. 68, comma 1 lettera a).*

*** Modifica di cui alla Legge Regionale 21 dicembre 2017 n° 67 - Art. 68, comma 1 lettera b).*

Art. 16 . Terreni del demanio

1. I terreni del demanio regionale, qualora presentino favorevoli condizioni, possono essere adibiti, in ordine prioritario, in centri pubblici per la produzione della fauna, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura.
2. L'utilizzazione ai fini di cui al comma 1 è definita dalla Regione Puglia.
3. La gestione tecnica dei terreni demaniali per quanto concerne gli aspetti faunistico-ambientali spetta alla Regione Puglia che può avvalersi della collaborazione delle riconosciute associazioni venatorie e ambientaliste, nonché degli ATC.
4. La Regione Puglia può inoltrare richiesta allo Stato o ad altri enti pubblici per ottenere concessioni in uso di terreni in loro possesso per i fini di cui al presente articolo.

Art. 17 . Tabellazione

1. Le tabelle menzionate nella presente legge, da apporre al fine della identificazione delle zone sottoposte a particolare vincolo, devono essere predisposte e collocate con le seguenti modalità:
 - a) devono essere delle dimensioni di centimetri 25 x 33;
 - b) devono avere scritta nera sul fondo bianco per la delimitazione delle zone in cui è disposto un divieto di caccia e scritta rossa su fondo bianco in tutti gli altri casi;
 - c) devono essere collocate lungo tutto il perimetro della zona interessata su pali a una altezza non inferiore a metri 2 e a una distanza di metri 100 l'una dall'altra e comunque in modo che siano visibili le due contigue. Devono essere comunque visibili da almeno metri 30 di distanza;
 - d) devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni quando nelle zone interessate si trovano terreni che non sono in esso compresi o le medesime sono attraversate da strade pubbliche di larghezza superiore a metri 3; ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura è sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi;
 - e) quando si tratta di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua le tabelle possono essere collocate su natanti ancorati al fondo e devono emergere almeno centimetri 50 dal livello dell'acqua;
 - f) quando il confine coincide con un corso d'acqua l'apposizione delle tabelle deve essere attuata in modo tale da comprendere il corso d'acqua stesso;
 - g) quando segnalano divieti temporanei di caccia devono contenere l'indicazione precisa della data d'inizio e termine del divieto;
 - h) devono essere mantenute sempre in buono stato di conservazione e leggibilità.

Art. 18 . Introduzione di fauna selvatica dall'estero - immissioni faunistiche

1. L'introduzione di fauna selvatica viva dall'estero, solo se appartenente a specie autoctone, può effettuarsi a scopo di ripopolamento e miglioramento genetico.
2. Le autorizzazioni per l'introduzione di fauna selvatica dall'estero sono rilasciate dal MI-PAAF su parere dell'ISPRA e nel rispetto delle convenzioni internazionali e di quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, della l. 157/1992.
3. Dette autorizzazioni possono essere rilasciate unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture e attrezzature per ogni singola specie, al fine di garantire i controlli sanitari e i periodi di ambientamento.
4. I ripopolamenti devono avere carattere transitorio per far posto progressivamente a una gestione faunistico-venatoria, basata sul prelievo oculato di risorse faunistico-naturali, incentivando la produzione della fauna.
5. I criteri, le modalità e i fini dei vari tipi di ripopolamento sono stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale di cui all'articolo 7, comma 14, lettera g). Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentire la sopravvivenza e la riproduzione e a evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo.
6. I programmi di cattura nelle zone protette e per i ripopolamenti in altri ambiti sono previsti nel piano faunistico venatorio regionale programma annuale di cui all'articolo 7.
7. L'immissione di fauna a scopo di ripopolamento può essere compiuta dal comitato di gestione dell'ATC e dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria, limitatamente ai terreni in concessione, esclusivamente con esemplari delle specie previste nel piano faunistico-venatorio regionale, previa autorizzazione della Regione Puglia, entro il 30 aprile. In deroga a detto termine, sulla base di specifici piani debitamente motivati, gli ATC o titolari di azienda faunistico-venatoria potranno essere autorizzati all'immissione di fauna a scopo di reintroduzione entro il 30 giugno.
8. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna selvatica destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti al controllo sanitario, all'origine, a cura del servizio veterinario della azienda sanitaria locale (ASL) competente, il quale rilascia l'autorizzazione all'immissione. Qualora la liberazione non avvenga nel territorio della ASL, di prima destinazione degli animali, il servizio veterinario di tale ASL, provvede a dare comunicazione alla ASL, competente per l'area di liberazione dell'inoltro della fauna, al fine di consentire i controlli veterinari. Il servizio veterinario della ASL competente per il territorio di liberazione trasmette ai responsabili dell'immissione in libertà della fauna l'autorizzazione corredata delle eventuali specifiche disposizioni.

CAPO IV Attività Venatoria

Art. 19. Esercizio venatorio - limiti e modi

1. L'attività venatoria, svolta in base a una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono, non deve contrastare con l'esigenza di conservazione delle specie di fauna selvatica e non deve arrecare danno effettivo alle produzioni agricole.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, con i criteri di cui all'articolo 22, ove sono indicate le specifiche norme inerenti al calendario regionale nonché le forme di cui al comma 6 del presente articolo e gli ambiti territoriali di caccia ai quali poter accedere e praticare l'attività venatoria.
3. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 29 e, comunque, con armi pronte per l'uso e cariche.
4. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, con i mezzi di cui all'articolo 29 e, comunque, con armi pronte per l'uso e cariche.
5. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
6. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
 - a) da appostamento fisso;
 - b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.
7. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata. Il cacciatore che per primo ha scovato la fauna ha diritto di inseguirla senza interferenze da parte di altri cacciatori.
8. È vietata la cattura della fauna con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.
9. Le norme di cui al presente articolo e successivi si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.
10. Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, un'ora prima dell'inizio dell'attività venatoria o un'ora dopo la chiusura degli orari di caccia, per attendere ai lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l'arma sia scarica e in custodia nel fodero.
11. Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica e in custodia nel fodero.

Art. 20. Documenti venatori

1. L'attività venatoria è consentita, a parità di diritti e di doveri, a chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito dei seguenti documenti:
 - a) licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata dall'Autorità di Polizia di Stato (PS);
 - b) tesserino regionale;
 - c) attestato di versamento della tassa di concessione governativa;
 - d) attestato di versamento della tassa di concessione regionale;
 - e) polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria con i massimali previsti dal vigente articolo 12, comma 8, della l. 157/1992, e successivi aggiornamenti. In caso di sinistri, colui che

ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

Art. 21. Licenza di porto di fucile per uso caccia

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia, necessaria anche per praticare l'attività venatoria mediante uso dell'arco o del falco, è rilasciata in conformità delle leggi di PS; ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.
2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio.
3. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
4. La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a novanta giorni dalla domanda stessa.
5. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni prima e che non abbia commesso violazione alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza.

Art. 22. Tesserino venatorio regionale

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario il possesso del tesserino venatorio regionale, stampato a cura della Regione Puglia in conformità di un modello predisposto dal competente Assessorato regionale.
2. Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, esente da marca da bollo, è distribuito a titolo gratuito dalla Regione Puglia, tramite il comune di residenza del richiedente, dietro esibizione dei seguenti documenti in originale o fotocopia degli stessi non autenticata, che sarà acquisita dal precitato comune:
 - a) licenza di porto di fucile per uso caccia;
 - b) certificato di residenza in carta libera o altro documento legale certificante la residenza;
 - c) attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;
 - d) attestazione da cui risulti l'avvenuta stipulazione delle polizze di assicurazione di cui all'articolo 20, lettera e);
 - e) eventuale attestazione di versamento della quota di partecipazione alla gestione dei territori compresi nell'ATC in cui si intende esercitare l'attività venatoria ai sensi del comma 4.
3. Il tesserino regionale ha validità per una stagione venatoria ed è sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia.
4. Il comune di residenza preposto alla consegna del tesserino regionale compila la parte di propria competenza. Il tesserino è personale e riporta l'indicazione della forma di caccia prescelta fra quelle di cui all'articolo 19, comma 6 e dell'ATC a cui il cacciatore è iscritto, previa presentazione, in originale o fotocopia, del versamento e relativa autorizzazione.
5. Ai cittadini stranieri e italiani residenti all'estero può essere rilasciato il tesserino regionale purché in regola con le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 giugno 1978 (Modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e determinazione del numero massimo di armi di cui è

ammessa l'importazione temporanea) e successive modificazioni e/o integrazioni e previo pagamento dell'intera tassa di concessione regionale e dell'assicurazione per la responsabilità civile nelle forme e nei modi di cui all'articolo 20.

6. I cacciatori sono tenuti a riconsegnare al comune competente entro il 20 marzo il tesserino venatorio regionale della stagione ultimata, previo rilascio di ricevuta, condizione questa per richiedere il nuovo tesserino.
7. In caso di deterioramento o smarrimento, il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi al comune di residenza. In caso di smarrimento deve dimostrare di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'Autorità di PS.
8. Il titolare deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi, i giorni di caccia e i capi di fauna abbattuti, secondo le modalità previste dal calendario venatorio regionale.
9. I comuni, entro trenta giorni dalla raccolta dei tesserini regionali, provvedono all'inoltro degli stessi all'Osservatorio faunistico regionale.

Art. 23. Abilitazione venatoria

1. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto di fucile nonché per il rinnovo in caso di revoca.
2. L'aspirante cacciatore consegue l'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi a una apposita commissione composta da esperti qualificati, ritenuti tali dal soggetto che li designa, in ciascuna delle materie di cui all'articolo 24, dopo aver presentato domanda all'ufficio regionale territorialmente competente, con allegati i seguenti documenti:
 - a) certificato di residenza;
 - b) certificato medico di idoneità all'esercizio venatorio, rilasciato ai sensi della normativa vigente, in data non anteriore a sessanta giorni rispetto alla data della domanda;
 - c) ricevuta di versamento della quota di partecipazione di cui al comma 3.
4. Ogni candidato è tenuto a versare alla Regione Puglia, quale rimborso spese di esame, un importo fissato dalla stessa medesima in misura non superiore a euro 50. In caso di ripetizione dell'esame, il candidato deve versare, per ogni seduta, un importo di euro 20. Detti importi sono utilizzati dalla Regione Puglia anche per far fronte alle spese per l'esame, ivi compresi gli ausili didattici nonché il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio.

Art. 24. Esame di abilitazione venatoria

1. Gli esami di abilitazione venatoria devono riguardare nozioni nelle seguenti materie:
 - a) legislazione venatoria;
 - b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
 - c) armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione;
 - d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
 - e) norme di pronto soccorso.
2. Al fine di favorire la preparazione dei candidati, la Regione Puglia provvede alla stampa di apposito testo di esame da consegnare ai candidati al momento della presentazione della domanda.

Art. 25. Prove d'esame e ripetizione dell'esame

1. L'aspirante cacciatore per essere ammesso all'esame di abilitazione deve superare una prova preliminare consistente nel rispondere per iscritto a un questionario di trenta domande sotto forma di quiz predisposto dal competente Assessorato della Regione Puglia.
2. L'aspirante cacciatore deve indicare le risposte esatte.
3. Qualora commetta oltre sei errori, l'aspirante cacciatore dovrà ripetere la prova preliminare non prima che siano trascorsi due mesi.
4. Superata positivamente la prova preliminare, l'aspirante cacciatore deve dimostrare, nel corso di un colloquio con la commissione esaminatrice, di aver assimilato il programma d'esame e deve superare, altresì, una prova pratica di riconoscimento della fauna stanziale e migratoria cacciabile e relativa modalità di caccia, nonché una prova pratica sulle armi comprendente lo smontaggio, il rimontaggio e il maneggio del fucile da caccia.
5. La commissione, collegialmente, esprime la propria valutazione di idoneità; il relativo attestato viene rilasciato a firma del presidente e del segretario della commissione.
6. La valutazione della commissione è definitiva e inappellabile.
7. Il candidato non idoneo potrà sostenere un nuovo esame non prima di due mesi.

Art. 26. Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio

1. Le commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 25 sono istituite con decreto del presidente della Giunta regionale, su base provinciale. Esse hanno sede presso gli uffici regionali territorialmente competenti.
2. Ciascuna commissione è composta da: *
 - a) un componente nominato dalla Regione Puglia, esperto in legislazione venatoria, che assume la presidenza della Commissione;
 - b) un laureato in scienze biologiche o scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, nonché un supplente, designati dal Presidente della Regione Puglia;
 - c) un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione, nonché un supplente, designati dal Presidente della Giunta regionale;
 - d) un esperto in norme di pronto soccorso, nonché un supplente, designati dal Presidente della Giunta regionale;
 - e) tre esperti in legislazione venatoria, regole comportamentali del cacciatore, cinofilia venatoria, nozioni di zoologia applicata alla caccia, nonché tre supplenti, designati dalle associazioni venatorie a livello provinciale;
 - f) due esperti in principi di salvaguardia delle produzioni agricole, nonché due supplenti designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli a livello provinciale;
 - g) un esperto in tutela dell'ambiente, nonché un supplente, designati dalle associazioni naturalistiche-protezionistiche a livello provinciale.
3. Svolge le funzioni di segretario di ciascuna commissione un dipendente amministrativo designato dalla Regione Puglia appartenente alla sezione competente in materia di caccia.
4. I componenti delle commissioni rimangono in carica cinque anni.
5. In caso di dimissioni, vacanza di posto o sostituzione da parte dell'associazione designante, il componente nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del membro che ha sostituito.
6. Ai componenti delle commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio è dovuto, a

carico della Regione Puglia, un gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60, unitamente al rimborso delle spese di viaggio.

7. Le Commissioni sono validamente insediate dal Presidente con la presenza di almeno sei componenti che rappresentino tutte le categorie di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g). **
8. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età.
9. Ciascuna commissione può articolarsi in due commissioni paritetiche presiedute dal presidente.
10. Gli esperti previsti al comma 2, lettere e), f) e g) sono designati dalle associazioni venatorie, agricole e naturalistiche-protezionistiche, regolarmente riconosciute e maggiormente rappresentative sul territorio provinciale. ***

** Modifica di cui alla Legge Regionale n° 67 - art. 68, comma 1 lettera c)*

*** Modifica di cui alla Legge Regionale n° 67 - art. 68, comma 1 lettera d)*

**** Modifica di cui alla Legge Regionale n° 67 - art. 68, comma 1 lettera e)*

Art. 27 . Registro dei cacciatori

1. Presso la Regione Puglia viene tenuto un registro dei titolari delle licenze di caccia.
2. Su apposite schede, compilate sulla base dei dati trasmessi dagli organi dello Stato abilitati al rilascio e al rinnovo delle licenze di porto d'armi per uso di caccia, sono riportati tutti i dati relativi al rilascio del tesserino venatorio regionale, nonché le eventuali sanzioni in materia venatoria comminate al titolare, ai fini della graduazione delle stesse in caso di recidiva.

Art. 28. Specie cacciabili e periodi di caccia

1. L'esercizio venatorio è consentito per le specie di fauna selvatica e nei periodi indicati dall'articolo 18 della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Con il calendario venatorio, i termini temporali di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.
3. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell'anno, nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. La Regione Puglia, sulla base di preventiva predisposizione dei piani faunistico-venatori e, ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, può posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate, con l'obbligo di acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale deve uniformarsi. Tale parere, sentito l'Osservatorio faunistico regionale, è reso entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione Puglia, la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata secondo i termini e le modalità riportate nel relativo regolamento regionale.
5. Il prelievo venatorio della specie cinghiale, effettuato con la modalità della caccia in forma collettiva, è disciplinato da apposito regolamento regionale, i cui termini sono vincolanti per i successivi provvedimenti degli ATC.

6. L'esercizio venatorio è vietato per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, durante il periodo della nidificazione e durante le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

Art. 29. Mezzi di caccia

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso di:
 - a) fucile con canna ad anima liscia, fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore contenente, tramite anche un apposito accorgimento tecnico fisso, non più di due cartucce, di calibro non superiore al dodici;
 - b) fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;
 - c) fucile combinato, a due e tre canne, di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al dodici e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.
2. È consentito, altresì, l'uso dell'arco e del falco.
3. Per la caccia con il falco devono essere utilizzati solo esemplari riprodotti o allevati in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali, alle direttive comunitarie e allo specifico regolamento regionale.
4. L'allenamento e l'addestramento dei falchi in periodi di caccia chiusa può avvenire previo rilascio di apposito permesso da parte della Regione Puglia ed esclusivamente su fauna di allevamento e secondo le modalità indicate nel già citato regolamento.
5. Chi esercita la caccia con l'arco o con il falco deve essere munito del porto d'armi.
6. La caccia con l'arco è consentita soltanto per l'abbattimento di ungulati e deve essere effettuata con l'arco di libraggio non inferiore a libbre 45 e con frecce autofrenanti nei tiri in elevazione e per i tiri non in elevazione la lama deve avere una larghezza minima di millimetri 22 e in ogni caso corrispondente a gradi 145.
7. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo, l'arco o il falco, anche utensili da punta e da taglio, atti alle esigenze venatorie nonché ad avvalersi dell'ausilio del cane e dei richiami vivi consentiti dalla presente legge per la caccia da appostamento.
8. È vietato, durante l'esercizio venatorio, usare, a fini di richiamo acustico, registratori o strumenti elettromagnetici e similari con o senza amplificazione del suono.
9. Sono vietate, altresì, le armi ad aria o altri gas compressi nonché tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
10. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore prima di lasciare il luogo di caccia.

Art. 30. Calendario venatorio regionale

1. La Regione Puglia regola l'esercizio dell'attività venatoria con il calendario venatorio regionale, pubblicato entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 15 giugno, resta in vigore quello dell'annata venatoria precedente finché non viene pubblicato il nuovo calendario venatorio.
2. Il calendario venatorio regionale, predisposto sulla base delle proposte formulate dal Comitato tecnico faunistico regionale di cui all'articolo 5, è deliberato dalla Giunta regionale, sentito l'ISPRA ed è pubblicato sul BURP.

3. Il calendario venatorio stabilisce, in particolare:
 - a) le specie di mammiferi e uccelli cacciabili nei periodi consentiti;
 - b) il numero massimo di giornate di caccia settimanali e nei diversi periodi;
 - c) il carniere massimo giornaliero di fauna migratoria e stanziale;
 - d) il carniere massimo stagionale per particolari specie di fauna stanziale gestita nell'ATC;
 - e) i periodi e i territori di allenamento dei cani da caccia nei giorni che precedono la stagione venatoria;
 - f) le modalità di impiego dei cani da caccia durante la stagione venatoria.
4. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre.
5. Può essere consentita la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio venatorio è in ogni caso sospeso.
6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Regione Puglia, sentito l'ISPRA e tenuto conto delle consuetudini locali, può, anche in deroga ai commi 4 e 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento fisso o temporaneo alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.
7. In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:
 - a) selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepore, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per la specie cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia nonché secondo le disposizioni di cui allo specifico regolamento regionale;
 - b) selvaggina migratoria: venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci fra palmipedi trampolieri e rallidi, tre beccacce.
8. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
9. La Regione Puglia, sentite le proposte di cui al comma 2, con il calendario venatorio può autorizzare una o più ATC ad anticipare l'esercizio venatorio a norma dell'articolo 28, commi 2 e 3, in base alla predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori che comprendano:
 - a) numero capi abbattibili per ogni specie e per ogni giornata di caccia;
 - b) individuazione dei territori ove la caccia è consentita;
 - c) caratteristiche dei cacciatori ammissibili;
 - d) modalità di caccia.
10. Il calendario venatorio regionale può contenere norme che prevedano il divieto, anche temporaneo, dell'esercizio venatorio in zone caratterizzate da intenso fenomeno turistico, nonché norme che prevedano il divieto temporaneo di praticare particolari attività escursionistiche che arrechino disturbo alla riproduzione di specie particolarmente protette.

Art. 31. Controllo della fauna e divieti temporanei di caccia

1. La Regione Puglia provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. L'attività di controllo della fauna non costituisce esercizio venatorio.
2. La Regione Puglia attua le variazioni all'elenco delle specie cacciabili emanate dal

presidente del Consiglio dei ministri, come previsto dall'articolo 18, comma 3, della l. 157/1992.

3. La Regione Puglia può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica per ragioni motivate e importanti connesse con la consistenza faunistica per la fauna stanziale, su segnalazione dell'Osservatorio faunistico regionale, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali o climatiche o altre calamità anche per fauna migratrice.
4. Il presidente della Giunta regionale, su parere dell'ISPRA, può autorizzare il controllo di qualsiasi specie di fauna selvatica, che, moltiplicandosi eccessivamente, arreca danno alle colture agricole, al patrimonio faunistico, alle attività e produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, ai beni storico-artistici. Il controllo può essere autorizzato anche ai fini di una migliore gestione del patrimonio zootecnico per la tutela del suolo, per motivi sanitari e per la tutela della salute pubblica nonché per la selezione biologica.
5. Le operazioni di controllo di cui al comma 4 possono essere previste anche nelle zone vietate alla caccia e in periodi di divieto di caccia.
6. Tale controllo, esercitato elettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici sulla base delle indicazioni fornite dall'ISPRA.
7. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione Puglia può autorizzare piani di abbattimento o di cattura finalizzati alla limitazione numerica di esemplari appartenenti alla popolazione responsabile del danno.
8. I piani di cui al comma 7 devono essere attuati su indicazione della Regione Puglia mediante gli agenti venatori. La Regione Puglia può, altresì, avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, degli agenti del corpo dei carabinieri-forestali e dei soggetti di cui all'articolo 41, purché in possesso di licenza di caccia, nonché di altro personale idoneo al tipo di intervento selettivo da effettuarsi, munito, anch'esso di porto d'armi e compreso in appositi elenchi o albi istituiti dalla Regione Puglia e/o dagli ATC.
9. Nel caso il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno dei centri urbani, lo stesso può essere autorizzato, su conforme parere dell'ASL competente, demandando l'attuazione al comune interessato.
10. Nel caso in cui il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali nazionali o regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del parco o da persone residenti nel territorio dei comuni interessati, nominativamente designato dall'ente gestore, purché munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia e sotto il controllo degli agenti dipendenti del parco.
11. La Regione Puglia, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture provinciali, su parere dell'ISPRA, piani di abbattimento, attuati dalle guardie venatorie con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle forme inselvatichite di specie domestiche.
12. Per il controllo dell'avifauna la Regione Puglia opera nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 della l. 157/1992 e, per l'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, opera nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19-bis della l. 157/1992.

Art. 32 . Uccellazione - cattura a scopi scientifici e per l'utilizzo nell'attività venatoria

1. In tutto il territorio regionale è vietata ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. La Regione Puglia, su parere dell'ISPRA, può autorizzare, a scopo di studio e ricerca scientifica, esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale a effettuare la cattura e l'utilizzazione di mammiferi e uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
3. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'ISPRA; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). Detta attività di cattura temporanea per l'inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione rilasciata dal presidente della Giunta regionale su parere dell'ISPRA. L'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto e al superamento del relativo esame finale. L'autorizzazione del presidente della Giunta regionale è subordinata a una richiesta dettagliata, contenente il tipo di fauna selvatica interessata all'inanellamento, i mezzi di cattura previsti dall'ISPRA, i periodi di effettuazione e i luoghi in cui sarà effettuata, dando comunicazione alla Regione Puglia trenta giorni prima dell'inizio dell'attività ai fini dei controlli necessari.
4. La Regione Puglia, quale titolare di impianti, autorizza i richiedenti all'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate su parere dell'ISPRA; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, da parte del personale impiegato in detti impianti, organizzati dallo stesso ISPRA e al superamento del relativo esame.
6. L'ISPRA svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.
7. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio, utilizzati per l'attività venatoria da appostamento. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati e immediatamente liberati.
8. È fatto obbligo a chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia alla Regione Puglia - Osservatorio faunistico regionale, che provvederà a informare l'ISPRA.
9. Il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà sono affidati al Centro recupero fauna selvatica previsto dall'articolo 6.
10. È fatto obbligo, a chi rinviene o uccide accidentalmente esemplari di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna protetta o particolarmente protetta, di darne notizia alla Regione Puglia - Osservatorio faunistico regionale, nonché a consegnare l'esemplare alle guardie venatorie o al Centro recupero di fauna selvatica in difficoltà più prossimo.
11. La Regione Puglia con apposito regolamento disciplina, secondo quanto indicato dall'articolo 1, comma 7-bis, della l. 157/1992, l'attività di studio e monitoraggio della fauna selvatica. Dette attività saranno espletate sulla base di specifiche direttive tecniche rilasciate dall'ISPRA e con il coordinamento dell'Osservatorio faunistico regionale

Art. 33. Appostamenti fissi e temporanei

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, è rilasciata dalla Regione Puglia in numero non superiore a quelle rilasciate nell'annata venatoria 1989/1990. Dette autorizzazioni possono essere richieste da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria citata. In deroga a quanto sopra previsto, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni, da invalidi o portatori di handicap nella misura massima dell'1 per cento del numero dei cacciatori ammissibili in ogni ATC. L'autorizzazione è richiesta alla Regione Puglia e all'ATC di residenza, allegando pianta planimetrica scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento con gli ettari utili all'attività venatoria, compresa la zona di rispetto di metri 150, il titolo di proprietà o il consenso scritto del conduttore o possessore, ovvero del proprietario del terreno nonché il certificato catastale in carta semplice. L'autorizzazione ha durata quinquennale ed è soggetta a tassa di concessione regionale; detto appostamento è delimitato tutto l'anno con tabelle poste all'altezza di metri 1,50, di dimensioni di centimetri 25 x 33 e riportanti la scritta rossa su fondo bianco: "Appostamento fisso - autorizzazione della Regione Puglia n. del".
2. Si considera attività venatoria da appostamento fisso ai fini dell'articolo 19, comma 6, solo quella con l'utilizzo di richiami vivi e precisamente con esemplari di cattura ed elencati all'articolo 32, comma 7, ovvero uccelli allevati, articolo 13, comma 1, lettera b), appartenenti alle specie cacciabili.
3. La Regione Puglia, in riferimento all'articolo 32, comma 4, emana un regolamento per la cessione, a ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento, di esemplari vivi da richiamo previsti dall'articolo 32, comma 7, e la relativa gestione, consentendo la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino a un massimo complessivo di quaranta unità per chi caccia da appostamento fisso. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.
4. È vietato l'uso di richiami che non siano identificati mediante anello inamovibile e numerato.
5. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire soltanto dietro presentazione, da parte del legittimo detentore, all'ente competente, del richiamo morto da sostituire identificato mediante anello inamovibile e numerato.
6. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.
7. È vietato usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici.
8. Sono previsti gli appostamenti temporanei di caccia. Tale appostamento, usato dal cacciatore che per primo ha occupato il terreno sul quale questo viene approntato, è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.
9. Si considerano appostamenti temporanei quelli costituiti da ripari di fortuna e da attrezzature smontabili che non abbiano comunque durata superiore a una giornata di caccia.
10. L'autorizzazione per gli appostamenti fissi rilasciata secondo quanto previsto dal comma 1 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa senza la necessità di atto autorizzativo di natura edilizia, a condizione che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati

o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente e immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione.

11. I titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo che abbiano provveduto alla sistemazione del sito e all'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria prima dell'entrata in vigore dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) possono mantenerli in essere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa, a condizione che tali interventi presentino le caratteristiche di cui al comma 10.
12. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono contenere disposizioni riferite ai manufatti di cui al comma 10, esclusivamente al fine di assicurare la tutela di aree di rilevante interesse paesaggistico e ambientale.
13. I manufatti realizzati con caratteristiche diverse dalle disposizioni del comma 10 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività e necessitano di autorizzazione paesaggistica, secondo la disciplina vigente.
14. Sono anche considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni comunque ancorate negli stagni o sui margini di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici. Il recupero della fauna acquatica è consentito con l'utilizzo del natante non a motore.
15. Non sono considerati fissi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, comma 6, gli appostamenti fissi per la caccia agli ungulati, ai colombacci e agli acquatici senza richiami vivi. La Regione autorizza detti appostamenti, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio e i cui manufatti devono rispettare le caratteristiche costruttive di cui al comma 10.
16. La caccia dagli appostamenti di cui al comma 15 può essere esercitata dai titolari della concessione regionale o da chi da questi espressamente autorizzato per iscritto.
17. Per gli appostamenti fissi senza richiami vivi di cui al comma 15 che richiedano preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Detti appostamenti hanno durata quinquennale. La richiesta dell'autorizzazione effettuata alla Regione Puglia deve essere corredata dell'autorizzazione autenticata del proprietario e/o del conduttore del fondo, lago o stagno. L'autorizzato può tabellare, durante lo svolgimento giornaliero dell'attività venatoria, con tabelle poste a metri 100 quale zona di rispetto recante la scritta rossa sul fondo bianco "appostamento temporaneo ai sensi della presente legge art. 33, comma 16, autorizzazione della Regione Puglia . . . n. del". Le tabelle, di dimensioni di centimetri 25 x 33, poste su sostegni smontabili con altezza minima di metri 1,50, devono essere poste in modo da rendere visibile il perimetro del territorio interessato. Le stesse devono essere tolte nel periodo non utilizzato per l'appostamento.
18. È vietato costituire appostamenti fissi e temporanei a distanza inferiore a metri 150 dagli immobili, da vie di comunicazione ferroviaria nonché da strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali.
19. A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di 100 metri; per gli appostamenti fissi la zona di rispetto non può essere inferiore a metri 150.
20. La distanza tra gli appostamenti fissi non può essere inferiore a metri 300 e quella tra gli appostamenti temporanei a metri 200.
21. Durante l'esercizio della caccia da appostamento è vietato usare e detenere più di due fucili da parte di ciascun cacciatore.

22. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.
23. Gli appostamenti fissi sono segnalati con apposite tabelle a cura e spese del titolare.
24. Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso dell'anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di metri 100 dall'impianto, in relazione allo svolgimento dell'esercizio venatorio.

Art. 34. Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia è dovuto, ai proprietari o conduttori, un contributo da determinarsi a cura della Regione Puglia in relazione alla estensione, alle condizioni agro-nomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.
2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1 si provvede con il finanziamento regionale annuale di cui all'articolo 51, comma 4, lettera a).
3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intende vietare l'esercizio della attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale, richiesta motivata al presidente della Regione Puglia.
4. La Regione Puglia, sentito il parere tecnico del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale, entro sessanta giorni accoglie la richiesta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 7. È altresì accolta in casi specificatamente individuati e cioè quando l'attività venatoria è in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica, ovvero quando è motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle con modalità e criteri previsti dall'articolo 17, esenti da tasse regionali, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. Le tabelle devono riportare la scritta nera su fondo bianco: "Divieto di caccia ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. . . dal . . . al . . . autorizzazione regionale n. . . del"
5. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

Art. 35. Fondi chiusi

1. Nei fondi chiusi l'esercizio venatorio è vietato.
2. Sono considerati fondi chiusi quelli recintati con muro o rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o circondati da corsi o specchi di acqua perenni il cui letto abbia la larghezza di almeno metri 3 e la profondità di almeno metri 1,50.
3. I fondi chiusi sono segnalati con tabella recante la scritta nera su fondo bianco: "Fondo chiuso - Divieto di caccia autorizzazione regionale n. del", apposta a cura dei proprietari dei fondi senza alcun gravame di tasse o sopratasse regionali. Per i fondi chiusi esistenti dalla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che si intenderà successivamente istituire, i proprietari devono chiedere l'autorizzazione alla Regione Puglia che, dopo le relative verifiche, provvede al rilascio del provvedimento finale.

4. Gli addetti alla vigilanza ambientale-venatoria possono in ogni tempo accedere ai fondi chiusi. Gli stessi devono chiedere la preventiva autorizzazione di accesso al proprietario e/o al conduttore quando il fondo chiuso costituisca pertinenza della privata dimora.
5. La superficie dei fondi chiusi entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 7, comma 3.

Art. 36. Terreni in attualità di coltivazione

1. Nei terreni in attualità di coltivazione è vietata ogni forma di esercizio venatorio.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono da ritenersi in attualità di coltivazione e danneggiabili:
 - a) i vivai, gli orti, i terreni destinati a campi sperimentali di qualsiasi genere e le coltivazioni floreali, dal momento della preparazione del suolo per la semina o il trapianto fino al raccolto;
 - b) le colture erbacee da seme, dalla germinazione fino al raccolto;
 - c) i prati naturali e artificiali, dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio;
 - d) le foraggiere mature per lo sfalcio;
 - e) i frutteti, i mandorleti, gli agrumeti, coltivati in forma intensiva, dal momento della germogliazione o fioritura fino al raccolto;
 - f) gli uliveti con piante a forma di palmetta, cespuglio, vaso basso, coltivate in forma intensiva;
 - g) i pioppeti;
 - h) i vigneti e i carciofeti, dal momento della germogliazione o fioritura fino al raccolto;
 - i) i terreni coltivati a soia e a riso nonché a mais per la produzione di seme, fino alla data del raccolto;
 - j) i terreni rimboschiti, compresi i reimpianti di boschi distrutti, dalla data dell'impianto fino al compimento del quindicesimo anno di età e comunque fino a che gli alberi non abbiano raggiunto l'altezza di 3 metri; detto divieto si applica a condizione che il rimboschimento riguardi l'intera superficie o comunque la parte prevalente;
 - k) i terreni coltivati a tabacco.
3. Sui terreni di cui al comma 1 i conduttori o, in mancanza di essi, i proprietari dei fondi devono apporre, a salvaguardia delle colture, apposite tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco: "Fondo in attualità di coltivazione - divieto di caccia ai sensi della legge regionale n. art. 36, dal al - Autorizzazione regionale del n.". La richiesta di apposizione delle tabelle va inoltrata alla Regione Puglia che, dopo aver effettuato gli appositi accertamenti, rilascerà la relativa autorizzazione.

Art. 37. Presenza di bestiame

1. L'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado è vietato purché delimitati da muretti, recinzioni intere o da steccati, fili metallici e plastificati, siepi o altre barriere naturali.
2. I fondi sono delimitati con tabelle poste a cura e spese del proprietario recanti la dicitura nera su fondo bianco "Divieto di caccia - presenza bestiame pascolo brado e/o semibrado dal al autorizzazione della Regione Puglia n. del", esenti da tasse.
3. La richiesta di apposizione delle tabelle per il periodo di presenza del bestiame e utilizzo del territorio agro-silvo-pastorale va comunicata alla Regione Puglia per la relativa autorizzazione.

4. La Regione Puglia concede l'autorizzazione dopo aver accertato quanto richiesto con l'istanza avanzata, tenendo conto dei carichi ottimali di bestiame per ettaro a seconda che trattasi di pascolo brado assoluto o pascolo semibrado e cioè, in questo caso, che il bestiame non viva esclusivamente allo stato libero vagando, ma è soggetto a stabulazione in parte della giornata con il foraggiamento aggiuntivo. In caso di pascolo brado assoluto in territorio silvo-pastorale boschivo, il carico ottimale viene indicato, in caso dei bovini o equini, in un capo di bestiame per ogni cinque ettari, e, in caso di pascolo misto o semibrado, in cinque capi per ettaro. L'ampiezza di territorio silvo-pastorale che si intenderà recintare dovrà rispettare i parametri indicati. Per gli ovini e i caprini con pascolo in movimento continuato si osserverà il divieto di caccia e di sparo in una zona di rispetto di metri 150 dal gregge.

Art. 38. Accensione delle stoppie

1. Nel territorio della Regione Puglia è vietato bruciare nei campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe di prato e le erbe palustri e infestanti, anche negli incolti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, lungo autostrade e ferrovie, secondo la specifica normativa regionale vigente in materia.

Art. 39. Impiego dei cani - cani vaganti

1. È consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma con abbattimento del selvatico per tutta l'annata venatoria.
2. L'uso dei cani da seguito e da tana con abbattimento del selvatico è consentito dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio è consentito l'uso dei cani succitati, limitatamente alla volpe, in battute organizzate, autorizzate dalla Regione Puglia e previo nulla osta dei comitati di gestione, nel rispetto del regolamento regionale; invece per la caccia al cinghiale nei giorni consentiti sino a fine gennaio.
3. In particolari località la Regione Puglia può limitare o proibire l'uso dei cani da seguito ove ricorra la necessità di proteggere determinata fauna selvatica.
4. I cani di qualsiasi razza incustoditi, trovati a vagare nelle campagne in periodi o in aree non consentite o nelle zone di protezione della fauna, sono catturati ai sensi della normativa vigente. Durante i periodi e nelle aree nei quali non è permesso l'uso del cane da caccia, la cattura ha luogo solo quando il medesimo non è accompagnato o non si trova sotto la sorveglianza del proprietario o di chi ne ha l'obbligo.
5. I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti al guinzaglio.
6. I cani da guardia non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di metri 50 dal bestiame e dai recinti in cui esso è ricoverato.
7. I cani catturati devono essere dati in custodia ai servizi comunali territorialmente competenti che ne dispongono a norma della vigente normativa.
8. Per quanto applicabili, le norme del presente articolo valgono anche per gli animali domestici inselvaticiti.
9. Gli interventi di cui sopra saranno effettuati nel rispetto della normativa vigente.

Art. 40. Divieti 1.

È vietato a chiunque:

- a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di cento metri purché opportunamente tabellate;
- b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di metri 100 purché opportunamente tabellate;
- c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei fondi chiusi, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle foreste demaniali regolarmente tabellate, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di cinquanta metri dagli stessi;
- d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'Autorità militare o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle autorizzate ai sensi della presente legge, esenti da tasse, indicanti il divieto;
- e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali; di funivie, filovie e altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti e altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
- g) il trasporto all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria dalla presente legge, delle armi da sparo per uso venatorio ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e, comunque, nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, che non siano scariche e in custodia;
- h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
- i) cacciare sparando da veicoli o da imbarcazioni o da natanti, a motore, o da aeromobili;
- j) cacciare a distanza inferiore a metri 100 da macchine operatrici agricole in funzione;
- k) cacciare qualsiasi specie di fauna selvatica quando i terreni sono coperti in tutto o nella maggior parte di neve, a esclusione dei corsi e specchi d'acqua limitatamente agli argini e sponde che li delimitano e per le specie acquatiche consentite;
- l) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
- m) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 32, comma 2, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione oppure feriti o in difficoltà per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso, nelle ventiquattro ore successive, alla Regione Puglia, che prov-

vederà al successivo invio degli stessi al Centro recupero della fauna selvatica in difficoltà. Distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla legge;

- n) esercitare la caccia sparando in direzione dei pioppeti, a distanza inferiore a metri 100;
- o) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
- p) usare durante l'esercizio venatorio, al fine di richiamo, uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali nonché richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono, ivi compresi i registratori ovvero abbandonare gli stessi in terreni atti all'esercizio venatorio;
- q) cacciare negli specchi di acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle con dicitura nera su fondo bianco "Autorizzazione regionale n. del", esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
- r) commerciare fauna selvatica morta se non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
- s) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
- t) vendere a privati e detenere da parte di questi reti di uccellagione;
- u) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
- v) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 6;
- w) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, a eccezione delle seguenti: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*);
- x) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, anche se importati dall'estero;
- y) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
- z) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione:
 - 1) dei capi usati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge;
 - 2) della fauna selvatica lecitamente abbattuta la cui detenzione viene regolamentata anche con le norme sulla tassidermia e imbalsamazione;
- aa) usare esplosivi a esclusione delle cartucce da caccia, i cui bossoli devono, comunque, essere recuperati dal cacciatore prima di allontanarsi dal posto di caccia e non abbandonati sul terreno;

- bb) usare i segugi per la caccia agli ungulati, con eccezione del cinghiale;
- cc) cacciare e/o addestrare i cani nei terreni in attualità di coltivazione di cui all'articolo 36 e nei fondi chiusi di cui all'articolo 35;
- dd) cacciare negli oliveti in forma di rastrello, a partire dal numero minimo di due cacciatori, nel periodo dal 15 ottobre al 31 gennaio;
- ee) effettuare la posta e l'appostamento, sotto qualsiasi forma, alla beccaccia e al beccaccino;
- ff) apporre tabelle, in modo illegittimo, indicanti il divieto di caccia.

CAPO V Vigilanza Venatoria – Sanzioni

Art. 41. Vigilanza venatoria

1. La vigilanza venatoria è demandata al competente servizio regionale ed è disciplinata da normativa regionale di settore e dai relativi regolamenti attuativi.
2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e dei regolamenti regionali è affidata:
 - a) agli agenti dipendenti della Regione Puglia preposti a tale funzione. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e vigilano su tutto il territorio regionale. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 29, nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità dell'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale);
 - b) alle guardie volontarie delle associazioni, regolarmente riconosciute, venatorie, agricole e di protezione ambientale, all'uopo opportunamente formate, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
3. La vigilanza di cui al comma 1 è altresì affidata agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo dei Carabinieri forestali (Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare), alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
4. Gli agenti faunistici svolgono le proprie funzioni sull'intero territorio regionale. Le guardie faunistiche volontarie svolgono le proprie funzioni, ai fini della presente legge, nell'ambito del territorio assegnato dalla struttura organizzativa regionale competente di cui all'articolo 3, comma 4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione Puglia, previo superamento di apposito esame come previsto dall'articolo 42.
5. Agli agenti di cui al comma 2, lettera a), con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole sono organizzati dalla struttura regionale competente in materia di vigilanza ambientale nonché dalle associazioni di cui al comma 2, lettera b), sotto il controllo della Regione Puglia.

7. L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza da parte delle guardie non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.
8. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4, ma di partecipazione ad apposito corso di aggiornamento organizzato dalla Regione Puglia. Nelle more dell'attivazione di detti corsi, i cittadini in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria continuano a svolgere le relative funzioni di vigilanza.
9. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) la Regione Puglia, attraverso la competente struttura di cui all'articolo 3, comma 4, riconosce la nomina a guardia giurata delle guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, in possesso di regolare decreto di nomina rilasciato ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, istituendo un apposito registro e attribuendo loro un numero di matricola.
10. La Regione Puglia coordina l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste mediante il precitato competente servizio regionale.

Art. 42. Attività di vigilanza - corsi di formazione

1. L'attività di vigilanza è disciplinata dalla vigente normativa regionale di settore e riguarda l'applicazione della normativa nazionale e della presente legge regionale.
2. La Giunta regionale, con apposito regolamento da emanarsi nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, detta norme per uniformare le divise, gli strumenti, l'armamento degli agenti faunistici su tutto il territorio regionale e per disciplinare l'utilizzazione delle guardie volontarie, fatta salva la competenza del prefetto di approvare le uniformi delle guardie giurate come da vigente regolamento di Pubblica sicurezza.
3. Il riconoscimento e/o lo svolgimento dell'incarico di guardia volontaria è subordinato alla frequenza dei corsi di qualificazione di cui all'articolo 41, comma 6, nonché al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame scritto e orale da parte di una commissione, proposta dal competente servizio regionale e nominata dal presidente della Giunta regionale, in cui devono essere garantite in modo paritario le presenze dei rappresentanti delle associazioni venatorie, ambientali e agricole integrate dai docenti che hanno svolto il corso.

Art. 43. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 41 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, tutti i documenti venatori di cui all'articolo 20 nonché della fauna selvatica abbattuta.
2. In ogni caso di contestazione delle infrazioni amministrative e penali previste dalla presente legge, i soggetti preposti alla vigilanza procedono a redigere apposito processo verbale, rilasciando copia immediatamente al contravventore, ove sia possibile.
3. Nei casi previsti dall'articolo 45, gli ufficiali e agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia,

compresi i richiami acustici di cui all'articolo 40, comma 1, lettera p), con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati e al deposito degli oggetti sequestrati presso i competenti uffici specificatamente individuati dalla Regione Puglia.

4. La Regione Puglia, per la custodia dei mezzi sequestrati, può stipulare apposite convenzioni con ditte autorizzate alla custodia ai sensi delle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.
5. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti di cui al comma 3 provvedono, nel caso di fauna viva, a liberarla in loco oppure, se ferita, a depositarla presso il proprio centro di recupero fauna per le prime cure, per poi trasferirla presso il Centro recupero fauna di cui all'articolo 6 per le cure, la riabilitazione e la successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale. Nel caso di fauna morta, la Regione Puglia provvede alla sua vendita ove possibile, tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è stata contestata l'infrazione ove si accerti, successivamente, che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo viene incassato sull'apposito capitolo di entrata dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 53, comma 2.
6. Della consegna o della liberazione di cui al comma 5, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali. I mezzi sequestrati devono essere ritirati dai proprietari, in caso di dissequestro, entro un anno dalla notificazione del relativo provvedimento. Decorso inutilmente tale termine gli oggetti sono confiscati.
7. I mezzi e gli oggetti confiscati sono distrutti a cura del competente servizio regionale in materia di vigilanza ambientale, secondo le vigenti disposizioni in materia.
8. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria i quali accertano, anche a seguito di denuncia, violazioni in materia di attività venatoria, redigono verbale di accertamento e di contestazione, conforme alla legislazione vigente, nel quale devono essere specificate le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono, entro quarantotto ore dalla contestazione, all'ufficio competente dell'Amministrazione regionale quale organo accertatore e alla più vicina sede di autorità di polizia giudiziaria.
9. Il competente servizio in materia di vigilanza ambientale provvede alla stampa dei blocchetti per i verbali, ciascuno dei quali deve essere in quadruplica copia, ricalcanti, numerati progressivamente; all'atto della contestazione del verbale e/o notifica, la prima copia è consegnata al verbalizzato, l'originale e la seconda copia alla Regione Puglia, la terza copia resta allegata al blocchetto. In caso di errore nel verbalizzare, deve essere apposta dall'addetto alla vigilanza la dizione "annullato" sull'originale che, unitamente alla copia, non deve essere staccato dal blocchetto. Ciascun blocchetto deve essere numerato e consegnato alla guardia volontaria, che potrà ricevere il nuovo blocchetto da parte della Regione Puglia previa restituzione di quello esaurito.
10. Gli agenti venatori dipendenti dagli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

Art. 44. Agenti dipendenti dagli enti locali

1. Ferme restando le altre disposizioni della l. 65/1986, gli agenti dipendenti dagli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali

attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio e portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti e in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge e gli altri atti indicati dall'articolo 46 anche fuori dell'orario di servizio.

Art. 45. Sanzioni penali

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da euro 929 a euro 2.582 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura dell'attività venatoria fissata dal calendario venatorio;
 - b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli appartenenti alle specie particolarmente protette;
 - c) l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
 - d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da euro 464 a euro 1.549 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
 - e) l'arresto fino a un anno o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065 per chi esercita l'uccellazione;
 - f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 516 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
 - g) l'ammenda fino a euro 3.098 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
 - h) l'ammenda fino a euro 1.549 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vivi non previsti dall'articolo 32, comma 7, e di quelli vietati dall'articolo 40, comma 1, lettera p). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la confisca dei richiami;
 - i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad euro 2.065 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
 - j) l'arresto da due mesi a sei mesi o l'ammenda da euro 516 a euro 2.065 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. La Giunta regionale, regolamenta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

Art. 46. Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) sanzione amministrativa da euro 206 a euro 1.239 per chi esercita la caccia in forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6;
 - b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;
 - c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione governativa e/o della tassa di concessione regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;
 - d) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia all'interno dei centri pubblici o privati di riproduzione e senza autorizzazione negli ambiti destinati alla caccia programmata e nelle aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 361 a euro 2.169. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;
 - e) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;
 - f) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;
 - g) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero inferiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;
 - h) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi si avvale di richiami di allevamento non autorizzati ai sensi dell'articolo 33, comma 7; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;
 - i) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
 - j) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per ciascun capo per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 18; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 18 per altre introduzioni;
 - k) sanzione amministrativa da euro 26 a euro 154 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione, il tesserino regionale, le ricevute di versamento delle rispettive tasse di concessione governativa e/o regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;
 - l) sanzione amministrativa da euro 26 a euro 154 per chi arreca danno, rimuove o manomette le tabelle previste dalla presente legge o ne abbatte i pali di sostegno, oltre a euro 26 per ogni tabella o palo danneggiato, rimosso o manomesso;
 - m) sanzione amministrativa da euro 51 a euro 516 per chi colloca tabelle al di fuori dei casi consentiti dalla presente legge, ovvero violando le modalità previste, oltre a euro 5 per tabella apposta abusivamente;

- n) sanzione amministrativa da euro 26 a euro 154 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale;
 - o) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per i trasgressori di cui all'articolo 38, salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e successive modificazioni;
 - p) sanzione amministrativa da euro 450 a euro 1.500 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, lettera ee), nonché per chi preleva la specie "beccaccia" al di fuori degli orari consentiti indicati nel calendario venatorio regionale;
 - q) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 750 per chi esercita la caccia a rastrello in numero, luoghi e periodi diversi da quelli previsti dalla presente legge e dal calendario venatorio regionale.
2. Gli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 41 provvedono al sequestro dei richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, i registratori con o senza amplificazione del suono, incustoditi.
 3. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

Art. 47. Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 45, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'Autorità amministrativa dispone:
 - a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dall'articolo 45, comma 1, lettere a), b), d) e i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, comma 2, n. 1 del codice penale;
 - b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia e il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni nei casi previsti dall'articolo 45, comma 1, lettere c) ed e), nonché relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) e i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, comma 2, n. 1 del codice penale;
 - c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi previsti dall'articolo 45, comma 1, lettere a), b) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, comma 2, n. 1, del codice penale;
 - d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dall'articolo 45, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, comma 2, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.
2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal competente questore del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.
3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 45, comma 1, lettere a), b), c), e) e i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare e il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, si applica il provvedimento di

sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 46, comma 1, lettera a) e dall'articolo 40, lettera ee), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal competente questore del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione dell'autorità amministrativa competente che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio.
6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
7. La sospensione del tesserino venatorio regionale di cui all'articolo 22, con relativo ritiro, è prevista nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
8. Al fine dell'aumento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 46, nonché dell'applicazione delle altre sanzioni di cui al presente articolo, le violazioni si intendono nuovamente commesse nel caso in cui si ripetano nel corso del quinquennio; in caso contrario debbono ritenersi prescritte.

Art. 48. Procedimento sanzionatorio amministrativo

1. L'Amministrazione competente in materia di procedimento sanzionatorio è la Regione Puglia.
2. I verbali di accertamento delle infrazioni, di cui alla presente legge, devono essere trasmessi al competente servizio regionale nei termini e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 8.
3. Il verbale di cui al comma 2 deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'ora, del giorno, del mese, dell'anno, nonché del luogo di accertamento;
 - b) il nome e cognome del verbalizzante, nonché l'ente, l'istituto o l'associazione di appartenenza;
 - c) le generalità anagrafiche del trasgressore e ogni altra indicazione desunta dalla documentazione necessaria per l'esercizio dell'attività venatoria, nonché il tipo del mezzo di caccia, il relativo numero di matricola e la proprietà dello stesso;
 - d) la descrizione sommaria dei fatti oggetto dell'infrazione, e l'articolo della norma violata;
 - e) le eventuali osservazioni e/o controdeduzioni del trasgressore;
 - f) le generalità di eventuali testimoni presenti all'atto della violazione;
 - g) la dichiarazione di avvenuta consegna al trasgressore del verbale o i motivi della non contestazione e/o notifica.
4. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore. In tal caso, la Regione Puglia notifica con raccomandata A/R l'importo da corrispondere per l'infrazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Ove non fosse possibile contestare l'infrazione immediatamente all'interessato, vi provvede la Regione Puglia mediante il competente servizio entro il termine perentorio di novanta giorni dall'infrazione per i residenti nel territorio della Repubblica Italiana e di trecentosessanta giorni per i residenti all'estero, con l'indicazione dell'im-

porto da corrispondere per la definizione ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981. La notifica di cui sopra deve essere effettuata con raccomandata A/R o con le modalità previste dal codice di procedura civile da un funzionario della Regione Puglia.

5. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue ove siano trascorsi i termini di notifica di cui al comma 4 ovvero quando quest'ultima non sia stata effettuata nei tempi dovuti con le modalità previste nel presente articolo. Con le raccomandate A/R di cui al comma 4, che indicano l'importo da versare per l'infrazione, deve essere indicato il competente servizio regionale a cui gli interessati possono far pervenire scritti difensivi con i termini e le modalità di cui al comma 6.
6. Entro trenta giorni dalla ricezione delle raccomandate A/R di cui al comma 5, il verbalizzato può far pervenire all'Ufficio del contenzioso dell'Amministrazione regionale competente per territorio scritti difensivi a mezzo lettera raccomandata A/R, ivi compresa la richiesta di essere udito personalmente. La presentazione dell'opposizione da parte del verbalizzato sospende il procedimento sanzionatorio amministrativo sino all'emissione dell'ordinanza di cui al comma 7.
7. L'Ufficio del contenzioso della Regione Puglia sentito il parere della commissione di cui al comma 11, emette ordinanza di accoglimento della opposizione con conseguente archiviazione della pratica, ovvero ordinanza motivata di non accoglimento, determinando la somma dovuta per la violazione entro i limiti previsti dalla presente legge, con conseguente ingiunzione, nei confronti del trasgressore, di pagamento degli importi dovuti.
8. La Regione Puglia trasmette agli enti competenti la documentazione di rito ove risultino ulteriori sanzioni accessorie.
9. Il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica, con raccomandata A/R, all'interessato dell'ingiunzione di pagamento. In caso di mancato pagamento nel termine prescritto, la Regione Puglia procede alla riscossione forzata. L'ingiunzione del pagamento costituisce titolo esecutivo e avverso essa è proponibile opposizione al giudice di pace competente per territorio. L'atto con cui è proposta l'azione davanti al competente tribunale deve essere anche notificato al Servizio regionale del contenzioso che ha emesso l'ordinanza di ingiunzione per la rappresentanza e difesa in giudizio. In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è diventata esigibile.
10. Presso il competente servizio regionale è istituito un apposito casellario per la conservazione di schede nominative relative ai procedimenti sanzionatori di cui alla presente legge, al fine dell'esatta quantificazione dell'illecito amministrativo e della graduazione delle sanzioni.
11. Nell'ipotesi di cui al comma 6, presso il competente servizio regionale è istituita una commissione per il contenzioso, composta:
 - a) dal responsabile del competente servizio regionale, che la presiede;
 - b) da un esperto in materia di legislazione venatoria, laureato in Giurisprudenza, nominato dalla Regione Puglia;
 - c) dal responsabile dell'Ufficio del contenzioso regionale;
 - d) dal funzionario tecnico del Settore di vigilanza regionale, che svolge le funzioni di segretario della commissione.
12. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal presidente della Regione Puglia e i relativi

proventi sono incamerati dalla stessa e confluiscono interamente su apposito capitolo del bilancio di previsione, avente per oggetto: "Progetto finalizzato alla tutela e vigilanza del territorio per la conservazione della fauna selvatica, da attuarsi da parte degli agenti faunistici dipendenti della Regione Puglia e dalle guardie venatorie volontarie.

Art. 49. Procedimento sanzionatorio penale

1. In caso di violazione della norma di cui all'articolo 45, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria redigono verbale di infrazione e/o di sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, trasmettendoli entro quarantotto ore, unitamente alla notizia di reato, alla procura della Repubblica competente per territorio, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.
2. Una copia del verbale di infrazione deve essere trasmessa all'Amministrazione regionale, con le modalità e i termini di cui all'articolo 48.
3. Qualora la notizia di reato venga verbalizzata dalle guardie volontarie che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, le stesse devono recarsi, immediatamente, alla più vicina sede di autorità di polizia giudiziaria e presso l'Amministrazione regionale, a cui consegneranno copia del verbale per il seguito di competenza.
4. L'originale del verbale è trasmesso all'Amministrazione regionale con le modalità e i termini di cui all'articolo 48.
5. L'Amministrazione regionale, ad acquisizione del verbale di cui ai precedenti commi, procede alla iscrizione del trasgressore nell'apposito casellario di cui all'articolo 48.
6. Ove sia prevista, nei casi di cui ai commi precedenti, anche la sanzione amministrativa, l'Amministrazione regionale richiede all'Autorità giudiziaria se sussiste connessione obiettiva tra la sanzione amministrativa e quella penale, ai fini della non attivazione del procedimento sanzionatorio.
7. A emissione della sentenza definitiva da parte dell'Autorità giudiziaria, è fatto obbligo a quest'ultima di trasmettere all'Amministrazione regionale copia della sentenza per i successivi provvedimenti di competenza.
8. Nel caso non sussista connessione obiettiva, l'Amministrazione regionale attiva le procedure del procedimento sanzionatorio amministrativo di cui all'articolo 48.

CAPO VI

Disposizioni Finanziarie

Art.50. Tasse di concessione regionale

1. Per conseguire i mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei fini previsti dalla presente legge, è istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.
2. La tassa di concessione regionale di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.
3. L'importo della tassa di concessione regionale per il rilascio o il rinnovo della licenza è pari al 50 per cento dell'importo vigente della tassa di concessione erariale per il rilascio o il rinnovo annuale della licenza di caccia di cui al numero 26, sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) e successive modificazioni.

4. Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionali, si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello di rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio o rinnovo della licenza, conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia. Nel caso in cui i versamenti vengono effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.
5. La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia prima dell'inizio della stagione venatoria.
6. La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.
7. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
8. Sono altresì assoggettati al pagamento di tasse di concessione regionale, da effettuare entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono:
 - a) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica di allevamento o allo stato naturale;
 - b) le aziende faunistico-venatorie;
 - c) le aziende agri-turistico-venatorie;
 - d) gli appostamenti fissi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6.
Il versamento è effettuato a mezzo bonifico bancario, su conto corrente intestato alla tesoreria unica della Regione Puglia.
9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tasse di concessione regionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e successive modifiche e della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994) da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sono stabilite nella seguente misura:
 - a) abilitazione venatoria - tassa di rilascio: euro 50;
 - b) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - tassa di rilascio: euro 557; tassa annuale: euro 557;
 - c) centri privati di riproduzione di fauna di allevamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) - tassa di rilascio: euro 557; tassa annuale: euro 557;
 - d) aziende faunistico-venatorie per ogni ettaro o frazione di esso - tassa di rilascio: euro 12,50; tassa annuale: euro 12,50;
 - e) autorizzazione di appostamento fisso ai sensi dell'articolo 19, comma 6, per ogni anno - tassa di rilascio: euro 112; tassa annuale: euro 112.
10. A carico delle aziende agri-turistico-venatorie rimane confermata la tassa di concessione in euro 5,20 per ettaro per il rilascio e/o il rinnovo annuale.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito rinvio al d.lgs. 230/1991 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 51. Riparto dei proventi delle tasse regionali

1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento da adottarsi precedentemente alla approvazione del calendario venatorio, utilizza l'80 per cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno, per gli adempimenti previsti dalla presente legge.
2. La destinazione delle somme di cui al comma 1, in rapporto ai territori degli ATC individuati dal Piano faunistico venatorio regionale, sarà effettuata secondo i seguenti parametri:
 - a) 20 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti sul territorio di ciascun ATC;
 - b) 40 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale di ciascun ATC;
 - c) 40 per cento in rapporto all'estensione di territorio di ciascun ATC sul quale sono stati istituiti ambiti protetti riguardanti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione.
3. La ripartizione del rimanente 20 per cento dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse regionali sarà effettuata secondo i seguenti parametri:
 - a) il 6 per cento per la gestione del fondo di tutela istituito per la prevenzione e per gli indennizzi relativi ai danni non altrimenti risarcibili e i cui residui annuali sono cumulabili nelle annate successive;
 - b) il 4 per cento per spese proprie inerenti la stampa del calendario venatorio, tesserini regionali e materiale didattico-divulgativo inerente le finalità della presente legge;
 - c) il 10 per cento da destinare agli osservatori faunistici territoriali e centri territoriali di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà per le loro attività, come da previsioni riportate nella presente legge.
4. Gli importi introitati, relativi alla quota di cui al comma 1, sono utilizzati dalla Regione Puglia, anche mediante apposita convenzione con gli ATC e le province con obbligo di rendicontazione annuale, così come stabilito da programma venatorio annuale, secondo la seguente ripartizione:
 - a) 15 per cento, quale contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata di cui all'articolo 34 e salvaguardia degli habitat, di cui all'articolo 7, comma 14, lettera b);
 - b) 20 per cento, quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dall'attività venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori caccia programmata;
 - c) 30 per cento, per gestione zone protette di iniziativa pubblica di cui agli articoli 8, 9, e 10 per tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione, sostegno alle attività di vigilanza volontaria sulla base di specifici progetti;
 - d) 20 per cento, quale contributo per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette all'ambientamento delle stesse, suddiviso per ogni ATC;
 - e) 15 per cento, per spese riguardanti le attività delle commissioni esami per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e attività dei revisori dei conti degli ATC.
5. Agli impegni di spesa e alle relative liquidazioni provvede con propri provvedimenti la Giunta regionale in sede di approvazione del programma venatorio annuale.

Art. 52. Istituzione del fondo di tutela per la protezione agro-zootecnica

1. Per far fronte alle misure di prevenzione e ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo nonché al pa-

trimonio zootecnico dalla fauna selvatica stanziale e dall'attività venatoria, è costituito a cura della Regione Puglia un fondo destinato alla prevenzione e agli indennizzi, al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui agli articoli 50 e 51, comma 3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica.

2. Il risarcimento per danni provocati nei territori destinati a gestione privatistica: aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione fauna selvatica allo stato naturale, zone addestramento cani e per le gare cinofile, è a totale carico degli organismi preposti alla gestione.

Art. 53. Norme finanziarie

1. I tributi disciplinati nella presente legge confluiscono in apposito capitolo di bilancio di entrata e sono utilizzati, per gli scopi di cui alla presente legge, mediante iscrizione negli appositi collegati capitoli di spesa. Tali somme potranno essere ulteriormente integrate dalla Regione Puglia nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio o a seguito di finanziamenti o contributi comunitari.
2. Le somme introitate a seguito dell'irrogazione di sanzioni sono iscritte in apposito capitolo di entrata di nuova istituzione nel bilancio regionale autonomo di previsione, titolo 3, tipologia 202, categoria 01, e sono destinate, previa iscrizione in nuovo collegato capitolo di spesa, missione 16, programma 02, titolo 1, alle attività di formazione e aggiornamento degli agenti e delle guardie volontarie di cui all'articolo 41.
3. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono eventuali finanziamenti dell'Unione europea, statali o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle normative vigenti.

CAPO VII

Norme Transitorie Finali. Tassidermia e Imbalsamazione

Art. 54. Zone protette ex lege 157/1992

1. Gli ambiti protetti, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura sono riportate nel piano faunistico regionale e la loro gestione rimane di competenza della Regione Puglia o di ente appositamente delegato.
2. La tabellazione di altri ambiti che indicano un divieto deve adeguarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, ai sensi dell'articolo 7, comma 4.

Art. 55. Disposizioni transitorie sulle aziende faunistico-venatorie. Trasformazione in aziende agro-turistico-venatorie

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalla Regione Puglia ai sensi della precedente normativa restano confermate sino alla scadenza della concessione, sempre che la loro istituzione non sia in contrasto con le disposizioni della presente legge. Dette concessioni sono disciplinate dal relativo regolamento regionale.
2. A richiesta del concessionario, la Regione Puglia può trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agriturismo-venatorie, sentito il parere del Comitato tecnico regionale, se non in contrasto con la presente legge.

Art. 56. Tassidermia e imbalsamazione

1. L'attività di tassidermia e imbalsamazione nonché la detenzione o il possesso di preparazione tassidermiche e trofei è disciplinata dal regolamento regionale 3 ottobre 2001, n. 7.

Art. 57. Riconoscimento regionale delle associazioni venatorie

1. In deroga a quanto sancito dagli articoli 5 e 26, le associazioni venatorie riconosciute dalla Regione Puglia partecipano alla composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale e concorrono alla composizione delle commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio e degli organismi di gestione degli ATC. Le associazioni venatorie costituite per atto pubblico possono richiedere il riconoscimento alla Regione Puglia se:
 - a) hanno finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
 - b) hanno ordinamento democratico e possiedono una stabile organizzazione a carattere regionale con adeguati organi periferici;
 - c) dimostrano di avere un numero di iscritti non inferiore a un dodicesimo dei cacciatori residenti nella Regione Puglia, producendo libro soci firmato e timbrato dal legale rappresentante.
2. Le associazioni di cui al comma 1 sono riconosciute con decreto del presidente della Giunta regionale, su istanza documentata dell'interessato.

Art. 58. Abrogazioni e/o rinvio a norme esistenti

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge speciale cessano di avere applicazione le norme della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), della legge regionale 29 luglio 2004, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria") e ogni altra normativa in contrasto con la presente legge.
2. Restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, limitatamente all'annata venatoria 2017/2018, il programma venatorio regionale e il calendario venatorio regionale sono redatti, approvati e attuati ai sensi della precedente normativa.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e quelle delle leggi citate con la presente normativa. I regolamenti attuativi della presente legge sono emanati, ovvero sono confermati dalla Regione Puglia nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della stessa.
5. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85 (Norme in materia di armi per uso sportivo) e all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati) è soppresso.

6. Le guardie venatorie volontarie esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge in materia di caccia a norma dell'articolo 41, comma 2, lettera b).
7. Le autorizzazioni di cui all'articolo 32, comma 3 e rilasciate ai sensi della precedente normativa sono revocate se in contrasto con quanto sancito dalla presente legge.

Nozioni di Cinofilia Venatoria Caccia con il cane e cane da caccia



Potersi sentire particolarmente soddisfatti e realizzati nella caccia spesso dipende proprio dalla forma in cui si esercita.

La caccia in forma vagante si esercita con il cane o senza cane. Per forma vagante si intende appunto il vagare sul territorio in cerca di selvaggina cacciabile.

L'utilizzo del cane da caccia deve indurre a delle riflessioni che vanno oltre la mera attività venatoria.

- a. Il cane da caccia necessita di un luogo dove vivere, sufficientemente ampio; poco si presta a vita da appartamento.
- b. Il cane esiste anche quando il proprietario decide di andare in vacanza; non sempre gli alberghi sono in grado di ospitare il vostro fedele amico.
- c. Sulla base dell'istintività non si compra un cane, soprattutto da caccia; è indispensabile conoscerne le caratteristiche peculiari (conformazione morfologica e standard di lavoro).
- d. Oltre alle caratteristiche appena citate il cane da caccia ha anche particolarità riferibili alla genealogia; esiste un Ente apposito per tenere la registrazione dei dati di tutti i cani iscritti ai Libri genealogici: E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana).

Cane da caccia ausiliario dell'uomo

La selvaggina, sia essa da pelo (lepre, cinghiale, cervo, capriolo) o da penna (fagiano, coturnice, pernice rossa, beccaccia, starna, quaglia, ecc.) ha in sé una caratteristica peculiare datale da madre natura: l'istinto. E' attraverso l'istinto che riesce a sopravvivere al predatore. Basti pensare alla lepre, al modo che utilizza per far perdere la propria usta allorquando va al covo, attraverso l'utilizzo, durante il percorso che effettua dal luogo di pastura (dove mangia) al luogo di messa al covo, di passaggi non lineari e rettilinei ma ripetuti sullo stesso territorio, intersecati e aggrovigliati, tali che solo un altro animale dotato di particolari caratteristiche d'olfatto può districare. Il cane, per l'appunto, è dotato di queste particolari caratteristiche. I cani, infatti, nella ricerca della selvaggina, riescono a percepire le particelle olfattive lasciate sul terreno attraverso un sensore anatomico microsfrom (microolfatto) per i cani da seguita, telesfrom (teleolfatto) per i cani da ferma.

Questo sensore anatomico riesce a tradurre le particelle olfattive lasciate sul terreno, sugli arbusti e sull'erba dal passaggio della selvaggina, in stimoli percettivi che creano eccitazione nel cane e ne provocano l'emissione di voce per il cane da seguita o l'irrigidimento caratteristico dei cani da ferma.

Mai l'uomo, stante la propria conformazione naturale, potrebbe, in alcuna maniera arrivare a tanto per cui necessita di un traduttore.

Il cane da caccia, oltre che un fedele amico, è l'ausiliario più efficace dell'uomo poiché gli consente di raggiungere l'obiettivo dell'incontro con il selvatico, in maniera classica ed esaltante.

Addestramento del cane da caccia

Allevare il proprio cane non significa solo fornirgli l'alimentazione quotidiana ma anche l'addestramento costante in giovane età e l'allenamento quando il soggetto è ormai maturo.

E' fondamentale educare il cane all'obbedienza, senza per questo togliergli l'iniziativa naturale.

Le qualità naturali di un cane difficilmente vengono alterate da un'educazione anche se energica. I risultati in caccia o in prova dipendono dalle doti naturali del cane, dalla sua "maneggevolezza" e dalla coesione tra l'animale ed il cacciatore.

La convinzione radicata nei "vecchi" cacciatori che il cane deve svolgere la propria azione nella

ricerca del selvatico qualsiasi esso sia, facendo riferimento solo alle proprie doti naturali, si scontra oggi con le esigenze di una caccia specializzata.

La legislazione italiana in materia di caccia impone l'utilizzo di un ausiliario creanzato. Tale termine deriva da una cultura cinofila francese (creancè) che impone il rispetto della selvaggina non cacciabile con il cane utilizzato (es.: il segugio da lepre deve rispettare la selvaggina alata e quella da pelo).

Classificazione delle razze canine da caccia

La classificazione dei cani avviene, solitamente, per razza, ma esiste un altro modo per distinguerli, cioè evidenziando quelle caratteristiche particolari di cui il cane da caccia è dotato e che esprime nell'attività venatoria.

E' molto importante conoscere le classificazioni secondo tali caratteristiche, soprattutto per il cacciatore neofita, perché ciò aiuta nella scelta della forma di caccia che s'intende praticare.

A tal fine si distinguono:

- **cani da ferma;**
- **cani da cerca e riporto;**
- **cani da seguita o segugi;**
- **cani da tana o terragnoli;**
- **cani da traccia sulla pista di sangue.**

Cani da ferma

Il cane da ferma guidato dall'istinto e dall'olfatto, incrocia il terreno cercando la selvaggina che, astutissima, intuendo il pericolo, tenta di far perdere le proprie tracce "pedonando", correndo attraverso le erbe e gli arbusti, cercando riparo e salvezza.

Il cane sente la selvaggina e quando l'infalibile senso dell'odorato gli dice che essa è vicina, avanza pianissimo e si arresta in posa statuaria, immobile ferma l'animale selvatico cercato e sentito.

Ogni razza da ferma possiede caratteristiche di lavoro proprie o simili ad altre; l'E.N.C.I. (Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana) le ha codificate attraverso la formulazione di standard di lavoro. Per standard di lavoro s'intendono le caratteristiche peculiari espresse nell'attività venatoria o in prova pratica di lavoro di ogni singola razza.

Le razze da ferma si suddividono in tre gruppi:

- a. continentali italiani;
- b. continentali europei;
- c. inglesi;

Le razze da ferma continentali italiane:

Spinone italiano, Bracco italiano;

Le razze da ferma continentali europee:

Epagneul Breton (Francia), Kurzhaar o Bracco tedesco (Germania), Drathaar (Germania), Griffone francese (Francia), Bracco ungherese o Vista (Ungheria).

Le razze da ferma inglesi: Setter inglese (Inghilterra), Pointer (Inghilterra), Setter Irlandese (Irlanda), Setter Gordon (Scozia).

Cani da cerca

Sono denominati "da cerca" tutti quei cani che fondano la loro azione principalmente alla ricerca della selvaggina.

Essi passano in rassegna minuziosamente il terreno e trovano la passata del selvatico e la defilano con estrema spigliatezza fino al luogo dove il selvatico si è accovacciato, lo frullano e lo scovano (frullare = mettere in volo).

Costituiscono, perciò, l'anello di congiunzione ideale fra cani da ferma e cani da seguita.

Sono cani che nella loro azione devono essere in stretto contatto con il cacciatore quasi con un'obbedienza passiva ed entro la distanza massima di 30 metri per dare al cacciatore la possibilità, una volta frullato il selvatico, di imbracciare il fucile, mirare e sparare.

Si è soliti pensare che i Cockers e gli Springers siano cani da riporto ma ciò non corrisponde alla realtà. Questi cani, tuttavia, imparano facilmente a riportare la selvaggina morta in modo estremamente corretto perché possiedono l'istinto del riporto, essendo stati utilizzati per questo scopo nel loro paese d'origine.

Tra le razze conosciute ed utilizzate in Italia vi è lo Springer spaniel e il Cocker spaniel.



Cani da riporto

Si ritiene che tutti i cani continentali posseggano l'istinto del riporto. Le razze inglesi invece, non hanno la stessa indole, tuttavia, se educati al riporto, i cani da cerca e da ferma riescono ad acquisire tale caratteristica.

Nel nostro continente e nelle prove pratiche di lavoro è richiesta l'attitudine al recupero e al riporto della selvaggina morta al cacciatore.

Giova ricordare che esistono delle razze di cani che sono impiegate solamente per il riporto poiché, essi hanno questa indole naturale: sono i Retrievers.

I più conosciuti cani da riporto sono: il Labrador retriever e il Golden retriever.



Cani da seguita

I cani da seguita o segugi costituiscono certamente, tra le razze conosciute, dopo i levrieri, quella più antica. Sono cani resistenti alla fatica, forti e di una certa rusticità, che si adattano molto bene a tutti i terreni, sia in montagna sia in pianura.

La vocazione del cane da seguita è di cacciare la selvaggina da pelo (lepre, volpe capriolo, cervo, daino, mufone e cinghiale).

L'azione di caccia del cane da seguita si basa su 4 azioni ben definite:

- 1^ fase – **cerca ed incontro con la passata**
- 2^ fase – **accostamento**
- 3^ fase – **scovo**
- 4^ fase – **seguita.**

Nella fase di cerca il cane passa in rassegna il terreno con accortezza, stile e tanta passione; reperita la passata la defila con particolare metodo avvinto ad essa ed arriva al covo. Lo scovo è l'azione risolutiva, ne consegue l'inseguimento o seguita. Essa è esaltante poiché il cane esprime tutta la sua sagacia.

Le razze da seguita più conosciute ed utilizzate sono: segugio italiano a pelo forte, Segugio italiano a pelo raso, belga, beagle-harrier, petit griffon vandeens (Vandeani), Griffone nivernese, Bruno del Giura (tipo "bruno" e tipo "Sant'Uberto", l'ariegeois, porcelaine, l'angolo francese de petite venerie, istriano o segugio dell'Istria).



Cani da tana

Sono cani impiegati per stanare la selvaggina (mammiferi) dalla tana.

Essi sono condotti in prossimità di una tana (quasi esclusivamente di volpe), fatti entrare ingaggiano un combattimento tale da costringere la preda alla fuga, e successivamente cacciata e uccisa o inseguita da cani da seguita.

La conformazione morfologica è così ben strutturata che permette loro, nei combattimenti all'interno della tana (quando cioè la volpe non sceglie la fuga, ad esempio per difesa della prole), di risultare quasi sempre vincenti.

Le razze conosciute e più impiegate in Italia sono: Deutsche Jagd terriers (pelo liscio e pelo ruvido), Airedale terrier, Bassotti standard (normali) a pelo raso e a pelo ruvido.



Nozioni di Zoologia Applicata alla Caccia

Cani da traccia sulla pista da sangue

Sono cani impiegati per il recupero della selvaggina ferita e in forma esclusiva per gli ungulati (capriolo, cervo, daino, cinghiale),

Essi, a differenza dei segugi, oltre ad inseguire la selvaggina da pelo, riescono a seguire le vestigia del selvatico anche dopo il ferimento.

E' risaputo che spesso il selvatico ferito non emette più particelle olfattive per cui i segugi non riescono a mantenere la seguita e perdono la preda. Il cane da traccia o da sangue, dopo particolare addestramento, oltre che per dote naturale, riesce a continuare la fase di seguita sull'effluvio emesso dalle gocce di sangue perse sul terreno o sugli arbusti permettendo il recupero a distanza dal luogo di ferimento, certamente fuori della portata di altri cani e del cacciatore stesso.

Sono cani consigliabili a coloro che amano la caccia di selezione o caccia all'aspetto. E' tuttavia utile anche a chi pratica la caccia agli ungulati con i cani da seguita.

Quelli più conosciuti sono: Hannoverischer schwisshund (segugio di Hannover), Bayerischer Gerbirgsschwesshund (segugio da montagna bavarese), Chien de St. Huberth (bloodhound).



Zoologia Applicata alla Caccia

Che cos'è la biologia?

E' la scienza che studia gli organismi viventi.

Che cos'è la zoologia?

E' un ramo delle scienze naturali che ha per oggetto lo studio degli animali.

Che cos'è l'ornitologia?

Parte della zoologia che studia gli Uccelli.

Che cos'è la mammologia?

Parte della zoologia che studia i Mammiferi.

Che cos'è l'habitat?

L'habitat è il luogo le cui caratteristiche fisiche e abiotiche possono permettere a una data specie di vivere, svilupparsi, riprodursi.

Gli ambienti più comuni esistenti in Italia, si definiscono:

- a. **acquatici:** caratterizzati dall'esistenza di acque più o meno profonde ove vivono palmipedi e trampolieri (es. moretta, moriglione, marzaiola, pettegola, piviere dorato, frullino, ecc.), nonché i rallidi (folaga, gallinella d'acqua e porciglione);
- b. **paludosi:** caratterizzati dalla presenza naturale di acque dolci o salmastre o artificiali in conseguenza di particolari coltivazioni (es. risaie), abitati, anch'essi, da palmipedi, trampolieri e rallidi;
- c. **di macchia mediterranea:** caratterizzati dall'esistenza di piccoli arbusti ed alberi, con fitto sottobosco sempreverde, in cui vive il merlo, il tordo, la tortora, il colombaccio, la starna, la lepre, il coniglio selvatico, il capriolo, il cinghiale, ecc.;
- d. **boscosi o forestali:** caratterizzati dall'esistenza di alberi di alto e medio fusto con fiorente sottobosco, ove vivono (zona delle Alpi) il fagiano di monte, il gallo cedrone, il camoscio, il capriolo, il cervo, ecc.;
- e. **a prato e coltivati:** caratterizzati da estese pianure, ove vivono l'allodola, la calandra, la quaglia, la starna;

Cosa s'intende per fauna?

Il complesso di tutte le specie animali viventi in piena libertà che trovano le condizioni più adatte alla loro esistenza in una data regione per il clima, per la pastura, per l'abbondanza d'acqua e di vegetazione e per altri fattori congeniali alle loro esigenze.

La fauna, come abbiamo avuto modo di precisare, si divide in stanziale e migratoria.

La stanziale è quella che vive permanentemente nello stesso territorio, ove si riproduce e conclude il suo ciclo biologico.

La migratoria è quella che compie spostamenti periodici da zone dove essa si riproduce (aree di nidificazione), verso al tre dove trascorre la restante parte dell'anno (aree di svernamento). Ciò comporta due spostamenti annuali: quello diretto verso i quartieri di svernamento (migrazione autunnale o passo) e quello di ritorno verso i luoghi di nidificazione (migrazione primaverile o ripasso).

Alcune specie (es. cervo, gazza, ecc.) sono definite erratiche perché parzialmente migratorie.

Altre specie, pur appartenendo alla fauna migratoria (es. merlo, germano reale, folaga) vivono e si riproducono nelle nostre zone ove trovano un ambiente ideale per la loro sosta e la riproduzione.

Cosa s'intende per equilibrio della natura?

In natura, com'è noto, la vita si svolge secondo rapporti primordiali, in uno stato di perfetto equilibrio.

Quando alcune condizioni che sostengono questi rapporti vengono a mancare, si verifica l'estinzione di specie sia animali che vegetali, oppure il mutamento di quelle specie più resistenti.

Per questa ragione la natura ha provveduto a dotare alcune specie di animali di mezzi di difesa, come il mimetismo (la muta del manto e del piumaggio, per confondersi con l'ambiente), come il cattivo odore della puzzola (che pone in disagio l'attaccante) o la sostanza nera della seppia (che viene espulsa al momento del pericolo, per sottrarsi alla cattura).

Tutti questi ed altri mezzi si sono sviluppati nel mondo vivente come necessità esistenziale, onde raggiungere quell'equilibrio che consente a tutti, ivi compreso l'uomo, di vivere e moltiplicarsi. L'equilibrio, così raggiunto, non deve essere modificato dall'uomo, ma preservato nel suo stesso interesse.

Che cosa è una specie animale?

L'insieme di individui con caratteristiche simili, che si possono riprodurre tra loro e i cui discendenti sono pure fecondi tra di loro.

Che cosa sono gli uccelli?

Animali a sangue caldo, con temperatura corporea sostanzialmente costante (omeotermi), dotati di ali e di piume.

Poche specie rientrano fra la fauna cacciabile, moltissime altre specie sono protette. Gli uccelli secondo il regime alimentare si distinguono in granivori, insettivori e carnivori.

Quali sono le penne più importanti?

Le penne delle ali, dette remiganti, che servono per volare; le penne della coda, dette timoniere, che servono per la direzione e la stabilità del volo, le penne che coprono la parte basale delle remiganti e delle timoniere, dette copritrici.

Che cos'è la muta degli uccelli?

Il fenomeno per cui negli uccelli le piume e le penne si rinnovano, generalmente in modo graduale e in determinati periodi dell'anno (es. autunno e primavera).

Per lo stesso fenomeno, i mammiferi perdono il pelo.

Che cosa sono gli acquatici?

Specie di uccelli che prediligono gli ambienti paludosi o comunque gli stagni, i laghi, i fiumi quali ad esempio: germano reale, alzavola, marzaiola, mestolone, codone, fischione, moriglione, moretta, canapiglia, frullino, beccaccino, chiurlo, pettegola, piviere dorato, combattente, pittima reale, folaga, gallinella d'acqua, porciglione.

Che cos'è la migrazione?

E' lo spostamento periodico di gruppi di animali da una regione ad un'altra con lo scopo di cercare condizioni climatiche favorevoli alla riproduzione ed alla alimentazione.

Generalmente le migrazioni comportano lo spostamento da nord-est verso sud-ovest nei mesi invernali (passo) ed il ritorno al nord con il sopraggiungere dei tepori primaverili (ripasso).

La fauna che dà luogo a tale fenomeno si definisce migratoria per differenziarla da quella stanziale, la quale, compie tutto il suo ciclo biologico (nasce, si riproduce e muore) nello stesso luogo.

Che cosa s'intende per correlazione fra selvaggina e ambiente?

E' la coesistenza delle specie animali e vegetali con l'uomo ai fini della reciproca sopravvivenza.

Periodo di passo degli uccelli migratori oggetto di prelievo venatorio.

SPECIE	PASSO AUTUNNALE	PASSO PRIMAVERILE
ALLODOLA (*)	ottobre-metà novembre	marzo-aprile
ALZAVOLA	metà agosto-novembre	marzo-aprile
BECCACCIA	metà ottobre-novembre	febbraio-metà aprile
BECCACCINO	agosto-novembre	febbraio-aprile
CANAPIGLIA	settembre-novembre	marzo
CESENA (*)	fino ottobre-metà dicembre	metà febbraio-marzo
CODONE	fine agosto-ottobre	marzo-aprile
COLOBACCIO (*)	ottobre	metà febbraio-marzo
COMBATTENTE (**)	agosto-settembre	metà febbraio-inizio maggio
FISCHIONE	fine agosto-novembre	metà febbraio-marzo
FOLAGA (*)	fine agosto-novembre	marzo-metà aprile
FRULLINO	settembre-ottobre	marzo-aprile
GALLINELLA D'ACQUA (*)	settembre-ottobre	febbraio-marzo
GERMANO REALE (*)	fine agosto-novembre	febbraio-marzo
MARZAIOLA (**)	fine agosto-ottobre	fine febbraio-metà aprile
MERLO (*)	metà settembre-gennaio	febbraio-marzo
MESTOLONE	fine agosto-ottobre	marzo-aprile
MORETTA (**)	metà ottobre-novembre	marzo-aprile
MORIGLIONE	settembre-novembre	marzo –metà aprile
PAVONCELLA	metà ottobre-novembre	marzo-metà aprile
PORCIGLIONE (*)	ottobre-novembre	aprile
QUAGLIA	agosto-ottobre	aprile metà-giugno
TORDO BOTTACCIO (*)	fine settembre-novembre	marzo-metà aprile
TORDO SASSELLO	metà ottobre-novembre	febbraio-marzo
TORTORA	metà agosto-settembre	aprile-maggio

(*) anche stanziale

(**) specie temporaneamente protetta in Puglia

Nozioni di Armi e Munizioni alla Caccia



Armi e Munizioni da Caccia – loro uso

Art. 13 legge 11 febbraio 1992 n. 157.

L'attività venatoria è consentita con l'uso dei fucili ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo o manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata, possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale. È consentito, altresì la caccia con l'uso dell'arco e del falco. Nella zona delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

I fucili da caccia si distinguono in tre categorie: a canna liscia, a canna rigata, a canne miste.

Fucili a canna liscia (o ad anima liscia)

Sono fucili che hanno la parte interna della canna perfettamente levigata, e sono:

- ad una sola canna;
- la doppietta (o il fucile a canne giustapposte o parallele);
- il sovrapposto (con canne disposte una sotto l'altra su un piano verticale);
- i semiautomatici.

Un fucile ad anima liscia è composto da tre parti principali:

canne;

sottocanna o asta;

calcio e bascula (o calcio cassa per fucili semiautomatici).

Canne

Le canne sono composte da tubi d'acciaio rettificati; per essere poste in commercio devono superare il "Banco di prova" italiano o europeo. Le canne sono provate alla pressione che può variare dai 900 ai 1200 Bar (Kg. per cmq). I fucili chiamati Magnum vengono provati a 1200 Bar.

Il Banco inoltre controlla tutta l'arma, dalla chiusura ai congegni di scatto e sicurezza rilasciando il relativo certificato (fig. 2).

Le canne possono essere fabbricate in diversi calibri, attualmente la nostra legislazione consente solo i seguenti: 12-16-20-24-28-32-36.

Il calibro 12 è il massimo, il 36 il minimo. Nei calibri 12 e 20 vengono, di solito, costruiti anche fucili chiamati Magnum con i quali si possono sparare cartucce più potenti.

Per calibro s'intende il diametro dell'anima cilindrica della canna utilizzando il seguente procedimento: fondendo una libbra di piombo (gr. 453 circa) e trasformandola in "n" sfere del diametro corrispondente alla misura dell'anima cilindrica; si stabilisce che il calibro del fucile corrisponde ad "n" (es. anima cilindrica del diametro 18,5: da una libbra di piombo si ricavano 12 sfere del diametro di 18,5 mm = calibro 12).

La lunghezza media delle canne di un fucile ad anima liscia varia dai 45 agli 80 cm. circa.

Il peso intorno a 1,500 Kg.



Nella culatta sono inseriti gli estrattori. Questi possono essere normali o automatici. I normali, monopezzo, sollevano i bossoli di quel tanto che consenta alle dita di estrarli dalle camere di scoppio e sono azionati da un piolo a doppia guida che li spinge durante la fase di apertura del fucile. Gli estrattori automatici (ejector) sono del tipo selettivo e proiettano con forza i bossoli sparati fuori dell'arma allorché quest'ultima viene aperta.

Il termine "selettivi" sottintende la capacità del meccanismo di espellere soltanto i bossoli vuoti e non le cartucce cariche.

Gli ejector vengono azionati dalle leve di armamento le quali, a loro volta, agiscono tramite molle di ritorno che possono essere a lamina o a spirale. Con i fucili dotati di estrattori automatici non bisogna mai tenere premuti i grilletti quando si chiude il fucile per riparlo, perché il meccanismo può venire seriamente danneggiato.

Nei fucili semiautomatici o a pompa l'estrattore è costituito da un'unghia articolata posta sulla testa dell'otturatore, ed il bossolo estratto viene espulso da un apposito piolo espulsore. I meccanismi di estrazione dei fucili a canne basculanti rigate e delle carabine di vario tipo non differiscono nella sostanza da quelli descritti per i fucili a canne lisce di analoga tipologia.

Le canne possono essere più o meno strozzate. La strozzatura è la differenza, in decimi di millimetro, tra il diametro interno della canna, subito dopo il raccordo con la camera di scoppio e il diametro misurato alla bocca della canna (vivo di volata).

L'identificazione della strozzatura avviene tramite asterischi o stellette impressi sulle singole canne in corrispondenza della camera (canna con strozzatura piena = 1 stelletta, canna cilindrico-perfezionata = 4 stellette; la canna cilindrica, invece, avente lo stesso diametro dell'anima anche in volata, reca il marchio CL).

La strozzatura non serve a portare i pallini più lontano, bensì a creare una rosata più compatta e omogenea e con dispersione più contenuta e, quindi, ad aumentare la concentrazione dei pallini sul selvatico, ma sempre nell'ambito del tiro utile.

Le canne più usate nei fucili moderni sono mediamente lunghe 70 cm. per il calibro 12 e 76 cm. per il calibro 12 Magnum.

Negli anni addietro si usavano fucili con canne parallele a "cani esterni", oggi in possesso di pochi "tradizionalisti".

Sottocanna o asta

L'asta o sottocanna, oltre a tenere insieme le canne e il calcio, permette, con la parte in metallo chiamata croce, l'armamento dei cani. Nei fucili con estrattori automatici nella croce ci sono le molle ed i congegni di scatto, che consentono l'estrazione automatica dei bossoli.



Bascula

È una parte molto importante del fucile. È un blocco d'acciaio temperato, oppure in ferro omogeneo cementato in superficie sul quale sono incernierate le canne basculanti.

Aperto l'arma, nella sottocanna o asta si aziona la leva di armamento del cane comprimendo la molla e arretrando il cane; la leva d'arresto incuneandosi nel dente del cane lo trattiene. Premendo il grilletto la leva



di arresto libera il cane che, spinto dalla molla, andrà a percuotere la capsula della cartuccia, provocando l'accensione della polvere e, quindi, lo sparo.

Calcio

Il calcio, costruito in legno, può avere diverse forme. E' necessario però prestare attenzione alla lunghezza, alla piega e al vantaggio.

La lunghezza del calcio è in rapporto alla lunghezza delle braccia e del collo del cacciatore.

Normalmente queste misure si determinano, con buona approssimazione, formando un angolo retto con il braccio e collocandovi all'interno l'estremità del calcio. Se in questa posizione la prima falange del dito indice si posa correttamente sul grilletto, allora la lunghezza è quella giusta.

La piega si può dire buona quando il cacciatore poggiando lo zigomo sul nasello del calcio vede bene il mirino.

Il vantaggio o deviazione è un'altra specifica importante del calcio e corrispondente allo spostamento dell'asse del calcio verso destra o sinistra. (Di solito gli spostamenti sono verso destra per cui un cacciatore mancino avrà difficoltà nella mira).



Fucili

Fucili semiautomatici:

I fucili semiautomatici a più colpi, che sono molto spesso ed erroneamente chiamati "automatici" (un'arma si definisce automatica quando è predisposta per il tiro a raffica), possono essere a canna rinculante o a canna fissa.

Nel primo caso, al momento dello sparo, le canne e l'otturatore arretrano nella cassa. L'otturatore espelle il bossolo, la canna libera la cartuccia posta nel serbatoio che, l'elevatore prima e l'otturatore poi, sospingono di nuovo in canna.

Nel secondo caso il loro funzionamento può avvenire utilizzando l'energia cinetica di rinculo dell'arma oppure azionati dal sistema a sottrazione di gas.

Attualmente i più usati sono questi ultimi in quanto offrono funzionalità importanti quali: maggiore velocità del ciclo di ripetizione, sensazione di rinculo nettamente inferiore anche con cariche forti, possibilità di sparare alternativamente cariche deboli e forti (senza dover preventivamente regolare l'anello freno) in quanto dotati di una valvola autocompensatrice di pressione. Nel semiautomatico a recupero di gas la canna, benché intercambiabile, è bloccata al castello e rimane fissa durante tutto il ciclo di ripetizione.



Ad una certa distanza dal vivo di volata, leggermente variabile a secondo dei modelli, sono di norma ricavati due ugelli che provvedono al prelievo dei gas (in misura trascurabile, circa lo 0,60%) immettendoli in un cilindro solidale alla canna e ad essa sottostante. La pressione dei gas in espansione all'interno del cilindro agisce su di un pistone che è libero di scorrere su un apposito stelo di acciaio e che va ad imprimere il moto d'asta di comando per l'otturatore. In tale modo l'otturatore si sblocca e può retrocedere vincendo la resistenza della molla di recupero.

Durante la corsa all'indietro, l'otturatore estrae il bossolo, che viene espulso tramite l'urto del fondello sul piolo espulsore, arma il cane e comprime la propria molla di recupero da cui verrà poi spinto in avanti per la continuazione del ciclo di sparo.

E' opportuno ricordare che la vigente legislazione limita l'uso dei semiautomatici a solo tre colpi: uno in canna e due nel serbatoio.

Di solito un semiautomatico, a parte particolari esigenze, viene acquistato con una canna dotata di una strozzatura media (+++).

Attualmente la soluzione più pratica è costituita dalla canna dotata di strozzatori avvitabili in volata e quindi idonea per i tipi di caccia da praticare.

Fucili a ripetizione manuale "pompa":

Sono fucili a ripetizione manuale, identici ai semiautomatici, tranne l'automatismo del ciclo di ripetizione che si effettua manualmente tramite l'impugnatura scorrevole collocata sotto la canna e caoassiale al tubo serbatoio.

L'impugnatura sotto la canna provvede, tramite l'asta di comando a sbloccare l'otturatore dalla chiusura.

L'otturatore scivola su apposite guide con il moto impressogli dalla mano tramite la manopola di comando.



Fucili misti – combinati:

Sono fucili con canne diverse. Di solito a canne basculanti sovrapposte, lisce e rigate, per l'impiego della cartuccia a palla.

I più noti sono:

- il Billing: una canna è liscia e l'altra rigata;
- il Drilling: due canne lisce e una rigata.

I "combinati", per la loro peculiare caratteristica possono essere assemblati diversamente.



Fucili "slug":

Termine inglese per definire i fucili a canna liscia concepiti per il tiro a palla e palletoni (slug-gun). Doppiette e sovrapposti, semiautomatici e pompa dotati di canne "slug", ultimamente ben diffusi per la caccia al cinghiale. Sono fucili a canne lisce, completamente cilindriche, con canne più corte della norma (di solito 60 cm. per basculanti e 50-56 cm. per i semiautomatici e

pompa) con tiro utile intorno ai 60 mt.

Fucili a canna rigata:

Semiautomatici a action manual (bolt action), sono fucili le cui pareti interne della canna presentano delle rigature allo scopo d'imprimere al proiettile un movimento rotatorio intorno al proprio asse.

La rigatura può essere elicoidale oppure progressiva. Quest'ultima, può essere destrorsa o sinistrorsa, a seconda dell'andamento delle righe.

Il calibro minimo consentito non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40.



Carabine: Semiautomatiche somigliante a “arma automatica”, di cui alla categoria B7 dell'allegato 1 della Direttiva Europea 91/4777 CEE. La nuova legge dispone che, anche se camerate e calibri da caccia, non rientrano più in tale novero, questo significa che tali armi non possono più essere utilizzate per l'attività venatoria.

Flobert: Altri tipi di fucili consentiti per la caccia sono quelli comunemente detti Flobert. Sono quelli ad anima liscia, monocanna, doppiette, sovrapposti, semiautomatici di calibro 6 mm o 9 mm. a percussione anulare o mm. 8 a percussione centrale. Questi fucili possono essere usati sia con cartucce a pallini sia con cartucce a palla dato che la loro canna è ad anima liscia.

Serbatoi-Caricatori: sul terreno di caccia le armi devono essere limitate a tre colpi complessivi, compreso quello in canna, solo i fucili a canna rigata (c.d. Carabine) a ripetizione **semiautomatiche**, possono avere un serbatoio o caricatore di cinque colpi (complessivamente potrà sparare sei colpi) nella caccia al cinghiale. Fucili con canna ad anima rigata a **funzionamento non semiautomatico** (c.d. carabine a leva e bolt action) per qualunque tipologia di caccia, contenente nel caricatore **anche più di cinque colpi**, che incontrano come **unico limite il numero massimo di cartucce previste dalla casa costruttrice**.

Serbatoi: i serbatoi fissi inamovibili, di capacità superiore a cinque cartucce di armi lunghe qualificate da tiro per uso sportivo, essendo parte integrale dell'arma stessa non devono essere denunciate separatamente.

Armi vietate: sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dalla legge, ad esempio: armi ad aria compressa, armi a canna rigata dal calibro non consentito, carabina di tipo B7, le pistole, le balestre, le fionde, tagliole, lacci, bocconi avvelenati.

Analisi del fenomeno dello sparo

Premendo il grilletto si libera il cane. Quest'ultimo propulso dalla molla con notevole velocità, colpisce la testa del percussore la cui punta smussata colpisce a sua volta la superficie esterna dell'innesco (capsula) della cartuccia determinando l'accensione dell'innesco stesso. L'accensione che si verifica immediatamente con una fiammata veloce provoca, fuoriuscendo dai forellini della capsula, l'accensione della polvere sviluppando così una grande quantità di gas a temperatura elevatissima.

Questi gas producono dentro la canna dell'arma un'alta pressione la quale spinge il proiettile per tutta la lunghezza della canna, facendogli acquisire forte velocità, velocità che il proiettile mantiene anche dopo essere uscito dalla volata dell'arma.

Quando il proiettile è costituito da una palla singola, come avviene nelle armi rigate, la pressione dei gas agisce direttamente sulla base della palla, essendo questa, già sufficiente ad effettuare una

tenuta stagna all'interno della canna. Se invece il proiettile è formato da uno sciame di pallini, questa funzione di tenuta e di trasmissione del movimento deve essere affidata al borrhaggio, cioè ad un elemento interposto tra polvere e pallini per agire da stantuffo.

A tutte le manifestazioni di balistica interna è strettamente legato il fenomeno del rinculo. La forza propulsiva che trae origine dalla pressione agisce in tutte le direzioni, ed in egual misura sulla carica e sul fondello della cartuccia: quindi sulla culatta e su tutto il fucile.

I pallini presenti in una cartuccia seguono una numerazione per distinguerne il diametro di ciascuno. Tale numerazione parte dal numero “00” per indicare i pallini più grossi, fino ad arrivare al numero “12” per i pallini più piccoli. In una cartuccia calibro 12 contenente pallini n° 10 e quindi di diametro mm. 1,9 sono presenti circa 25 pallini per grammo (può variare di poco secondo la densità del piombo) per cui, se la cartuccia è di 36 grammi, avremo circa 1820 pallini. Il tiro utile (o portata), sempre riferito ad un calibro 12, oscilla dai 35 metri (piombo n° 10) ai 40 metri o poco più (piombo n°2).

Diversa invece è la gittata, soprattutto se riferita a tiri sconsiderati e quindi pericolosi per l'incolumità delle persone.

I pallini numero 10, il cui diametro, come abbiamo detto, è di mm. 1,9, possono superare i 150 metri di gittata, ed a quella distanza sono ancora in grado di accecare un uomo.

I pallettoni, che hanno un diametro maggiore, possono, invece superare i mille metri e quindi, a quella distanza, ancora produrre lesioni di notevole gravità. E' bene quindi avere sempre presente la differenza tra tiro utile e gittata, perché essa è fondamentale sia per gli effetti che vogliamo ottenere a caccia, sia per la sicurezza. La velocità dei pallini all'uscita della canna è di circa 400 m/s.

Nelle cartucce a palla, all'interno del bossolo, è contenuta la polvere e nella parte alta la palla o il proiettile. Il tiro utile di un fucile a canna rigata va dai 200 ai 300 metri, mentre la gittata va dai 2000 ai 3000 metri.

Nel caso si spari in direzione di strade, cascinali, persone, animali o cose, si dovrà rispettare una distanza di 150 metri. Impiegando cartucce a palla unica la distanza dovrà essere una volta e mezzo la gittata.

Nella caccia ad un selvatico bisogna evitare di sparare contro cespugli o macchie di vegetazione che potrebbero nascondere la presenza di persone, evitare, altresì, di sparare nella direzione di persone che anche se distanti potrebbero essere colpiti da qualche pallino che devii dalla traiettoria prevista. E' necessario, inoltre, fare molta attenzione in caso di nebbia ed in ogni altro casi di scarsa visibilità, evitando di sparare ad altezza d'uomo.

Ed infine è utile ricordare che la legge prevede che i bossoli, siano essi metallici, di cartone o di plastica, devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

Per l'esercizio venatorio è consentito altresì l'uso dell'arco e del falco. E' necessaria, tuttavia, anche con questi mezzi la licenza di porto di fucile per uso di caccia.

Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da fuoco, l'arco e il falco, anche utensili da punta e taglio, atti alle esigenze venatorie.

Limite alla detenzione di armi comuni e munizioni:

Quando si acquista un'arma bisogna farne denuncia al commissariato locale di Pubblica Sicurezza territorialmente competente, o, se questo manchi, al comando dei Carabinieri. Si dovrà presentarne denuncia entro le 72 ore successive alla prima disponibilità dell'arma in base al luogo di detenzione, corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di vendita redatta dall'armeria o cessione del privato;
- originale della/e denuncia/e delle armi eventualmente detenute;

- se l'arma è acquistata da un privato allegare la fotocopia della denuncia del cedente.

La denuncia, entro le 72 ore dall'acquisto, è dovuta anche per i cacciatori contenente un numero di colpi superiori a 5 per l'armi lunghe a 15 per le armi corte; copia della denuncia ratificata dall'ufficio ricevente sarà restituita al denunciante.

Attualmente la quantità di armi che si possono detenere:

- tre armi comuni da sparo – caricatori max capienza 15 colpi per arma corta e 5 per arma lunga;
- sei armi per uso sportivo – caricatori capienza superiori ai 15 e 5 colpi, vanno denunciati;
- nessun limite per le armi da caccia – caricatori e/o serbatoi munizioni max 2 colpi, per ungulati 5;
- otto armi catalogate antiche.

La legge statale sulla caccia n.157/92 all'art. 21, lett. g) vieta “ il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed in custodia “. Quindi il trasporto di fucile da caccia da parte di persona titolare della relativa licenza di porto d'armi può avvenire liberamente a condizione che il fucile sia scarico e chiuso in apposita custodia.

Particolare attenzione si deve rivolgere alla custodia delle armi. La legge, infatti, riferendosi alla custodia impone “ ogni diligenza “ al titolare di armi nel custodirle. La Corte di Cassazione con recenti sentenze ha ritenuto “ non diligente “ la custodia di armi o munizioni non tenute fuori dalla portata dei bambini, o di armi lasciate anche temporaneamente dentro un'autovettura (anche per una breve sosta al bar) stabilendo che il titolare dell'arma “ deve essere sempre in condizione di impedirne la prensione da parte di chicchessia contro la sua volontà “.

Le cartucce detenibili per armi da caccia sono:

- a) fino al numero di 1.000 cartucce da caccia (caricate a munizione spezzata o pallini) la detenzione è libera ed il cacciatore non è soggetto ad alcun obbligo di formale denuncia;
- b) per un quantitativo di cartucce superiore alle 1.000 ma inferiore alle 1.500 unità è obbligatoria la denuncia di detenzione alla competente autorità;
- c) qualora il cacciatore voglia detenere una quantità di cartucce a munizione spezzata superiore alle 1.500 unità deve richiedere, preventivamente, al Prefetto competente la licenza di deposito.

Per le cartucce caricate a palla unica, sia per le armi a canna liscia che per quelle a canna rigata, nonché per le polveri da sparo, vige una disciplina diversa. Muovendo dalla considerazione di una maggiore pericolosità di tali tipi di munizioni la legge stabilisce l'obbligo della denuncia indipendentemente dalla loro quantità (anche una cartuccia o pochi grammi di polvere) e fino al tetto delle 1.500 unità o a 5 Kg di polvere. La polvere contenuta nelle cartucce viene considerata per il calcolo del quantitativo massimo detenibile da polvere da ricarica domestica delle munizioni. Per le armi comuni e/o sportive il numero è di 200 cartucce, superando tali limiti, la denuncia non è sufficiente ed occorre la licenza di deposito.

Manutenzione e pulizia delle armi da caccia: La prima norma da rispettare, quando si prende un'arma è quella di verificare che la stessa sia scarica volgendo le canne in zona di sicurezza. La manutenzione delle armi ha nella canna, sia liscia sia rigata, il suo punto focale. La pulizia e la corretta manutenzione di un'arma sono i presupposti indispensabili per assicurare alla stessa

lunga vita e per mantenere inalterata nel tempo la sua efficienza.

Vi sono cacciatori che hanno fucili vecchi di decine di anni e che, tuttavia, in virtù di un'accorta manutenzione e di una certa cura, sembrano nuovi. Ve ne sono altri, invece, che in pochi anni, se non in una sola stagione venatoria, riducono un fucile come un ferro vecchio.

Tutte le parti dell'arma richiedono di una costante e accurata manutenzione. A parte le canne che richiedono cure più assidue, le batterie o gli acciarini, gli scatti, gli estrattori, le chiusure, se trascurati.

Le ottiche: sono un dispositivo di puntamento il cui funzionamento è basato sul principio del telescopio rifrattore. Permette un ingrandimento dell'immagine e quindi una migliore acquisizione dei bersagli distanti; è solitamente dotato di un reticolo di puntamento regolabile in alzo (per compensare la traiettoria di caduta del colpo secondo la distanza) e in deriva (per compensare eventuali correnti ventose trasversali).

Caccia con l'arco: la caccia con l'arco è consentita soltanto per l'abbattimento di ungulati. Deve essere effettuata con l'arco di libraggio non inferiore a 45 libbre e con frecce auto frenanti nei tiri in elevazione e per i tiri non in elevazione. La lama deve avere una larghezza minima di mm. 22 e in ogni caso corrispondente a 145 gradi.

Caccia con il falco: per la caccia con il falco devono essere utilizzati solo esemplari riprodotti o allevati in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali alle direttive comunitarie e allo specifico regolamento regionale.

Il Regolamento regionale Puglia del 15 novembre 2017, n. 21:

il R.R. n. 21/2017 regola la caccia al cinghiale in forma collettiva previo attestato di idoneità tecnica, nei calibri minimi pari al 6,5 mm. per armi rigate e 20 per fucili ad anima lisci, nelle seguenti modalità:

- caccia in braccata in forma collettiva (squadra);
- caccia in girata in forma collettiva (gruppo);

Durante la caccia al cinghiale è vietato avere al seguito munizionamento spezzato.

Le armi possono essere dotate di strumenti di puntamento.

Norme generali di prudenza: nell'intraprendere una giornata di caccia è necessario assicurarsi che l'arma sia in perfetta efficienza, osservando in particolare che le canne non presentino rigonfiamenti o ammaccature anche lievi, e che i vari congegni non presentino difetti di funzionamento. Particolare attenzione andrà posta nell'esaminare l'integrità ed affidabilità della cinghia di trasporto dell'arma e delle magliette porta cinghi sull'arma.

La rottura della cinghia è infatti annoverata tra le cause più frequenti di incidenti. Quando il fucile è portato a spalla, sia che la cinghia si spezzi in alto, o in basso, l'arma cadendo all'indietro potrebbe provocare un colpo accidentale, con conseguenze nefaste. Per quanto sopra, indispensabile che l'arma sia portata a spalla con la cinghia e con il dispositivo di sicurezza manuale sempre inserito. Le operazioni di carico e scarico dell'arma, devono avvenire sempre con l'arma diretta in luogo sicuro, con le canne senza ostruzioni di sorta e con il dispositivo di sicura inserito. Durante l'attività di caccia, occorre attenersi alle regole di sicurezza come ad esempio:

- evitare di puntare l'arma a persone;
- l'arma deve essere sempre considerata carica;

- il fucile va trasportato con le canne appoggiate alla spalla verso l'alto;
- quando si scende da una pendenza le canne vanno dirette verso il basso;
- mai usare il fucile come bastone per esaminare cespugli o farsi strada;
- scavalcando un muretto, avere l'accortezza di scaricare prima l'arma;
- durante l'attraversamento di una folta vegetazione, tenere coperti con la mano i grilletti;
- il dito del grilletto va solo ed esclusivamente quando si deve fare fuoco; altrimenti va posizionato sempre fuori in condizioni di sicurezza;
- prima di sparare ad una preda, riflettere sulle condizioni di sicurezza, in particolare se le condizioni ambientali consentono una piena visibilità;
- nell'uso delle carabine, calcolare il tiro e la traiettoria balistica prima dello sparo al fine di evitare che la potenza della cartuccia, prosegui verso una zona abitata o verso persone, comunque che il tiro non provochi proiezioni anomali per effetti di rimbalzi;
- l'utilizzo di ottiche di puntamento ad ingrandimento variabile, richiede una certa attenzione nel tiro, infatti, si avrà cura che durante lo sparo si osservi una distanza di almeno cm. 8 tra la lente e l'occhio, pena, ferite importanti dovute al rinculo dell'arma.

Nozioni Su Tutela della Natura e Principi di Salvaguardia della Produzione Agricola



Tutela dell'Ambiente

Per il popolamento di un territorio quali e quanti sono i tipi di immissioni possibili?

Sono tre tipi: introduzioni, reintroduzioni, ripopolamenti.

- le introduzioni devono essere intese come immissioni di specie o razze geografiche estranee alla fauna originaria di una determinata regione. Per molteplici ragioni d'ordine biologico sono da evitarsi;
- le reintroduzioni devono essere intese come immissioni di animali in un'area ove la specie di appartenenza era da considerarsi autoctona sino alla scomparsa causata quasi sempre dall'azione dell'uomo;
- i ripopolamenti devono essere intesi come immissioni di animali in zone ove la specie è già presente in misura variabile con il fine di incrementare il numero di individui o per fini legati al consumismo venatorio e agli interessi economici ad esso collegati.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si può affermare che la pratica del ripopolamento debba essere quanto prima superata per far posto ad una gestione faunistico-venatoria basata sul prelievo oculato delle risorse faunistico naturali. Si dovrà tendere, pertanto, alla produzione naturale della fauna attraverso interazioni positive con l'ambiente.

Quali sono le principali cause che determinano la riduzione della densità animale in un determinato territorio?

La causa determinante è l'alterazione degli equilibri interni a ciascun ecosistema provocata dagli interventi dell'uomo.

Fra i più gravi vi sono:

- l'inquinamento dei suoli, dei fiumi, dei mari e dell'aria;
- l'uso di anticrittogamici, diserbanti, ecc.;
- l'apertura di cave, disboscamento, interventi su corsi d'acqua che amplificano le conseguenze degli agenti atmosferici (acqua, vento, ecc.);
- l'esercizio dell'attività venatoria. Un aggravio è determinato dall'attività illecita del bracconaggio;
- l'estensione della rete viaria capillare nelle campagne e l'aumento della circolazione di autoveicoli fuoristrada;
- lo sviluppo di incendi accidentali o, più spesso dolosi.

Sono compatibili la caccia, l'agricoltura e la tutela della natura?

La caccia e l'agricoltura sono due realtà operanti, seppure con diversi obiettivi, ma tutte e due incidono su un ambiente naturale.

Gli operatori agricoli possono svolgere un ruolo primario per la tutela dell'ambiente se coinvolti e incentivati nella gestione del territorio.

Alcuni interventi di miglioramento ambientale possono essere:

- la realizzazione di appezzamenti marginali di coltivazioni a perdere di miscele di graminacee e leguminose con semi di varietà precoci e tardive, al fine di consentire produzioni a scalare di sorgo, mais, orzo, frumento, ecc.;
- La messa a dimora di siepi di sorbo, biancospino, corbezzolo, ecc.;
- La realizzazione di strisce di terreno lasciate incolte, ai margini degli appezzamenti;
- L'irrigazione razionale;
- l'apposizione di sbarre a rastrelliera sui mezzi meccanici adatti per la falciatura;
- la non bruciatura delle stoppie e l'aratura autunnale delle stesse;

- iniziare le operazioni di falciatura dal centro dell'appezzamento per consentire alla fauna terragnola di allontanarsi e consentire così la salvezza dei giovani uccelli;
- la tutela e la protezione dei luoghi di riproduzione della fauna, i nidi e le tane.

Cosa s'intende per inquinamento atmosferico?

Ogni modificazione della normale composizione dello stato fisico e chimico dell'atmosfera dovuta alla presenza, nella stessa, di una o più sostanze tali da alterare le normali condizioni ambientali e la salubrità dell'aria tali da costituire pericolo.

Fatte salve le competenze dello Stato, a chi spetta la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico?

Alle Regioni che sono preposte alla formulazione dei piani di rilevamento e dei valori limite di qualità dell'aria, alla fissazione dei valori delle emissioni inquinanti, all'indirizzo e coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevamento degli inquinanti atmosferici, l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni.

Cosa s'intende per rifiuti?

Qualsiasi sostanza ad oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato "A" del Decreto legislativo 5/2/97, n. 22 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Come si classificano i rifiuti?

- Rifiuti urbani: sono tutti i rifiuti di origine domestica compresi quelli ingombranti ed i rifiuti assimilati a quelli domestici, ad esempio, i rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi, i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dalla pulizia delle spiagge, ecc.;
- Rifiuti speciali: sono a intendere i rifiuti provenienti da alcune attività produttive: artigianali, industriali, commerciali, agricole, agroindustriali; i rifiuti derivanti da demolizioni e costruzioni, da attività sanitarie, ecc. Sia i rifiuti urbani (non domestici) che i rifiuti speciali vengono distinti in "rifiuti pericolosi" e "rifiuti non pericolosi", facendo riferimento alla classificazione del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER). Sono rifiuti pericolosi, ad esempio, gli oli esausti da motori, i rifiuti dell'industria fotografica, le vernici, i pesticidi, le pile a secco a mercurio, ecc.

Come si riducono i rifiuti?

La prevenzione della produzione dei rifiuti riveste carattere prioritario assoluto. In questo impegno vengono coinvolte le autorità competenti (Stato, Regioni, Province e Comuni) che sono obbligate ad individuare ed adottare tutti i provvedimenti utili a prevenire e/o a ridurre la produzione.

Cosa s'intende per smaltimento dei rifiuti?

Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti e deve essere effettuato in condizioni di sicurezza utilizzando metodi e tecnologie idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Quali sono i modi di smaltimento dei vari tipi di rifiuti?

- a) in discarica: rifiuti solidi urbani - pericolosi e non pericolosi;

- b) incenerimento: rifiuti solidi urbani – speciali pericolosi e non pericolosi;
- c) compostaggio: rifiuti solidi urbani ed i fanghi rivenienti dalla depurazione.

Biodiversità: la biodiversità in ecologia è la varietà di organismi viventi, nelle loro diverse forme, e nei rispettivi ecosistemi. Essa comprende l'intera variabilità biologica: di geni, specie, nicchie ecologiche ed ecosistemi. Può essere definita come la ricchezza di vita presente sulla terra.

Zps (*Zone a protezione speciale*) **Sic** (*Siti di importanza comunitaria*)

Le Zps insieme ai Sic costituiscono la Rete Natura 2000 concepita ai fini della tutela della biodiversità europea attraverso la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario. Le Zps, non sono aree protette nel senso tradizionale e non rientrano nella legge quadro sulle aree protette n. 394/91, sono previste e regolamentate dalla direttiva comunitaria 147/2009 CEE (ex79/409) "Uccelli", recepita dall'Italia dalla legge sulla caccia n. 157/92.

Obiettivo della direttiva è la "conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico", che viene raggiunta non soltanto attraverso la tutela delle popolazioni ma anche proteggendo i loro habitat naturali, con la designazione delle Zone di protezione speciale (Zps).

Per i Sic vale lo stesso discorso delle Zps, cioè non sono aree protette nel senso tradizionale e quindi non rientrano nella legge quadro sulle aree protette n. 394/91. Nascono con la direttiva 92/43 "Habitat", recepita dal D.P.R n.357/97 e successivo n. 120/03, finalizzata alla conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario e sono designati per tutelare la biodiversità attraverso specifici piani di gestione.

Norme di Pronto Soccorso Nozioni



Norme di prudenza

Meglio prevenire che curare.

Prima di accennare a quelli che possono essere i comportamenti di pronto soccorso appare utile richiamare le norme di prudenza necessarie per evitare inconvenienti anche gravi. Si rimanda al capitolo sulle armi e munizioni per quanto attiene alle norme di sicurezza nel maneggio delle armi.

Si elencano le principali norme di prudenza:

- 1) Bisogna uscire a caccia solo in buone condizioni di salute ed in perfetta efficienza, diversamente (soprattutto quando il medico lo ha sconsigliato) si rischia di andare incontro a malori di diverso tipo, di avere riflessi meno pronti, di inciampare, di cadere più facilmente: l'uscita a caccia può diventare più una sofferenza che un piacere. Quando ci si accinge a cacce particolarmente impegnative per lo sforzo anche prolungato che richiedono (di movimento su terreni paludosi, di montagna in altitudine, collinari ecc.) un idoneo allenamento è necessario per sopportare l'impegno sportivo senza eccessivo affaticamento.
Per i meno giovani l'impreparazione fisica può procurare qualche malessere più serio.
- 2) Un abbigliamento adeguato alla stagione e all'ambiente oltre che al tipo di caccia, ci consentirà di sopportare meglio i disagi, la fatica, le inclemenze del tempo e le conseguenze che queste possono avere sulla salute.
- 3) Se la caccia si svolge in zone vaste e disabitate bisogna sempre assicurarsi la possibilità di trovare acqua potabile soprattutto durante la stagione calda. In ogni caso è meglio portare con sé una sufficiente scorta di acqua o bevande analcoliche per non soffrire la sete e non rischiare la disidratazione. Nei climi molto rigidi (in inverno, in alta montagna ecc.) bisogna essere equipaggiati con indumenti adatti: scarponi – calze, pantaloni e maglioni di lana – giacche a vento imbottite – copricapo – guanti – mantello – impermeabile ecc.. Una leggerezza o mera dimenticanza in tal senso possono procurare notevoli inconvenienti: In montagna le condizioni climatiche possono cambiare improvvisamente.
- 4) Quando ci si porta appresso cibo e bevande perché si resta all'aperto tutto il giorno bisogna prestare attenzione a non abbandonarsi a copiose mangiate e bevute. Spesso l'attività muscolare dell'azione di caccia stimola vivacemente l'appetito e anche la sete. Sarà sempre meglio non appesantire lo stomaco perché, se la digestione diventa lunga e difficile oltre a disturbi di stomaco, si possono verificare dolori di testa, sonnolenza, appannamento dei riflessi e quindi anche comportamenti di insicurezza che possono risultare pericolosi, specialmente se si esagera con bevande alcoliche. Mangiare e bere moderatamente, senza abbuffarsi, significa sentirsi bene e godere meglio le giornate di caccia.
- 5) Qualche volta, tuttavia, nonostante tutte le attenzioni alle norme di prudenza, purtroppo si possono verificare incidenti. Una piccola dotazione di materiali per pronto soccorso può essere di grande aiuto: un pacchetto di garza sterile, uno di cotone idrofilo, due bende, un barattolo di disinfettante (Citrosil, Betadine o simili o qualche salvietta disinfettante), cerotti medicati e una confezione “ succhia veleno “ contenete laccio emostatico batuffolo disinfettante, ventosa – siringa, lancetta per incisione, qualche compressa antidolorifica (Novalgina, Brexin o simili). Se si caccia in gruppo è sufficiente

che uno solo porti nello zaino queste poche cose. Nella caccia di montagna non è mai prudente avventurarsi da soli in quanto un eventuale incidente potrebbe immobilizzare il cacciatore solitario con conseguenze che potrebbero essere anche fatali.

Situazioni di emergenza

Qui di seguito sono illustrate alcune situazioni d'emergenza ed i comportamenti consigliati per cercare di praticare all'infortunato il trattamento adeguato finché non possano intervenire infermieri o medici per il proseguimento delle cure specifiche.

Collasso da calore

Causato da prolungata esposizione al caldo umido.

Sintomi: sudorazione, pallore, rilasciamento muscolare, polso piccolo e frequente, torpore, sete, secchezza della lingua, dolore di testa e vertigini.

Comportamento: lasciare il paziente sdraiato, portarlo all'ombra, liberarlo da indumenti costrittivi, sollevare le gambe, rinfrescarlo.

Colpo di calore

Può succedere al collasso da calore, ma è più grave; sempre causato da temperature elevate e forte umidità.

Sintomi: improvviso e forte innalzamento della temperatura corporea, pelle secca, viso congesto, respiro difficoltoso, crampi muscolari, palpitazioni, fotofobia (dà molto fastidio la luce).

Comportamento: portare all'ombra il paziente, liberarlo dagli indumenti, rinfrescarlo con spruzzi d'acqua e ventagli, somministrare bevande fresche non alcoliche, tenerlo disteso con la testa lievemente sollevata.

Shock

E' un'evenienza grave che può essere causata da:

- 1) emorragia interna od esterna;
- 2) fratture e contusioni estese, multiple e gravi;
- 3) ferite ed ustioni;
- 4) arresti respiratori per traumi cranici od ostruzioni delle vie respiratorie;
- 5) malattie di cuore ecc.

Sintomi:

- a. agitazione, confusione, perdita di coscienza;
- b. pallore diffuso, sudorazione, cute fredda, lieve cianosi (colorito violaceo) della pelle e delle unghie;
- c. respiro frequente e superficiale;
- d. polso frequente e appena percettibile.

Comportamento:

- a. mettere il paziente disteso e tenere sollevate le gambe;
- b. verificare che non ci siano ostacoli alla respirazione e liberare le vie aeree;



PASSAGGI SUCCESSIVI



POSIZIONE DI SICUREZZA

- c. liberare da costrizioni (slacciare la cintura, il colletto della camicia ecc.);
- d. se esiste emorragia esterna cercare di arrestarla e immobilizzare eventuali fratture;
- e. coprire il paziente (salvo che nelle ustioni);
- f. se c'è vomito o rigurgito e il paziente è incosciente bisogna porlo in posizione di sicurezza ruotando sul fianco destro con l'arto inferiore sinistro flessa al ginocchio e all'anca ed appoggiato un po' in avanti sul destro sottostante. La testa deve essere lievemente estesa (all'indietro).

Arresto cardio circolatorio

Sintomi:

- perdita di coscienza;
- colorito pallido, lievemente cianotico (bluastro) della pelle e delle labbra;
- arresto del respiro o respiro boccheggiante;
- mancanza di polso carotideo, femorale e radiale (al collo, all'inguine e al polso);
- pupille ampiamente dilatate.

Comportamento:

- a. liberare le vie respiratorie;
- b. praticare la respirazione artificiale (bocca-bocca);
- c. effettuare il massaggio cardiaco.

Il massaggio cardiaco esterno deve essere effettuato contemporaneamente alla respirazione e non interrotto. Si pratica su paziente supino, sul terzo inferiore dello sterno comprimendo col palmo della mano destra sottoposta alla sinistra con impulsi ritmici che fanno abbassare di 5 – 7 cm. la parete anteriore del torace comprimendo il cuore contro i corpi vertebrali, con una frequenza di circa 60 compressioni al minuto.

La respirazione va continuata con un'insufflazione ogni cinque pressioni sullo sterno.

Se ci si trova in due soccorritori, uno effettua la respirazione artificiale bocca-bocca e l'altro continua il massaggio cardiaco esterno.



Lipotimia (svenimento)

Sintomi:

- perdita di coscienza di breve durata;
- rilassamento muscolare generalizzato;
- riduzione della frequenza del polso e del respiro;

Si risolve in breve tempo lasciando il paziente disteso e sollevandogli le gambe.

Emorragie

Fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni.

Emorragie interne: versamento di sangue all'interno di una cavità o nei tessuti del corpo. Il sangue versato può evidenziarsi all'esterno



fuoriuscendo per le comunicazioni naturali (per es.: sangue dallo stomaco si evidenzia con il vomito; dal grosso intestino fuoriuscendo con le feci).

Le emorragie interne possono essere secondarie ad un trauma (rottura di milza, fegato, ecc.) o complicazioni di malattie (per es.: ulcera gastrica o duodenale sanguinante, rottura di varici dell'esofago, rottura di vasi polmonari da tubercolosi).

Quando l'emorragia interna è di una certa gravità compare malessere, pallore, sudorazione, agitazione, polso frequente fino allo shock emorragico grave.

Bisogna sempre cercare, al più presto, di fare assistere il paziente da personale sanitario e trasportarlo all'ospedale.

Emorragie esterne: fuoriuscita di sangue all'esterno di una ferita o da cavità naturali che possono essere:

arteriose – caratterizzate da sangue rosso vivo a getto pulsante, più o meno forte a seconda dell'importanza dell'arteria ferita e della pressione arteriosa;

venose – fuoriuscita di sangue piuttosto scuro, senza pressione e senza intermittenza di getto;

miste – le più frequenti, con carattere di entrambe le precedenti.

Comportamento:

Emorragie prevalentemente arteriose degli arti:

- a. ricercare il battito dell'arteria principale dell'arto sovrastante;
- b. comprimere fortemente l'arteria (sulla zona pulsante individuata) contro l'osso o le masse muscolari sottostanti;
- c. se la manovra è efficace riduce il flusso di sangue dalla ferita;
- d. la compressione diretta sulla ferita con l'interposizione di garza riduce ulteriormente la perdita di sangue;
- e. l'applicazione di un laccio (cinghia, bretella, fune, corda elastica o simili) alla radice dell'arto (in pratica in vicinanza del tronco) può migliorare ulteriormente la riduzione dell'emorragia. Occorre però ricordare che l'applicazione del laccio può essere prolungata per non più di 40-45 minuti; per questo bisogna tener conto dell'ora precisa in cui il laccio è applicato. Se sono trascorsi 45 minuti, bisogna togliere il laccio per 4-5 minuti, assicurando il controllo dell'emorragia con l'energica compressione diretta con garze sulla ferita. Successivamente il laccio può essere nuovamente applicato per 30-40 minuti.

Emorragie venose: la compressione diretta sulla ferita o un bendaggio di garza sulla stessa sono solitamente sufficienti per la temporanea emostasi (blocco dell'emorragia).

Nell'emorragia venosa degli arti bisogna rimuovere gli ostacoli al ritorno venoso del sangue verso il cuore: un laccio, specialmente se applicato con pressione insufficiente, può favorire il flusso emorragico perché blocca il ritorno venoso.

La parte interessata dalla emorragia venosa va mantenuta sopraelevata per favorire il deflusso venoso.

Ferite

- **da taglio:** si presentano a margini piuttosto netti, più o meno estese e profonde; sono provocate da taglienti: coltello, vetro, margini di lamiera, ecc.;
- **da punta:** di piccolo diametro, possono essere anche molto profonde (da punteruolo, chiodo, cacciavite, ecc.). Possono essere ferite da punta e taglio con le caratteristiche di entrambe le precedenti;

- **lacero contuse:** provocate dall'urto contro una superficie dura con sfregamento e strappamento. Presentano margini irregolari con interessamento variabile dei tessuti sottostanti (muscoli, ossa, vasi, tendini, ecc.);
- **da arma da fuoco:** possono essere provocate da proiettile unico (pistola, carabina, palla unica in arma liscia).

Le ferite da arma a palla (proiettile unico) presentano un "foro di entrata" generalmente circolare, lievemente inferiore al diametro (calibro) del proiettile.

Quest'ultimo può essere ritenuto, in altre parole restare all'interno della parte del corpo colpita. Se il proiettile è fuoriuscito sarà presente anche una seconda ferita ("foro d'uscita"), dalla parte opposta.

Il foro d'uscita è, in genere, più vasto di quello d'entrata, a margini irregolari e sfrangiati.

I danni dei tessuti attraversati sono proporzionati al diametro, ma soprattutto alla velocità del proiettile, per questo un proiettile di carabina può provocare danni molto superiori a quello di pistola, generalmente meno veloce.

Le ferite provocate da cariche a pallini possono essere assai diverse tra loro secondo la distanza tra la bocca della canna e la parte colpita.

Le ferite meno gravi sono quelle da colpi esplosi da lontano e con pallini più piccoli (impallinate). A distanza ridotta (meno di 14 metri) le ferite possono essere molto gravi perché, i pallini, ancora concentrati in una stretta rosata, penetrano profondamente e possono interessare cavità importanti (torace, addome) o raggiungere vasi e nervi profondi negli arti.

Le ferite più gravi sono quelle provocate da un colpo partito a meno di tre metri: si presentano con un grosso foro circolare perché, come si suol dire, la massa dei pallini "fa palla".

L'importanza delle lesioni dipende, nelle ferite da munizione a pallini, anche dalla massa di ciascun pallino (più sono grossi e più penetrano profondamente a parità di distanza) e dalla parte del corpo colpita (es. volto, collo).

Le ferite da scoppio di canna di fucile sono ferite con lacerazioni, anche gravissime, che interessano solitamente mano ed avambraccio sinistro con possibile asportazione di parti della mano.

Comportamento:

Se la ferita riguarda gli arti e c'è emorragia bisogna cercare di dominare la fuoriuscita di sangue (come già detto) e se coesiste frattura immobilizzare l'arto.

Disinfettare i bordi della ferita e coprirli con garze sterili.

- Per le ferite del torace che hanno superato la parete polmonare, tamponare la lesione con garze sterili e coricare il paziente al suolo appoggiato sul lato della ferita per consentire una migliore espansione del polmone illeso.

- Le ferite profonde, penetranti in addome vanno trattate con medicazione compressiva; coperte da garze sterili: se fuoriescono anse intestinali coprirle con garze sterili, senza comprimerle;

Il paziente deve restare semisdraiato con cosce e gambe flesse (piegate).

- Quando nella ferita resti conficcato l'oggetto che l'ha determinata (frammento di vetro, coltello, punteruolo, ecc.) non è opportuno toglierlo perché si può aggravare l'emorragia.

- Le ferite più superficiali possono essere lavate, ripulite da eventuali corpi estranei (terriccio, erba, frammenti di indumenti ecc.) disinfettate ai bordi e ricoperte con garze sterili.

Il rapido trasporto presso una struttura sanitaria ospedaliera o di pronto soccorso è determinante per un adeguato trattamento chirurgico.

Lesioni articolari

Distorsione: momentaneo allontanamento dei capi ossei di una articolazione con possibili lesioni di legamenti e capsula articolare.

Non permangono spostamenti dei capi ossei.

- **Sintomi:** dolore, tumefazione della articolazione con possibile ecchimosi (colorazione bluastra della pelle) e difficoltà funzionale.

- **Comportamento:** impacchi freddi ed immobilizzazione con fasciatura non troppo stretta.

Lussazione: spostamento permanente di uno dei capi articolari rispetto alla normale posizione provocato da trauma, con lesione della capsula articolare.

Sintomi: dolore, deformazione dell'articolazione che resta bloccata in posizione anomala

Fratture ossee


Sono rotture dell'osso che perde la propria integrità e continuità in seguito ad un trauma.

Possono essere fratture composte (senza spostamento dei monconi) o scomposte (quando i monconi ossei sono spostati tra loro).

Sono fratture complicate quando i monconi ossei provocano lesioni di altre strutture adiacenti (nervi, vasi, visceri).

Sono fratture chiuse quelle in cui i monconi ossei non si evidenziano all'esterno.

Sono fratture esposte quando l'osso fratturato ha perforato muscoli, fasce e pelle e compare all'esterno.



Sintomi:

dolori in sede di fratture. Tumefazione più o meno evidente con deformazione del normale aspetto. Eventuale sensazione di cedevolezza dell'osso nella zona interessata o di anormale mobilità di un segmento osseo.

Comportamento:

- 1) accertarsi che non ci siano altre fratture oltre a quella più apparente;
- 2) immobilizzare la parte interessata servendosi di asticelle, bastoni e avvolgendo gli stessi all'arto con cotone o indumenti o altro materiale morbido in maniera che le due articolazioni vicino alle fratture rimangano bloccate, le stecche pertanto devono essere sufficientemente lunghe;
- 3) in mancanza di materiale per l'immobilizzazione tenere fermi i monconi con le mani;
- 4) una buona immobilizzazione deve impedire eventuali spostamenti dei monconi durante il trasporto;
- 5) se la frattura è esposta non tentare di fare rientrare l'osso, disinfettare e coprire con garza sterile la ferita procurata dalla fuoriuscita dell'osso; immobilizzare la frattura come precedentemente descritto. Se vi è emorragia cercare di bloccarla, (possibilmente in modo indiretto).

Fratture della colonna vertebrale

Bisogna sospettarla quando ci sia stata caduta dall'alto o incidente stradale e l'infortunato lamenta dolori al collo o alla colonna vertebrale, non riesce a muovere gli arti inferiori o ha perso la sensibilità alle estremità.

Evitare sempre, in tale eventualità, di flettere (piegare) o ruotare il collo o il tronco.

L'infortunato va lasciato adagiato sul dorso, disteso fino a che non ci sia la possibilità di collocarlo su una barella con l'aiuto di esperti ed un sufficiente numero di persone (da 3 a 5).

Fratture del cranio

Da sospettare dopo un violento colpo alla testa, specialmente se si osservano perdita di coscienza, vomito, fuoriuscita di sangue dalle orecchie o dal naso, pupille di diametro diverso.

Porre il paziente in posizione di sicurezza adagiato sul fianco dove eventualmente perde sangue dall'orecchio.

Ustioni

Possono essere provocate da:

- raggi solari, raggi ultra violenti, ecc.;
- materiali solidi, liquidi o gassosi ad alta temperatura;
- fiamma viva;
- energia elettrica;
- agenti chimici: acidi (solforico, muriatico, nitrico ecc.) o alcali (soda caustica, calce viva, ecc.).

La gravità delle ustioni è proporzionata alla loro estensione e profondità. Si distinguono in:

ustioni di I grado: caratterizzate da eritema (arrossamento) della zona colpita, con modesto dolore come per esempio la scottatura del sole;

ustioni di II grado: oltre all'arrossamento sono presenti vesciche più o meno grandi.

- Sono intensamente dolorose. Le vescicole si rompono facilmente e possono infettarsi;

ustioni di III grado: più profonde, presentano gli aspetti delle precedenti e zone con indurimento dei tessuti spesso non dolenti per la distruzione delle terminazioni nervose sensitive.

Comportamento:

- se l'infortunato fugge in preda al panico con gli indumenti incendiati cercare di bloccarlo e soffocare le fiamme con cappotti, giacche o coperte.
- Se si tratta di ustioni da agenti chimici lavare con abbondante acqua prolungatamente e senza strofinare.
- Non togliere i brandelli di indumenti nella sede di ustione, ma se sono inzuppati di sostanze chimiche caustiche cercare di allontanarli senza rimuovere l'ultimo strato.
- Non disinfettare l'ustionato. Ricoprire con garze sterili.
Adagiarlo e trasportarlo cercando di non farlo appoggiare sulle zone ustionate.

Congelamento

Lesione dei tessuti causata da difettosa circolazione per spasmo vascolare determinato dalla prolungata esposizione a bassa temperatura, con spiccata riduzione dell'apporto sanguigno. Sono più frequentemente colpite le estremità (piedi, mani, orecchie, naso). L'immobilità,

l'umidità, la costrizione da calzature sono fattori che favoriscono il congelamento.

Sintomi:

le zone colpite accusano formicolii, intorpidimento, riduzione della sensibilità, cute pallida e bluastra, fino ai gradi estremi in cui compaiono vescicole e può avvenire la necrosi (morte) dei tessuti interessati.

Comportamento:

- favorire la buona circolazione allentando scarpe e legacci e frizionando delicatamente la parte, quindi proteggerla con garze e cotone;
- somministrare bevande calde;
- coprire bene il paziente;
- non mettere a contatto diretto con fonti di calore (borse di acqua calda, caloriferi, ecc.).

Annegamento

E' una condizione di asfissia (mancata respirazione, mancato scambio di ossigeno negli alveoli polmonari) procurata dall'acqua penetrata attraverso le vie respiratorie negli alveoli polmonari.

Comportamento:

Prima di praticare la respirazione artificiale è necessario cercare di allontanare l'acqua che ha occupato i polmoni, secondo le seguenti modalità:

- 1) mettere rapidamente il paziente prono (pancia a terra) e sollevare il bacino di circa 30 cm. E comprimere energicamente sui due lati la base del torace;
- 2) se c'è vomito spontaneo mettere il paziente in posizione di sicurezza (vedi fig. 14);
- 3) assicurarsi che siano libere le vie aeree (naso-bocca-faringe) ed allontanare corpi estranei (terriccio, erba, dentiere, ecc.);
- 4) se persiste arresto respiratorio iniziare manovre di respirazione artificiale.

Rianimazione respiratoria

Per effettuare una rianimazione respiratoria si deve prima di tutto assicurare la pervietà delle vie respiratorie asportando ogni materiale che sia causa d'ostruzione.

In condizioni d'incoscienza nel paziente supino (adagiato sul dorso) o semiseduto, la lingua tende a cadere all'indietro e a chiudere la faringe ostacolando od impedendo la respirazione.

Per impedire ciò si deve sollevare e tirare indietro la mandibola e spingere verso il tronco la parte posteriore del cranio.

Anche facendo assumere al paziente la posizione di sicurezza si favorisce lo spostamento in avanti della lingua e si facilitano le manovre di rimozione degli eventuali ostacoli alla respirazione (dentiere, terra, vetri, sangue, materiale vomitato, ecc.).

Respirazione bocca-bocca

Questa manovra consiste nel soffiare l'aria espirata del soccorritore nelle vie respiratorie del paziente. Anche se l'aria emessa è più povera d'ossigeno può essere ugualmente molto utile.

Il soccorritore deve:

- 1) chiudere con due dita le narici del paziente;
- 2) inspirare profondamente;
- 3) applicare la sua bocca incrociata su quella del paziente (magari con l'interposizione di una garza o un fazzoletto);
- 4) espirare soffiando con un po' di forza.

Al termine di questa manovra il paziente espira passivamente ed il soccorritore inspira profondamente per iniziare un nuovo ciclo respiratorio con una frequenza di circa 14-16 atti al minuto.

Nel caso d'impossibilità ad aprire la bocca per contrattura dei muscoli, si tappa la bocca con una mano e si soffia l'aria nelle narici del paziente.

Intossicazione da alcool

L'alcool nel nostro organismo agisce sul cervello dapprima con un effetto irritante e successivamente depressivo.

Infatti, l'assunzione di alcool provoca euforia in una prima fase con lieve annebbiamento visivo, incoordinazione dei movimenti e diminuzione della velocità dei riflessi. In una seconda fase si ha confusione visiva e psichica, incoordinazione della parola fino alla perdita di sensi. In un terzo stadio, più grave, si determina aumento di produzione di saliva densa, brividi, convulsioni, collasso fino al coma con depressione respiratoria, caduta della lingua.

In quest'ultima fase, se non è opportunamente assistito, l'intossicato può rischiare la vita. E' opportuno tenerlo sveglio, stimolarlo anche con qualche leggero schiaffeggiamento, assicurargli la pervietà delle vie respiratorie e rianimarlo.

Morso di vipera – nell'uomo

Quando si frequentano zone infestate da vipere è opportuno essere protetti con calzature alte e calzettoni spessi.

Evitare di frugare tra foglie e cespugli con le mani: meglio servirsi di un bastone.

Generalmente la vipera non attacca se non è disturbata improvvisamente o magari calpestata.

Un dolore improvviso e violento è avvertito col morso.

La parte colpita presenta due forellini circolari distanti fra loro da 1 a 3 cm. corrispondenti alla penetrazione dei denti veleniferi e seguiti da due file di piccoli puntini lasciati dagli altri denti; la cute circostante è gonfia ed arrossata e duole vivamente.

Più tardi compaiono dolore di testa, malessere generale, nausea e vomito, prostrazione, aumento dei movimenti intestinali, riduzione della temperatura corporea, brividi, polso frequente, calo della pressione arteriosa e collasso.

Il morso di vipera che colpisca una vena nei bambini può essere mortale.

Comportamento:

- 1) evitare che il soggetto colpito si agiti e si affatichi inutilmente. L'affaticamento favorisce la diffusione del veleno.
- 2) non somministrare bevande alcoliche. (E' concesso il tè o il caffè);
- 3) applicare un laccio tra il punto della lesione su di un arto e il tronco (cioè a monte della parte colpita, disinfettare la ferita, applicare una ventosa per aspirare il veleno);
- 4) in mancanza di ventosa si può succhiare, purché le labbra e la bocca di chi compie l'operazione non presentino lesioni;
- 5) mediante piccole incisioni di circa cm. 1 di lunghezza e di profondità, praticate a croce sui



fori dei denti veleniferi (o una sola incisione tra i due fori) favorite la fuoriuscita di sangue eventualmente riapplicando la suzione con ventosa o il succhiamento fino a far uscire 5-10 centilitri di sangue;

- 6) il laccio non deve essere applicato ininterrottamente per più di 40 minuti. Può essere nuovamente applicato dopo un intervallo di qualche minuto;
- 7) coprire la zona con garze sterili ed eventuale fasciatura. Se disponibile, il bendaggio elastico adesivo su tutto l'arto può essere utile;
- 8) l'iniezione di siero antivipera, cura specifica, fondamentale, efficace anche dopo ore, è bene sia praticata in ambiente ospedaliero. Il siero deve essere conservato a temperatura intorno ai 4 °C (in frigorifero); Quando è esposto spesso o a lungo a temperature più elevate perde efficacia e deve comunque considerarsi scaduto entro un anno;
- 9) cercare di raggiungere, senza eccessivo affaticamento, strade o abitati per trasportare il più rapidamente possibile l'infortunato in ospedale o presso un medico per il completamento delle cure.

Esistono in commercio confezioni "succhiaveleno" che sono molto pratiche perché contengono una siringa a ventosa, un laccio emostatico, una lancetta per incisione ed un batuffolo disinfettante.

Le punture di calabroni, vespe, api, scorpioni, zecche e di alcuni ragni possono procurare dolore locale intenso con gonfiore ed arrossamento; può essere utile l'immediata disinfezione ed applicazione della ventosa e d'impacchi freddi dopo aver tolto il pungiglione velenifero eventualmente rimasto.

Le punture di questi insetti, specialmente se numerose, in talune persone particolarmente sensibili od allergiche, possono procurare prurito diffuso, malessere generale, nausea e vomito. In questi casi sarà opportuno far controllare il paziente da personale sanitario nel più breve tempo possibile.

Morso di vipera ad un cane da caccia

Il cane da caccia, durante l'azione di ricerca, si espone più facilmente del cacciatore al morso di vipera. Il cane, non appena colpito guaisce, poi in breve tempo cessa la specifica azione di caccia, resta vicino al padrone, appare affannato e sofferente, cerca di accucciarsi, può essere colpito da brividi intensi e vomito, si muove con difficoltà fino alla paresi degli arti posteriori.

La situazione è peggiore se il cane è stato morsicato sul tartufo o sulle labbra, zone scoperte da pelo e molto vascolarizzate. Le zampe, il muso e i lati dell'addome sono le parti più frequentemente colpite.

La zona del morso presenta i caratteristici forellini da cui sgorga sangue e siero, provocati dai denti veleniferi e, attorno a questi, gonfiore ed arrossamento.

In genere il cane può cavarsela dopo qualche giorno di prostrazione, inappetenza e difficoltà a reggersi sulle zampe; quando, però, è colpito al muso può rischiare il coma e la morte.

Spesso non è facile costatare la lesione, specie se in zone ricoperte da pelo ed il malessere del cane può essere ritenuto di altra origine.

Il trattamento locale può essere il solito (laccio – incisione – suzione – iniezione di siero antivipera), prima che intervengano le cure del veterinario.

Comportamento in occasione di incidente grave

Osservare:

- 1) Stato di coscienza:
 - ferito cosciente
 - perdita di coscienza
- 2) Polso:
 - Assente
 - Presente, debole
- 3) Respiro e circolazione:
 - Arresto della respirazione
 - Presenza di emorragia.

Controllare il battito cardiaco ed il polso carotideo (al collo).

- Se c'è arresto cardiaco: controllare la pervietà delle vie aeree ed eseguire massaggio cardiaco esterno e respirazione bocca-bocca.
- Se il polso è debole, difficilmente percepibile: sollevare le gambe e tenere il ferito al caldo;
- Se c'è arresto respiratorio: liberare le vie respiratorie e praticare la respirazione bocca-bocca.
- Se ci sono emorragie: emostasi per compressione diretta manuale e fasciatura.
- Se c'è perdita di coscienza: accertare che le vie respiratorie siano sgombre. Spostare con molta cautela l'infortunato verso la posizione di sicurezza (vedi foto 14).
- Se il ferito è cosciente: rassicurarlo e tranquillizzarlo. Chiedere dove avverte dolori.

Chiamate d'emergenza

Il soccorritore che chiama un'ambulanza deve fornire dati precisi:

1. Dove si trova il paziente al momento della chiamata (particolari della località raggiungibile, frazione, strada, via, numero).
2. Cosa è successo.
3. Come sono le condizioni dell'infortunato.
4. Chi ha effettuato la chiamata d'emergenza.

Condizioni generali

I suggerimenti di comportamento generale fin qui esposti possono essere utili ad affrontare nelle condizioni più disagiate, cioè senza persone esperte e senza mezzi adeguati di assistenza e di cura, i primi momenti.

Alcuni di questi comportamenti si possono definire: atti che salvano.

Diventa poi assolutamente necessario avvertire un'organizzazione di soccorso o un medico perché il paziente possa in modo conveniente, con i minori rischi, raggiungere nel più breve tempo possibile un Centro Ospedaliero di Pronto Soccorso.

Comportamento

Prima di scavalcare un fossato assicurarsi che il fucile sia stato scaricato.



Divieto assoluto di usare il fucile come se fosse un bastone per battere tra i cespugli e vegetazione varia



L'arma carica non va mai tenuta in posizione orizzontale.



Maniera corretta di portare il fucile da caccia.



Scaricare sempre il fucile prima di accedere alle abitazioni e in macchina.




Modo corretto di portare il fucile in zona boscata o cespugliata.




Tiro


Tiro sopra
selvatico di levata.




Tiro addosso
selvatico di levata.




Tiro avanti
selvatico di traverso.



Tiro sotto
selvatico d'incontro.




Tiro avanti
Selvatico di incontro alto.



Tiro addosso
selvatico di fondo.



Tiro sotto
selvatico alto.



Fauna Cacciabile

Schede Faunistiche



Fischione (*Anas penelope*)

Dimensioni medio-grandi, becco piccolo e stretto, coda breve e rotonda. Il maschio si distingue per la testa color castano con fronte fulvo-giallastra, dorso e fianchi grigio-vermicolati, petto rosato, specchio alare verde e nero, sottocoda nero bordato di bianco, becco blu-lavagna; la femmina è uniformemente brunastro-rossiccia striata con ventre bianco. In volo si distinguono le zone bianche verso la parte anteriore delle ali il ventre bianco ed il sottocoda nero. La voce nel maschio è un fischio acuto. Lunghezza totale cm 45-48, ala cm 24-27 • becco cm 3,2-3,6 • coda cm 9,4-10,8 • tarso cm 3,4-4, peso gr 500-700. Predilige specchi d'acqua costieri (estuari, lagune aperte, acque costiere salmastre), ma anche interni (laghi, stagni, paludi, fiumi).



Canapiglia (*Anas strepera*)

Dimensioni medio-grandi, forme simili al Germano reale, becco più breve della testa, coda rotonda. Entrambi i sessi hanno una macchia bianca sul margine posteriore dell'ala. Il maschio ha un piumaggio grigio-vermicolato sui fianchi e screziato sul capo e sul collo, petto bianco e sottocoda nero, becco color piombo con margini arancio; la femmina è brunastro macchiata di fulvo con becco scuro e margini arancioni. La voce del maschio è una nota bassa unica. Lunghezza totale cm 50 • ala cm 24-27 • becco cm 3,6-4,6 • coda cm 7,6-9,4 • tarso cm 3,4-4 • Peso gr 700-850. Predilige specchi d'acqua interni e costieri, preferibilmente di acqua dolce; poco frequente in mare.



Alzavola (*Anas crecca*)

E' la più piccola delle anatre europee. Dimensioni medie, becco più corto della testa di color grigio-nerastro, coda leggermente rotonda. La testa castano scuro con una fascia verde curva dall'occhio all'indietro, e macchie color camoscio chiaro, specchio alare verde e nero, lunga striscia bianca sulle scapolari e due macchie giallastre ai lati del sottocoda. La femmina ha tinte brunastre macchiate di scuro e specchio alare verde ben marcato. Lunghezza totale cm 35, ala cm 17-19, becco cm 3,4-3,8, coda cm 6,2-7,2, tarso cm 2,6-3, peso gr 250-450. La voce è un breve krrit nel maschio, e un aspro ed acuto queck queck nella femmina. Predilige specchi d'acqua interni e costieri.



Germano reale (*Anas platyrhynchos*)

Di grandi dimensioni, becco lungo quanto la testa, largo e appiattito, ali lunghe, coda breve e arrotondata. Il maschio ha il capo e il collo di color verde-scuro, collarino bianco, petto bruno-porporino, parti inferiori grigio-chiare, coda bianca con penne nere centrali ed arriciate; la femmina è di colore brunastro-fulvo con striature e macchie nerastre. Lunghezza totale cm 57 • ala cm 25-28 • becco cm 4,8-5,8 • coda cm 7,5-9,6 • tarso cm 3,6-4,6 • peso gr 700-1000. La voce nel maschio è un calmo yeeb e nella femmina un molto sonoro qua qua. Predilige zone umide, paludi, fiumi, lagune salmastre, estuari e mare aperto.



Codone (*Anas acuta*)

Dimensioni grandi, snella e con collo lungo, becco stretto più lungo della testa, coda nel maschio caratterizzata dalla lunghezza delle timoniere centrali. Il maschio ha il capo e il collo color bruno-cioccolato, petto bianco, fianchi e parti superiori grigio-vermicolati, specchio alare verde bordato di fulvo, coda lunga appuntita e filiforme, sottocoda nero, becco bluastro-grigio con apice nero; la femmina è brunastro macchiata di fulvo e bruno, specchio alare scuro, coda appuntita e becco grigio-bluastro. Lunghezza totale cm 55-60, ala cm 24-28, becco cm 4,5-5,9, coda cm 17-20, tarso cm 3,8-4,4, peso: maschio gr 700-1300, femmina gr 600-900. La voce del maschio è un fischio basso, della femmina un quak basso. Predilige specchi d'acqua interni e costieri, estuari, coste del mare.



Marzaiola (*Anas querquedula*)

Dimensioni medie di poco più grandi dell'Alzavola, becco un po' più lungo della testa di colore grigio-piombo. Il maschio presenta una banda bianca che dall'occhio si estende alla nuca, petto bruno con screziature, fianchi grigio-vermicolati, ventre bianco, specchio alare verde, si riconosce in volo per la parte anteriore delle ali grigio-blu pallido; la femmina è brunastro macchiata di fulvo e bruno, con sopracciglia e guance biancastre e specchio alare verde e grigio poco distinto. Lunghezza totale cm 37-38, ala cm 17,4-19,8, becco cm 3,4-4, coda cm 6,2-7, tarso cm 2,6-3, peso gr 250-430. La voce nel maschio è un krrrt, nella femmina un knèck. Predilige specchi d'acqua interni e costieri, con preferenza per le acque dolci e basse.



Mestolone (*Anas clypeata*)

Dimensioni medio-grandisi, si distingue dalle altre anatre per il becco grosso e a "spatola", coda breve e rotonda. Il maschio ha il capo color verde con riflessi metallici, petto bianco, ventre e fianchi castani, dorso bruno-scuro, specchio alare verde bordato di bianco, becco nero; la femmina è brunastra macchiata con becco bruno.

Lunghezza totale cm 50, ala cm 21,6-25, becco cm 5,8-6,9, coda cm 7,2-8,5, tarso cm 3,2-3,8, peso: maschio gr 460-860, femmina gr 460-680.

La voce nel maschio è un profondo tak-tak, nella femmina un basso quak.

Predilige specchi d'acqua interni e costieri con bassi fondali e solo occasionalmente in mare e acque salate e profonde.



Moriglione (*Aythya ferina*)

Dimensioni medio-grandi, becco nero con una striscia azzurra-pallido lungo circa quanto la testa, ali non lunghe, coda breve rotonda. Il maschio ha testa e collo di colore castano-rossiccio uniforme, dorso e fianchi grigiastro-vermicolati, petto e sottocoda neri; la femmina è brunastro-scura con guance e gola più chiare. Ambedue i sessi hanno la banda alare grigiastra. Lunghezza totale cm 45, ala cm 20-22, becco cm 5, coda cm 4,6-5,6, tarso cm 3,5-3,8, peso gr 750-1300.

La voce del maschio è un fischio rauco, della femmina un borbottio rauco.

Predilige specchi d'acqua aperti con fondali di media profondità, eccezionalmente in mare.



Coturnice (*Alectoris graeca*)

Dimensioni medie, corporatura massiccia, becco tozzo, tarso provvisto di una sorta di sperone generalmente assente nella femmina, coda ed ali corte e arrotondate. Piumaggio di colore grigiastro nelle parti superiori e bruno-grigiastro in quelle inferiori, fianchi pesantemente barrati di nero e di bianco, regione golare biancastra circondata da un collare nero, becco e zampe rosse.

Lunghezza totale cm 35, ala cm 15-17,5, becco cm 1,4-1,6, coda cm 8-9, tarso cm 4,3-4,7, peso gr 350-650.

La voce del maschio è molto varia e va da un uit-uit, a k-k-kwawk, a un tcertsi-ritt-ci.

Predilige terreni elevati, pietrosi e rocciosi, zone aride e sassose alternate a boschi e ad aree cespugliate delle Alpi e dell'Appennino.



Pernice rossa (*Alectoris rufa*)

Dimensioni medie, corporatura massiccia, zampe e becco rossi, collareto nero che contorna la gola bianca, vertice castano con una lunga striscia bianca sopra l'occhio, becco tozzo, coda ed ali corte ed arrotondate, tarso provvisto di una sorta di sperone nel maschio. Parti superiori di colore bruno-olivastro, fianchi grigi barrati di bianco, nero e castano.

Lunghezza totale cm 33-34, ala cm 15-16, becco cm 1,5-1,8, coda cm 8,8-9,6, tarso cm 4-4,4, peso gr 390-400.

La voce del maschio è un ciak ciak-er o un lento sciak-sciak, o un cac-cac.

Predilige aree aperte e cespugliate, soleggiate e a clima secco, anche in zone di montagna non molto elevate.

E' in genere una specie relativamente adattabile a diversi ambienti.



Starna (*Perdix perdix*)

Dimensioni medie, corporatura massiccia, becco tozzo, coda ed ali corte e arrotondate. Piumaggio delle parti superiori di colore marrone striato di fulvo, fianchi barrati di castano, testa e gola castano-arancio, petto grigio vermicolato, macchia marrone a ferro di cavallo sul basso petto nel maschio molto più sviluppata, coda rossiccia. Il maschio si distingue dalla femmina per il fatto che quest'ultima ha le copritrici mediane delle ali striate trasversalmente.

Lunghezza totale cm 30, ala cm 15-16, becco cm 1,3-1,6, coda cm 7,2-8,3, tarso cm 3,8-4,1, peso gr 380-400.

La voce è un grattante krrr-ic, o kar-uic

Predilige aree steppose e prative parzialmente boschive, anche in zone montane non troppo elevate, terreni coltivati alternati ad incolti.



Quaglia (*Coturnix coturnix*)

Dimensioni piccole, corpo raccolto, becco breve, coda corta. Colore dominante fulvo-giallastro fortemente striato di bianco, fulvo e nero con strie chiare e scure sui fianchi, il maschio ha la gola con striature nerastre. La femmina si caratterizza per la gola bianco-fulviccia e il petto finemente macchiato di scuro. Relativamente frequenti sono gli individui melanici e isabellini.

Lunghezza totale cm 17-18, ala cm 10-11, becco cm 11-12, tarso cm 23-28, peso gr 80-100. La voce è un ripetuto quit-quit-quit nel maschio, mentre nella femmina quip-quip. Predilige pianure e altipiani aperti con bassa vegetazione (praterie erbose, campi coltivati a grano, foraggere, ecc.).



Fagiano (*Phasianus colchicus*)

Di grandi dimensioni, becco robusto, ali brevi e rotonde, coda lunga appuntita, tarso munito di sperone nel maschio. I colori del piumaggio presentano diversità nelle varie razze più o meno ibridate, che sono state liberate nel nostro Paese. I maschi hanno colori vivaci con testa verde scuro, a volte collarino bianco, piumaggio che va dal rosso-arancio al verde-scuro, caruncole scarlatte intorno agli occhi e corti ciuffi auricolari; le femmine presentano un piumaggio poco appariscente.

Lunghezza totale cm 75-78, ala cm 23-26, becco cm 2,8-3,2, coda cm 42-52, tarso cm 6-7,8, peso: maschio gr 1200-1800, femmina gr 1000-1200.

La voce del maschio è uno stridente kok-kok.

Predilige condizioni di vita negli ambienti più vari, manifestando una spiccata adattabilità.



Porciglione (*Rallus aquaticus*)

Descrizione: dimensioni medio-piccole, becco lungo, compresso, assottigliato e leggermente curvato all'apice, coda rotonda, arcuata e stretta. Colore delle parti superiori bruno-olivastro con fitte striature nere, lati del capo, collo e petto grigio-ardesia, fianchi barrati di bianco e nero, sottocoda biancastro, becco rosso.

Voce: un acuto chic-chic-chic.

Riproduzione: aprile- luglio, uova sei-dieci dio colore bianco crema.

Alimentazione: insetti vari vegetazione acquatica.

Habitat: rive di specchi d'acqua, fossi, fiumi, paludi, ecc., rivestite di folti canneti e giuncheti.

Stanziale.

Presenza sul territorio: comune, canneti, vegetazione ripariale del lago di Occhito, del fiume Fortore, altri laghetti del comprensorio.



Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)

Dimensioni medie, becco appuntito con alla base uno scudo che si prolunga in una placca frontale rosso brillante, ali e coda brevi e rotonde, zampe verdi, piedi con dita lunghe, munite di unghie robuste. Colore del piumaggio bruno-verdastro, con stature bianche sui fianchi, sottocoda pure bianco, solcato nel mezzo da una linea nera.

Lunghezza totale cm 32-33, ala cm 17-19, becco cm 2,4-2,9, coda cm 6,5-8, Tarso cm 4,9-5,3, peso gr 210-280.

La voce è un aspro krrr-ik o kittik.

Predilige folta vegetazione sulle rive di stagni, paludi, laghi, fiumi, canali, ecc., e praterie adiacenti più o meno umide.



Folaga (*Fulica atra*)

Descrizione: di medie dimensioni, becco compresso e appuntito con alla base uno scudo carnoso che assume l'aspetto di una placca frontale, coda breve e rotonda, piedi flessolobati (cioè con dita provviste di membrane laterali che si restringono in corrispondenza delle giunture). Colore completamente nero lavagna che contrasta con il bianco del becco e della placca frontale.

Voce: acuti cuoc-chiuc, cou-cou-cou

Riproduzione: metà marzo in poi, sette-otto uova color pietra con macchie scure.

Alimentazione: vegetazione acquatica, semi, insetti.

Habitat: paludi, stagni, laghi, lagune salmastre, estuari.

Stanziale: - Presenza sul territorio: comune, lago di Occhito, fiume Fortore, laghetti vari del comprensorio.



Pavoncella (*Vanellus vanellus*)

Dimensioni medie, forme eleganti, ali larghe e rotonde, coda quasi quadrata, becco piuttosto breve e diritto, ciuffetto di penne sulla nuca. Piumaggio di colore nero-verde iridescente nelle parti superiori, bianco in quelle inferiori, larga banda pettorale nera, sottocoda castano vivo.

Lunghezza totale cm 30, ala cm 21,6-23,4, becco cm 2,3-2,7, coda cm 9-10, tarso cm 4,4-4,9, peso gr 200-220.

La voce è un forte e nasale kii-ui o kii-rr-ui

Predilige campagne coltivate umide, marcite, margini di lagune e paludi, rive dei fiumi, estuari, ecc.



Combattente (*Philomachus pugnax*)

Dimensioni medie, becco breve e sottile, leggermente ricurvo e appuntito, coda rotonda. Colorazione brunastro-sabbia macchiata di scuro con le parti inferiori biancastre e petto fulvo-chiaro, zampe giallastre e becco brunonerastro; la femmina è di minori dimensioni ma di colore del piumaggio simile a quello del maschio. Quest'ultimo, durante la stagione degli amori, si orna di un grande collare di penne a tinte variabile con combinazioni di nero, castano, bianco, bruno e crema.

Lunghezza totale cm 29, ala: maschio cm 18,6-19,8, femmina cm 14,9-16,4, becco: maschio cm 3,4-3,8, femmina cm 2,9-3,3, coda cm 6,1-6,8, tarso cm 4,5-5,2, peso: maschio gr 200, femmina gr 130.

La voce è un profondo suono gutturale.

Predilige paludi, prati umidi, risaie, rive fangose di stagni, laghi e specchi d'acqua in genere.



Frullino (*Lymnocyptes minimus*)

Dimensioni più piccole del beccaccino, becco relativamente breve, coda cuneata. Colore del piumaggio brunastro con riflessi verdastri e purpurei nelle parti superiori e leggermente barrato in quelle inferiori, zampe verdastre e becco carnacino con apice scuro. Sessi simili. Lunghezza totale cm 19, ala cm 10,7-11,6, becco cm 3,9-4,1, coda cm 4,6-5, tarso cm 2,3-2,5, peso gr 55-90.

La voce è un curioso tambureggiamento attutito.

Predilige paludi, risaie, marcite, stagni, prati allagati, rive paludose di laghi e fiumi.



Beccaccino (*Capella gallinago*)

Dimensioni medie, becco assai lungo diritto e sottile, occhi grandi, ali lunghe e puntute, coda a ventaglio con poco bianco ai lati. Piumaggio di color bruno-fulvo barrato e striato di nero, marrone e fulvo, capo nerastro solcato da una stria chiara. Sessi simili.

Lunghezza totale cm 26-27, ala cm 12,8-14, becco cm 6-7, coda cm 5,3-6,1, tarso cm 2,9-3,3, peso gr 100-160.

La voce è un ripetuto cic-ka.

Predilige paludi, risaie, marcite, prati allagati, rive paludose di laghi e di fiumi.



Beccaccia (*Scolopax rusticola*)

Dimensioni medie, corpo tendenzialmente tozzo, becco lungo, diritto e sottile, occhi grandi, ali, coda e tarsi relativamente brevi. Colore bruno-rossastro con notevoli variazioni individuali, becco carnacino con apice bruno-scuro. Sessi simili.

Lunghezza totale cm 34-36, ala cm 18,5-20,5, becco cm 6,5-7,5, coda cm 7-8, tarso cm 3,4-3,8, peso gr 200-400.

La voce è un soffice , gracitante orrrt-orrrt, e un acuto tsiuck.

Predilige boschi umidi con sottobosco e radure sia di monte sia di piano.



Colombaccio (*Columba palumbus*)

Dimensioni medie, forme pesanti e massicce, becco appuntito ricurvo all'apice e con base carnosa (cera), tarsi brevi, ali e coda piuttosto lunghe. Colore grigio-bluastrò con parti inferiori sfumate di rosso-vinato e collo ornato da piume a riflessi verdi e purpurei. Per la larga banda bianca attraverso le ali e le macchie bianche sul lato del collo degli adulti è facilmente riconoscibile in volo dagli altri Columbiformi. Sessi simili.

Lunghezza totale cm 40, ala cm 23,5-25,5, becco cm 2,1-2,5, coda cm 14-15, tarso cm 3-3,5, peso gr 440-580.

La voce è un profondo e sommesso tubare; una frase ripetuta di cinque note cu-cu-ruu, cu-cuu.

Predilige boschi di quercia, leccio, faggio, foreste con radure e zone coltivate, pinete e macchia litoranea. Frequenta anche i parchi nelle città.



Tortora (*Streptopelia turtur*)

Dimensioni medio-piccole, forme slanciate, becco relativamente breve con la base ricoperta di pelle (cera), tarsi relativamente corti, ali più brevi e coda più lunga del Colombo. Colore bruno-grigiastro con petto rosso-vinato, copritrici alari fulve macchiate di nero, lati del collo barrati di bianco e nero, becco nerastro con apice giallastro e base biancastra. Sessi simili.

Lunghezza totale cm 27, ala cm 16-18, becco cm 1,6-1,9, coda cm 9,5-11, tarso cm 2,3-2,5, peso gr 145-160.

La voce è un ripetuto turr-turr vibrante.

Predilige pianure e colline alberate, altipiani aperti con vegetazione arborea sparsa.



Allodola (*Alauda arvensis*)

Dimensioni piccole, becco robusto, coda relativamente lunga e un poco forcuta, ciuffo di penne sulla nuca più lunghe delle altre. Colore del piumaggio, parti superiori grigio-brunastre fittamente striate di nero e parti inferiori fulvo-biancastre, timoniere esterne bianche. Sessi simili.

Voce: un melodioso trik-i.

Riproduzione: nidifica a terra, tre o quattro uova di colore grigio-verdastre-crema punteggiate.

Alimentazione: chicchi di grano, semi e germogli di piante di campo, in primavera ed estate insetti vari.

Habitat: zone aperte coltivate, erbose e cespugliate sia di pianura che di altipiano, marcite, steppe, brughiere, zone dunose e paludose.

Migratore.

Presenza sul territorio: comune, campi coltivati, prati-pascolo.



Merlo (*Turdus merula*)

Dimensioni medio-piccole, becco robusto, tarsi lunghi. Il maschio ha un colore uniformemente nero con becco giallo, la femmina è bruno-nerastra con mento e gola grigiastri.

Lunghezza totale cm 25, ala cm 11,5-13,5, becco cm 2,3-2,7, coda cm 9,5-11, tarso cm 3,2-3,4, peso gr 80-100.

La voce è uno stridente chiacchierio, quando viene fatto levare; una note persistente tcink-tcink-tcink, un ansioso tciuck, un sottile tsii.

Predilige boschi con sottoboschi e radure, campagne alberate e cespugliate, parchi e giardini delle città.



Cesena (*Turdus pilaris*)

Dimensioni medio-piccole, forme piuttosto allungate, becco robusto, tarsi lunghi. Colorazione del dorso bruno-castano, coda castana, coda e petto fulvo-rugginoso striato di scuro, testa grigio-blu, ascellari bianche, becco giallastro con apice nero; la femmina ha tinte meno forti e contrastanti.

Lunghezza totale cm 25, ala cm 13-15, becco cm 2,3-2,4, coda cm 10-11, tarso cm 3,1-3,4, peso gr 90-100.

La voce è un aspro chiacchierante tciack-tciack-tciack ed un calmo sii.

Predilige boschi, parchi e giardini in prossimità di praterie e pianure coltivate, frutteti.



Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)

Dimensioni medio-piccole, forme piuttosto slanciate, becco robusto, tarsi lunghi. Piumaggio di colore brunastro-oliva nelle parti superiori e bianco-fulvo fittamente macchiato di scuro nelle parti inferiori, copritrici inferiori delle ali bianco-fulve, coda bruno-rossastra.

Lunghezza totale cm 22, ala cm 11-12, becco cm 2-2,3, coda cm 7,6-9, tarso cm 3-3,5, peso gr 63-72.

La voce è un forte tciack o tcick ripetuto rapidamente quando è allarmato, richiamo in volo un soffice sip.

Predilige boschi e foreste ricchi di sottobosco, giardini e parchi, pianure alberate, vigneti, oliveti, macchia mediterranea.



Tordo sassello (*Turdus iliacus*)

Dimensioni medio-piccole, forme piuttosto slanciate, becco robusto, tarsi lunghi. Il Tordo sassello è il più piccolo rappresentante della famiglia dei tordi. Piumaggio parti superiori bruno scuro, ventre e petto bianchi striati di scuro. È molto simile al Tordo bottaccio: se ne distingue, tuttavia, per i colori sgargianti, e in particolare per l'accesa tonalità rosso ruggine dei fianchi e del sottoala. Lunghezza totale cm 22, ala cm 11-12, becco cm 2-2,3, coda cm 7,6-9, tarso cm 3-3,5, peso gr 63-72.

Predilige boschi e foreste ricchi di sottobosco, giardini e parchi, pianure alberate, vigneti, oliveti, macchia mediterranea.



Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

È lunga oltre 30 cm, dal piumaggio di colore bruno sfumato di rosa, a eccezione della coda che è nera, del groppone e delle ali che sono parzialmente bianchi, della cresta a strisce bianche e nere, della macchia azzurra, barrata di nero, delle copritrici alari.

La voce è un penetrante rauco skreek.

Frequenta, in piccoli gruppi, i boschi.



Gazza (*Pica pica*)

È lunga sino a 45 cm, inconfondibile per il piumaggio in cui il bianco del ventre, dei fianchi e degli scapolari contrasta con il nero del resto del corpo. La gazza vive sola o in piccoli gruppi, costituendo associazioni più numerose durante la stagione fredda.

La voce è un forte rapido ciak-ciak-ciakiciak.

Frequenta di preferenza i terreni aperti con qualche albero, specialmente dove vi sia abbondanza d'acqua.



Cornacchia grigia (*Corvus cornix*)

Dimensioni medio-grandi, becco grosso, robusto e ricurvo, coda mediamente arrotondata. Colore del dorso e del ventre grigio, colore del piumaggio nero.

Lunghezza totale cm 46, ala cm 31-34,5, becco cm 3,3-4,1, coda cm 17,4-19,5, tarso cm 5,4-6,4, peso gr 450-580.

Coltivazioni, praterie alberate, montagne.



Lepre europea (*Lepus europaeus*)

Corpo slanciato, testa piuttosto piccola, occhi grandi, orecchie lunghe, coda relativamente sviluppata, arti posteriori notevolmente più lunghi degli anteriori. Colore dominante fulvo-grigiastro con tinte nerastre nel dorso; ventre, parti interne degli arti e parte inferiore della coda biancastre. Non esiste dimorfismo sessuale.

Lunghezza testa-corpo cm 48-70, orecchio cm 8,5-14, piede posteriore cm 11-16, coda cm 7,4-11, peso kg 2,5-6,5, denti 28, mammelle 6.

Presente pressochè dovunque, preferisce terreni pianeggianti e collinari steppici, ma si è ben adattata a zone agricole anche intensamente coltivate. In montagna si spinge fino ad altitudini di m 2000.



Volpe (*Vulpes vulpes*)

Forme snelle, muso lungo e appuntito, orecchie grandi, arti relativamente brevi, coda lunga e folta. Colore dominante delle parti superiori del corpo bruno-fulvo tendente al rossastro, parti inferiori biancastre o scuro ardesia. Notevoli sono comunque le variazioni di colore stagionali e individuali.

Lunghezza testa-corpo cm 57-77, orecchio cm 6-11, piede posteriore cm 12-16, coda cm 30-48, altezza alla spalla cm 35-40, peso kg 6-10, denti 42, mammelle 6.

Ubiquitaria, si insedia in quegli ambienti selvaggi che offrono possibilità di rifugio. Si spinge anche a notevoli altitudini.



Cinghiale (*Sus scrofa*)

Forme massicce, testa grande, occhi piccoli, orecchie grandi e diritte con all'apice un pennello di setole. Arti relativamente brevi, quelli posteriori più corti degli anteriori. Dita provviste ciascuna di uno zoccolo. Coda corta terminante con un ciuffo di setole. Dentatura caratterizzata dallo sviluppo dei canini (zanne) che sporgono visibilmente, specie nel maschio adulto. Colore dominante bruno-nerastro e brizzolato sulle guance e sulla gola. I giovani sono di colore bruno-chiaro con strisce longitudinali bruno-scure o nerastre.

Lunghezza testa-corpo cm 100-150, coda cm 12-20, altezza al garrese cm 60-90, peso: maschio kg 45-180, femmina kg 30-150, denti 44, mammelle 12.

Boschi ricchi di sottobosco e macchia mediterranea, preferibilmente presso stagni, paludi, corsi d'acqua e campi coltivati. Si spinge in montagna fino al limite della vegetazione arborea.



Cervo (*Cervus elaphus*)

Corpo raccolto e robusto, arti slanciati, dita mediane con zoccoli stretti e allungati, coda piuttosto lunga. Maschi con corna caduche molto grandi e ramificate, che vengono annualmente rinnovate da marzo a giugno. La ramificazione delle corna lo fanno facilmente distinguere a prima vista dal maschio del daino, che le ha, invece, a pala. Mantello di color bruno-rossastro in estate e più grigio-bruno in inverno, nei giovani maculato di bianco. Lunghezza testa-corpo cm 160-250, coda cm 12-15, altezza al garrese cm 100-150, lunghezza delle corna cm 80-100, peso kg 100-250, denti 34, mammelle 4.

Boschi di latifoglie, conifere e misti inframmezzati da aree aperte. Nelle foreste montane si spinge fino al limite superiore della vegetazione arborea.



Daino (*Dama dama*)

Corpo raccolto, occhi e orecchie grandi, arti sottili con dita mediane rivestite di zoccoli, coda piuttosto lunga. Maschi con corna che vengono annualmente rinnovate: cadono in maggio e ricrescono in luglio-agosto. Le tipiche corna a pala lo fanno facilmente distinguere a prima vista dal maschio del cervo, che le ha ramificate. Mantello estivo di color fulvo-rossiccio con macchie bianche nelle parti superiori e nei fianchi, parti inferiori biancastre; di inverno più grigio con macchie meno distinte.

Lunghezza testa-corpo cm 130-155, coda cm 16-19, altezza al garrese cm 80-100, lunghezza delle corna cm 75-90, peso: maschio kg 60-85, femmina kg 30-50, denti 32, mammelle 4.

Boschi preferibilmente di latifoglie, ma anche di conifere, ricchi di sottoboschi e radure, macchia mediterranea, incolti cespugliati.



Capriolo (*Capreolus capreolus*)

Forme slanciate, testa piccola, occhi e orecchie grandi, arti snelli ma forti, dita mediane terminanti con zoccoli, coda brevissima. Maschi con corna brevi e a tre punte negli adulti, le quali vengono annualmente rinnovate da novembre a marzo. Colore dominante del mantello rossastro in estate e grigiastro in inverno, con parti inferiori più chiare.

Lunghezza testa-corpo cm 90-135, orecchi cm 14-15, coda cm 2-3, altezza al garrese cm 66-75, lunghezza delle corna cm 15-23, peso kg 14-16, denti 32 (34), mammelle 4.

Boschi di latifoglie e misti con radure e incolti cespugliati, macchia mediterranea. Aree di distribuzione compreso tra il livello del mare e il limite superiore della vegetazione arborea.



Mufone (*Ovis Musimon*)

Dimensioni medie, occhi grandi e orecchie relativamente brevi, arti sottili e robusti, dita mediane terminanti con piccoli zoccoli, coda breve. Maschi con corna perenni, robuste, non ramificate e ricurve con l'estremità rivolta in avanti. Colore dominante in estate bruno-rossastro nelle parti superiori e biancastro nelle inferiori, con una evidente macchia biancastra nella parte alta dei fianchi; in inverno il mantello è più scuro. Le femmine ed i giovani hanno colori più chiari tendenti al fulvo.

Lunghezza testa-corpo cm 100-130, orecchio cm 6,5-7,5, piede posteriore cm 21,5-24,5, altezza al garrese cm 65-75, peso kg 25-50, denti 32, mammelle 2.

Boschi, boscaglie e cespugliati di montagne scoscese e rocciose, boschi appenninici d'alto fusto, macchia mediterranea.



Questionari



Legislazione Venatoria

1) Ai fini dell'attività venatoria tutta la fauna è prelevabile?

- a) No, solo la fauna selvatica
- b) Sì, tutta
- c) No, solo alcune specie appartenenti alla fauna selvatica

2) Quali sono le specie considerate dalla vigente legislazione venatoria "particolarmente protette"?

- a) Pernice rossa, ghiandaia
- b) Pernice di mare, ghiandaia marina
- c) Coturnice, frullino

3) Quanto dura in carica il comitato tecnico faunistico venatorio regionale?

- a) 5 anni
- b) 7 anni
- c) 3 anni

4) Si può esercitare tutto l'anno l'attività venatoria?

- a) Sì
- b) No
- c) Solo in periodi prefissati

5) Chi determina gli indici di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia?

- a) Provincia
- b) Regione
- c) Ministero dell'Agricoltura e Foreste

6) Chi può autorizzare gli istituti scientifici, musei, ecc., a procedere alle catture per scopo scientifico?

- a) Istituto Nazionale della Fauna Selvatica
- b) Regione
- c) Provincia

7) Chi ripartisce il territorio destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali (a.t.c.)?

- a) Regione
- b) Provincia
- c) Organizzazioni agricole

8) Quale sanzione è prevista per l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie "particolarmente protette"?

- a) L'ammenda fino a € 1549
- b) La sanzione amministrativa da € 103 a € 619
- c) L'arresto da due ad otto mesi o l'ammenda da € 774 a € 2065

9) Quando si chiude normalmente la caccia alla maggior parte delle specie acquatiche?

- a) 31 dicembre
- b) 31 gennaio
- c) 30 novembre

10) Entro quale termine è pubblicato il calendario venatorio?

- a) 15 luglio
- b) 15 giugno
- c) 15 agosto

11) Chi determina l'importo della tassa di concessione regionale?

- a) Regione
- b) Governo
- c) Provincia

12) Quale percentuale del territorio agr-silvo-pastorale è destinata dalla vigente legislazione a zone di protezione della fauna selvatica?

- a) Dal 20 al 30%
- b) Globale massimo del 15%
- c) Dal 10 al 20%

13) Quando è consentita l'attività venatoria?

- a) Sempre
- b) Quando non arreca danno alle colture graminacee
- c) Quando non contrasta con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arreca danni alle produzioni agricole

14) Per quale scopo è consentita la cattura della fauna selvatica?

- a) Per la vendita
- b) Per uso cinofilo
- c) Per inanellamento a scopo scientifico

15) Il cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo può detenere i richiami vivi?

- a) No
- b) Sì, fino ad un numero massimo di 10 unità
- c) Sì, fino ad un numero massimo di 40 unità

16) A chi spetta esercitare le funzioni legislative in materia di caccia e di protezione della fauna?

- a) Alla Regione
- b) Alla Provincia
- c) Ai Comuni

17) Quando si chiude normalmente la caccia agli ungulati cacciabili ad eccezione del cinghiale?

- a) 31 gennaio
- b) 31 dicembre
- c) 30 novembre

18) Quali sono le specie considerate dalla vigente legislazione venatoria “ particolarmente protette”?

- a) Lepre, daino
- b) Gatto selvatico, lupo
- c) Muflone, coniglio selvatico

19) Quale sanzione è prevista per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale?

- a) L'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da €. 929 a €. 2582
- b) L'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a €. 516
- c) La sanzione amministrativa da €. 103 a €. 619

20) Cosa s'intende per territorio agro – silvo – pastorale ?

- a) Tutto il territorio forestale
- b) Tutto il territorio privo di coltivazioni
- c) Il territorio suscettibile di sfruttamento agricolo con in atto la coltivazione dei fondi, la silvicoltura e l'allevamento

21) Quale regime di caccia è consentito dalla vigente legislazione venatoria?

- a) Caccia libera
- b) Caccia controllata
- c) Caccia programmata

22) A chi è affidata la gestione degli ambiti territoriali di caccia?

- a) Al Comitato di Gestione
- b) Alla Provincia
- c) Alla Regione

23) Per la caccia agli acquatici da appostamento fisso sono consentiti richiami vivi?

- a) No
- b) Sì, solo se fauna di cattura
- c) Sì, solo se fauna di allevamento

24) A cosa si riferisce l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia (a.t.c.)?

- a) Alla quantità di fauna selvatica presente in ogni A.T.C.
- b) Al numero di cacciatori che può contenere un A.T.C. in base al rapporto cacciatore-territorio.
- c) Al numero di capi abbattibili in un A.T.C. per ogni giornata di caccia.

25) Chi dispone le variazioni all'elenco delle specie cacciabili?

- a) Il Presidente del Consiglio dei Ministri
- b) Il Presidente della Regione
- c) Il Sindaco di ciascun Comune.

26) E' sempre fissa la data di apertura della caccia per singole specie cacciabili?

- a) Sì
- b) No, può essere anticipata
- c) È sempre variabile

27) Quale sanzione e' prevista per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti?

- a) L'ammenda da €. 929 a €. 2582
- b) L'ammenda fino a €. 516
- c) La sanzione amministrativa da €. 103 a €. 619

28) Quale delle seguenti specie è considerata particolarmente protetta dalla vigente legislazione venatoria?

- a) Starna
- b) Gallina prataiola
- c) Gallinella d'acqua

29) Fuori di quale raggio è consentito esercitare l'attività venatoria dai luoghi in cui e' in atto il pascolo del bestiame ?

- a) 50 metri
- b) 100 metri
- c) 150 metri

30) Da chi deve farsi accompagnare un neo cacciatore durante il primo anno di caccia?

- a) Da un cacciatore anziano
- b) Da un cacciatore che abbia la licenza di caccia da almeno 3 anni
- c) Da una guardia venatoria volontaria

31) Il cane da caccia è ritenuto mezzo di caccia?

- a) Sì, sempre
- b) No
- c) Sì, se dichiarato

32) È consentita la detenzione e l'uso di più fucili per la caccia?

- a) Sì
- b) Mai, è consentito solo uno
- c) Tre, previa autorizzazione

- 33) Chi puo' andare a caccia in un terreno rimboschito con piante che abbiano, comunque, raggiunto l'altezza di m. 2,30?**
- Le guardie forestali
 - Tutti i cacciatori regolarmente muniti di tesserino regionale
 - Nessuno
- 34) Cosa s'intende per caccia programmata?**
- Esercizio venatorio praticato sulla base di una determinata presenza di cacciatori sul territorio e di un prelievo subordinato alla consistenza faunistica
 - Esercizio venatorio praticato sulla base di un prelievo effettuato in una giornata di caccia
 - Esercizio venatorio praticato sulla base di un determinato programma di caccia scelto da ciascun cacciatore
- 35) Cosa è il tesserino venatorio regionale?**
- È il documento sul quale il cacciatore indica le giornate di caccia utilizzate ed il numero dei capi di selvaggina abbattuti in tali giornate
 - È il manifesto ove annualmente la Regione indica i tempi, i modi e le forme per esercitare la caccia
 - È la tessera di appartenenza ad una associazione venatoria
- 36) Si puo' andare a caccia con la fionda?**
- Sì, sempre
 - No, mai
 - Regolarmente, nel periodo in cui è consentita la caccia
- 37) Quale delle seguenti specie non è particolarmente protetta?**
- Gatto selvatico
 - Femmina del cinghiale
 - Lupo
- 38) È permesso sparare ai passerai con una carabina ad aria compressa ?**
- No, mai
 - Solo previa autorizzazione
 - Sì, durante il periodo cacciabile
- 39) Oltre quanti metri è consentito esercitare la caccia dalle oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici e privati per la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale?**
- 50 metri
 - 100 metri
 - 150 metri
- 40) Cos'è l'uccellazione?**
- Cattura di uccelli e mammiferi esercitata con mezzi diversi dalle armi da sparo consentite (es.reti)
 - Uccisione selettiva di uccelli
 - Abbattimento di uccelli protetti o particolarmente protetti

- 41) Quale delle seguenti munizioni e' consentito usare per la caccia agli ungulati ?**
- A pallettoni
 - A munizioni spezzate
 - A palla
- 42) In quale di queste zone si puo' esercitare la caccia?**
- Nelle zone rimboschite
 - Negli ambiti territoriali di caccia
 - Nelle zone di ripopolamento e cattura
- 43) È consentito l'uso dei segugi per la caccia agli ungulati ?**
- Sempre
 - Prevvia autorizzazione
 - È vietato con eccezione del cinghiale
- 44) Quale sanzione è prevista per il divieto di uccellazione?**
- L'arresto fino ad un anno o l'ammenda da €. 774 a €. 2065
 - L'ammenda fino a €. 2065
 - La sanzione amministrativa da €. 5 a €. 25 per ogni capo catturato
- 45) A quale distanza minima occorre stare per poter sparare in direzione di una strada, con fucile carico, a munizione spezzata?**
- A non meno di 200 metri
 - A non meno di 150 metri
 - A non meno di 50 metri
- 46) Da che cosa e' rappresentata la delimitazione dell'ambito territoriale di caccia (a.t.c.)?**
- Da confini naturali ove possibile o eventualmente da tabellazione
 - Esclusivamente dalla tabellazione scritta rossa su fondo bianco
 - Da confini amministrativi dei Comuni
- 47) In quale giorno della settimana, oltre il martedì, la caccia e' comunque chiusa?**
- Venerdì
 - Lunedì
 - Sabato
- 48) Quale è la durata della licenza di caccia?**
- 10 anni
 - 5 anni
 - 6 anni
- 49) Nel fondo chiuso chi puo' esercitare la caccia ?**
- Solo il proprietario o conduttore del fondo
 - Nessuno
 - Solo le guardie venatorie

50) Quale dei seguenti animali non sono da considerarsi fauna selvatica?

- a) Conigli selvatici
- b) Colombi torraiolli
- c) Donnola

51) Quando è consentito esercitare la caccia a bordo di autoveicoli?

- a) Solo quanto sono fermi
- b) Solo lungo le strade poderali
- c) Mai

52) Quali sono le specie appartenenti alla fauna selvatica considerate dalla vigente legislazione venatoria “particolarmente protette”?

- a) Germano reale, fischione
- b) Volpoca, fistione turco
- c) Moretta, combattente

53) Quale fonte normativa sovranazionale si occupa della conservazione dell'avifauna?

- a) Convenzione di Ramsar
- b) Direttiva 2009/147/CE
- c) Convenzione di Washington

54) Si puo' cacciare senza assicurazione?

- a) Si, perché non obbligatoria
- b) No, mai
- c) Solo se si pratica la caccia agli ungulati

55) Su quale territorio ha validita' il tesserino regionale?

- a) Su tutto il territorio nazionale
- b) Su quello della regione che ha rilasciato il documento
- c) Su quello della provincia di residenza

56) Per le violazioni commesse in materia di caccia quali sanzioni sono previste?

- a) Sanzioni amministrative
- b) Sanzioni penali
- c) Sanzioni amministrative e penali

57) Fino a quando è consentita la caccia di selezione agli ungulati ?

- a) Fino al tramonto
- b) Fino ad un'ora dopo il tramonto
- c) Fino ad un'ora prima il tramonto

58) È consentita la posta alla beccaccia?

- a) No, mai
- b) Si
- c) Si, se prevista dal calendario venatorio

59) È consentito praticare l'esercizio venatorio nei giardini o nei parchi?

- a) No, mai
- b) Si, se previsto dal calendario venatorio
- c) Si, sempre

60) È consentito cacciare in una zona compresa nel raggio di 50 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro?

- a) Si, se la visibilità è buona
- b) Si, è consentito
- c) No, mai

61) Quando è consentita la caccia?

- a) Dal sorgere del sole fino al tramonto
- b) Dal sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto
- c) Da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto

62) In che periodo è consentito l'uso del cane da seguita e da tana con abbattimento del selvatico?

- a) Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre
- b) Da settembre a novembre
- c) Settembre e ottobre

63) Da quale distanza da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili e' consentito cacciare?

- a) Da distanza inferiore a cinquanta metri
- b) Da distanza superiore a cinquanta metri
- c) Da distanza superiore a cento metri

64) Quale è la durata di validita' della tassa di concessione regionale?

- a) 365 giorni
- b) Una stagione venatoria
- c) Sei anni

65) È consentito l'impiego di balestre per praticare l'esercizio venatorio?

- a) Si
- b) No, mai
- c) Si, esclusivamente per la caccia di selezione

66) È consentito l'uso di richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico (es:registratori), ai fini di richiamo?

- a) No, mai
- b) Si
- c) Solo eccezionalmente

67) Quando si chiude normalmente la caccia al tordo?

- a) 31 gennaio
- b) 30 novembre
- c) 31 dicembre

68) Quanti fucili da caccia e' possibile detenere con regolare denuncia?

- a) Due
- b) Quattro
- c) Nessun limite

69) Quale sanzione è prevista per chi esercita la caccia in parchi , nelle oasi di protezione , nelle zone di ripopolamento e cattura, nei giardini urbani?

- a) L'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da €. 464 a €. 1549
- b) La sanzione amministrativa da €. 154 a €. 929
- c) La sanzione amministrativa da €. 103 a €. 619

70) Quante possono essere le giornate di caccia settimanali?

- a) Non superiori a cinque
- b) Non superiori a tre
- c) Due, martedì e venerdì

71) Quando è consentita la caccia, con esclusione di quella di selezione, agli ungulati?

- a) Da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto
- b) Dal sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto
- c) Da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto

72) Quale specie è normalmente cacciabile dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio?

- a) Capriolo
- b) Lepre
- c) Cinghiale

73) Come è considerata dalla legge la fauna selvatica?

- a) Patrimonio indisponibile dello Stato
- b) Res nullius
- c) Proprietà del conduttore del fondo in cui si trova

74) Che cosa sono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura?

- a) Istituti faunistici rivolti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica
- b) Riserve naturali rivolte alla tutela della flora
- c) Aree protette ai fini ambientali

75) Dove si puo' praticare l'addestramento dei cani da caccia, qualora effettuato con abbattimento di fauna di allevamento?

- a) Nelle zone di addestramento di tipo B
- b) Nelle zone di addestramento di tipo A
- c) Su tutto il territorio agro-silvo-pastorale

76) È consentito usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati?

- a) No, mai
- b) Si, se da appostamento
- c) Si, secondo le circostanze

77) Quando è consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma per lo scovo e l'abbattimento del selvatico?

- a) Per tutta l'annata venatoria
- b) Sino al 31 dicembre
- c) Dalla 3° domenica di settembre al 31 ottobre

78) Quale dei seguenti animali non sono da considerarsi appartenenti alla "fauna selvatica", secondo la vigente legislazione?

- a) Conigli selvatici
- b) Donnola
- c) Talpe

79) Chi esercita le funzioni amministrative di legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria?

- a) Regione
- b) Ministero dell'Agricoltura e Foreste
- c) Province

80) È consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino?

- a) Si, se prevista dal calendario venatorio
- b) Si
- c) No, mai

81) Quando si chiude normalmente la caccia alla lepre e al coniglio selvatico?

- a) 31 dicembre
- b) 30 novembre
- c) 31 gennaio

82) Con un fucile ad anima rigata a quale distanza occorre stare per sparare in direzione di immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione?

- a) Ad una distanza corrispondente ad una volta e mezza la gittata massima del fucile
- b) Ad una distanza pari a 150 metri
- c) Ad una distanza pari al tiro utile del fucile

83) Quale numero massimo delle seguenti specie è possibile prelevare in una giornata di caccia ?

- a) Venti colombacci, cinque beccacce, due lepri
- b) Dieci colombacci, tre beccacce, una lepre
- c) Cinque colombacci, cinque beccacce, due lepri

84) Cosa si intende per esercizio di caccia?

- a) Ogni atto volontario diretto all'abbattimento di fauna selvatica con l'impiego di mezzi consentiti dalla legge
- b) Il portare il fucile con sé
- c) L'esercitarsi con il fucile da caccia

85) Chi esercita la caccia con l'arco o con il falco deve essere munito del porto d'armi?

- a) No
- b) Sì
- c) È sufficiente una comunicazione alla Provincia

86) Quali specie sono normalmente cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre?

- a) Colombaccio, porciglione, beccaccino
- b) Quaglia, tortora e merlo
- c) Storno, tordo, fagiano

87) Quale provvedimento è previsto per chi non effettua sul tesserino le prescritte annotazioni?

- a) La sanzione amministrativa da € 77 a € 464
- b) La revoca della licenza
- c) La sospensione della licenza

88) Come devono essere portate le armi da sparo all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli, nonchè in periodi e giorni non consentiti alla caccia?

- a) In posizione di sicurezza
- b) Anche cariche, purché riposte nel fodero
- c) Sempre scariche e riposte nel fodero

89) A chi appartiene il selvatico abbattuto?

- a) A colui che lo ha abbattuto
- b) Al proprietario del cane che ha scovato il selvatico
- c) Al proprietario del fondo dove cade o si accascia il selvatico

90) Quale delle seguenti specie è protetta?

- a) Ghiandaia
- b) Gazza
- c) Calandra

91) Dov'è consentito esercitare la caccia?

- a) Nelle riserve naturali
- b) Negli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.)
- c) Nelle zone di ripopolamento e cattura

92) Che qualifica hanno gli agenti del Corpo dei Carabinieri Forestali?

- a) Sono Agenti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza
- b) Sono Guardie Giurate
- c) Sono Guardie Provinciali

93) L'abbattimento di un passero con la fionda può essere considerato esercizio di caccia?

- a) No
- b) Sì, sempre, ma vietato
- c) Solo nei periodi in cui la caccia è consentita

94) L'uccisione casuale di una lepre durante i lavori di trebbiatura è considerata esercizio di caccia?

- a) Sì
- b) No, solo se avviene durante il periodo di caccia
- c) No

95) Da che cosa sono generalmente delimitate ed indicate le zone faunisticamente protette istituite dalla regione?

- a) Da strade poderali
- b) Da confini naturali appositamente tabellati
- c) Da tabelle poste attraverso i campi o i boschi

96) Quando si apre normalmente la caccia al merlo e all'allodola?

- a) Dalla terza domenica di settembre
- b) Dal 1° ottobre
- c) Dal 1° novembre

97) A chi è concesso cacciare in un fondo chiuso?

- a) A tutti
- b) A nessuno
- c) Al proprietario

98) Quale sanzione è prevista per chi esercita la caccia con mezzi vietati?

- a) La sospensione della licenza da uno a tre anni
- b) La sanzione amministrativa da € 154 a € 929
- c) L'ammenda fino a € 1549

99) L'agricoltore che riceve danni dalla selvaggina, cosa deve fare?

- a) Catturare la selvaggina che provoca il danno
- b) Avvelenare la selvaggina con bocconi avvelenati
- c) inoltrare domanda di risarcimento danni

100) Con quale delle seguenti armi è consentito cacciare?

- a) Fucile calibro 12
- b) Carabina ad aria compressa o gas compressi
- c) Balestra

101) Da quale ente vengono incamerati i proventi derivati dalle sanzioni amministrative in materia di caccia?

- a) Dal Comune
- b) Dalla Regione
- c) Dal Comitato di gestione A.T.C

102) Con quali dei seguenti calibri di fucile da caccia a canna rigata è consentito cacciare?

- a) Con quelli di diametro inferiore a mm. 5,6
- b) Con quelli di diametro inferiore a mm. 40
- c) Con quelli di diametro non inferiore a mm. 5,6

103) Quando si può cacciare una lepre in un orto in attualità di coltivazione?

- a) Nel periodo consentito per l'addestramento dei cani
- b) Mai
- c) Quando il selvatico procura danni alle colture e si ha il consenso del proprietario dell'orto

104) Quale dei seguenti mammiferi è normalmente cacciabile dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre?

- a) Lepre
- b) Volpe
- c) Cinghiale

105) Di quale organo tecnico-consultivo e propositivo si avvale la Regione per le materie di cui alla L.R. n. 59 del 2017?

- a) Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale
- b) Comitati di gestione
- c) Commissioni

106) Come si definiscono quelle vie di comunicazione che sono percorribili in ogni stagione da veicoli ordinari?

- a) Strade interpoderali
- b) Strade carrozzabili
- c) Strade poderali

107) Chi predispone i piani faunistico-venatori?

- a) Regione
- b) Comuni
- c) Comitati di gestione

108) Quale di questi uccelli si può cacciare?

- a) Colombella
- b) Colombo terraiolo
- c) Colombaccio

109) A chi è permesso effettuare il prelievo di selvaggina nelle aziende faunistico - venatorie?

- a) A nessuno
- b) Solo al concessionario e a chi da questi autorizzato
- c) Solo ai cacciatori ivi residenti

110) Cosa si è tenuti a fare in caso di rinvenimento di uccelli o mammiferi in difficoltà o feriti?

- a) Segnalare immediatamente la località di rinvenimento al più vicino centro veterinario
- b) Raccogliere gli esemplari e curarli
- c) Dare avviso alla Regione-Osservatorio Faunistico- territorialmente competente per il successivo invio al centro recupero Fauna Selvatica in difficoltà più prossimo

111) A quale distanza minima occorre stare per poter sparare in direzione di una strada?

- a) A non meno di 200 metri
- b) A non meno di 150 metri
- c) A non meno di 50 metri

112) Quali dimensioni hanno gli ambiti territoriali di caccia (a.t.c.)?

- a) Dimensioni sub – provinciali
- b) Dimensioni provinciali
- c) Dimensioni sub – regionali

113) E' consentita la caccia a rastrello?

- a) Sì, previa autorizzazione
- b) No
- c) Sì, ma non più di 3 persone

114) Quale tra calandro, calandra e calandrella è una specie cacciabile ?

- a) Nessuna
- b) Calandro
- c) Tutte e tre

115) In quale di queste zone non si può esercitare la caccia?

- a) Negli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.)
- b) Nelle Riserve naturali
- c) Nelle Aziende faunistico-venatorie

116) Quale sanzione è prevista per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti?

- a) Ammenda fino a € 516
- b) Sanzione amministrativa da € 103 a € 619
- c) Sospensione della licenza di caccia

117) Chi puo' esercitare la caccia su terreni allagati da piene di fiume?

- a) Solo il proprietario o conduttore del fondo
- b) Nessuno
- c) Solo le guardie venatorie

118) Da chi viene distribuito l'annuale tesserino regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio?

- a) Dai Comitati di Gestione degli A.T.C
- b) Dalla Provincia
- c) Dalla Regione tramite il Comune di residenza

**Correttore
Legislazione Venatoria**

1	c	31	b	61	c	91	b
2	b	32	a	62	a	92	a
3	a	33	c	63	b	93	b
4	c	34	a	64	a	94	c
5	c	35	a	65	b	95	b
6	b	36	b	66	a	96	a
7	a	37	b	67	a	97	b
8	c	38	a	68	c	98	c
9	b	39	a	69	a	99	c
10	b	40	a	70	b	100	a
11	a	41	c	71	a	101	b
12	a	42	b	72	c	102	c
13	c	43	c	73	a	103	b
14	c	44	a	74	a	104	a
15	b	45	b	75	a	105	b
16	b	46	a	76	a	106	b
17	c	47	a	77	a	107	a
18	b	48	c	78	c	108	c
19	a	49	b	79	a	109	b
20	c	50	b	80	c	110	c
21	c	51	c	81	a	111	b
22	a	52	b	82	a	112	a
23	c	53	b	83	b	113	c
24	b	54	b	84	a	114	a
25	a	55	a	85	b	115	b
26	b	56	c	86	b	116	b
27	c	57	b	87	a	117	b
28	b	58	a	88	c	118	c
29	c	59	a	89	a		
30	b	60	c	90	c		

Zoologia Applicata alla Caccia

1 Cosa è l'ornitologia?

- a) Lo studio di mammiferi
- b) Lo studio di ungulati
- c) Lo studio di uccelli

2 Quali di queste specie sono rapaci diurni?

- a) Barbagianni, civetta
- b) Gufo reale, gufo comune
- c) Nibbio, astore

3 Che cosa è il ripasso?

- a) È la migrazione primaverile degli uccelli
- b) È la delimitazione del proprio territorio da parte dei mammiferi
- c) È la migrazione autunnale degli uccelli

4 Quali di queste specie sono rapaci notturni?

- a) Poiana, falco smeriglio
- b) Allocco, assiolo
- c) Albanella, sparviere, lodolaio

5 Quali penne, in un uccello, sono definite remiganti?

- a) Ali
- b) Coda
- c) Petto

6 Di che cosa si ciba generalmente la beccaccia?

- a) Lombrichi
- b) Frutta
- c) Granaglie

7 In quale di queste specie vi è dimorfismo (individui con caratteristiche diverse) sessuale?

- a) Ghiandaia
- b) Tordo bottaccio
- c) Fagiano

8 I cinghiali sono:

- a) Animali carnivori
- b) Erbivori
- c) Onnivori

9 Cos'è il gracchio corallino?

- a) Un corvide, di piumaggio nero e becco ricurvo color rosa corallo, appartenente alle specie particolarmente protette
- b) Un migratore acquatico frequentante zone ove sono presenti banchi di corallo
- c) Animale marino che vive fra i banchi di corallo

10 Quale ambiente frequenta la starna?

- a) Le zone aride e sassose, scarsamente cespugliate
- b) Collina coltivata a grano ed a prato parzialmente boscata
- c) La pianura coltivata a grano

11 Che cosa è la zoologia?

- a) È la scienza che studia la vita degli animali
- b) È la scienza che studia il comportamento degli animali
- c) È la scienza che si occupa degli uccelli

12 Che cosa sono gli ungulati?

- a) Sono animali di grandi dimensioni provvisti di artigli
- b) Sono animali acquatici
- c) Sono grandi mammiferi con i piedi a forma di zoccolo

13 Quali di questi uccelli non sono migratori?

- a) Alzavola e marzaiola
- b) Fagiano, pernice rossa e starna
- c) Fringuello e tordo

14 Perché non è consentito l'abbattimento di molte specie?

- a) Perché sono di grossa taglia
- b) Perché sono di scarso valore commestibile
- c) Perché sono rare o in via di estinzione

15 Perché le femmine di molte specie di uccelli hanno il piumaggio che si confonde con l'ambiente in cui vivono?

- a) Per mimetizzarsi con l'ambiente e difendersi dai predatori soprattutto durante la fase della nidificazione e riproduzione
- b) Per non essere disturbate dagli uccelli di altre specie nella fase di allevamento della prole
- c) Per avvicinarsi alle prede senza farsi accorgere e procurarsi cibo con più facilità

16 Cosa sono gli uccelli acquatici?

- a) Uccelli che prediligono ambienti paludosi (stagni, laghi e fiumi)
- b) Uccelli che nidificano sugli alberi
- c) Uccelli che prediligono terreni aridi e sabbiosi

17 Che cosa sono i mammiferi?

- a) Animali a sangue caldo, col corpo rivestito di peli e provvisti di mammelle
- b) Animali non omeotermi
- c) Uccelli a sangue caldo

18) Tutti gli uccelli compiono migrazioni?

- a) Sì
- b) No
- c) Solo le specie stanziali

19) A quale famiglia appartengono la gallinella d'acqua, la folaga e il porciglione?

- a) Scolopacidi
- b) Rallidi
- c) Fasianidi

20) Quale zona frequenta, in Puglia, il capovaccaio?

- a) Le zone umide
- b) Il tavoliere
- c) Le gravine

21) Quale delle seguenti specie frequenta il bosco?

- a) Beccaccino
- b) Beccaccia
- c) Frullino

22) Quale ambiente frequenta la quaglia?

- a) La pianura coltivata a grano
- b) Le zone aride e sassose, scarsamente cespugliate
- c) Le zone montane

23) Quale è la selvaggina stanziale?

- a) Quella che compie continue migrazioni
- b) Quella che vive, si riproduce e muore nello stesso territorio
- c) Quella che compie durante l'anno saltuarie migrazioni

24) Qual'è il sistema più diffuso per lo studio delle migrazioni?

- a) L'inanellamento, applicazione di anello numerato alla zampa dell'uccello
- b) L'applicazione di un anello al collo dell'uccello
- c) La colorazione indelebile della coda

25) Quale è la selvaggina autoctona?

- a) Quella che vive, nasce e muore in territori stranieri
- b) Quella che nasce, si riproduce e muore sul territorio italiano
- c) Quella che non esiste in Italia

26) Quali delle seguenti specie sono anatre tuffatrici?

- a) Germano reale, marzaiola, alzavola
- b) Moriglione, moretta
- c) Mestolone, codone

27) Che cos'è il passo?

- a) È la migrazione primaverile degli uccelli
- b) È la migrazione autunnale degli uccelli
- c) È il passaggio degli uccelli attraverso i valichi montani

28) Gli uccelli sono?

- a) Animali a sangue caldo, a temperatura variabile
- b) Sono vertebrati, ovipari, a sangue caldo, a temperatura costante
- c) Animali a sangue caldo, vivipari

29) Quale è l'ambiente naturale del cinghiale?

- a) Pianure a coltura intensiva
- b) Basse colline coltivate
- c) Foreste con fitto sottobosco e con vicinanza di campi e radure

30) In base al regime alimentare come vengono classificati i cervidi (daini, cervi, caprioli)?

- a) Erbivori
- b) Onnivori
- c) Carnivori

31) Che cosa sono gli uccelli di "passo"?

- a) Quelli che attraversano solo i passi montani
- b) Quelli che abitualmente si muovono su terreno, pedinando
- c) Quelli che attraversano la nostra Penisola durante la migrazione autunnale o primaverile

32) Secondo quale direzione si svolge la migrazione primaverile?

- a) Da Sud a Nord
- b) Da Sud - Ovest a Nord - Est
- c) Da Ovest a Est

33) Che cos'è l'erratismo?

- a) Fenomeno per il quale alcune specie stanziali mutano di sito anche per un centinaio di chilometri
- b) Fenomeno per il quale certe specie compiono spostamenti periodici anche di migliaia di chilometri
- c) Fenomeno per il quale certe specie si spostano per delimitare il proprio territorio

34) Quale dei seguenti galliformi è un tipico uccello migratore?

- a) Colino Della Virginia
- b) Coturnice
- c) Quaglia

35) Quale di queste specie non è autoctona nel territorio italiano?

- a) Colino della Virginia
- b) Pernice rossa
- c) Starna

36) Qual'è attualmente l'unica specie di felino vivente allo stato selvatico in puglia?

- a) Gatto selvatico
- b) Lince
- c) Gatto

37) La volpe è un selvatico raro in puglia?

- a) Sì
- b) È presente solo vicino alle discariche
- c) È tutt'altro che raro; è tra i mammiferi più diffusi

38) Che cosa sono i rapaci?

- a) Uccelli di grosse dimensioni che predano carogne
- b) Uccelli da preda con becco uncinato, dita terminanti con artigli
- c) Mammiferi di grandi dimensioni, predatori, carnivori

39) Che cosa è la muta degli uccelli?

- a) Il fenomeno per cui non canta
- b) Il fenomeno per cui le penne e le piume si rinnovano
- c) Il fenomeno per cui l'uccello cambia rotta di migrazione

40) Che cosa è la folaga?

- a) Uccello d'acqua con zampe, collo lungo e becco a forma di lancia
- b) Uccello d'acqua con becco piatto e dita unite da membrana
- c) Uccello d'acqua con becco conico e zampe con dita lobate, appartenente alla famiglia dei rallidi

41) Che cosa sono i trampolieri?

- a) Uccelli d'acqua con becco e dita unite da membrana
- b) Uccelli d'acqua con zampe lunghe e nude, collo e becco lunghi
- c) Uccelli marini con zampe munite di artigli

42) Quali specie di acquatici frequentano acque profonde?

- a) Anatre di superficie
- b) Anatre tuffatrici
- c) Limicoli

43) Quali sono le penne che negli uccelli servono per la direzione e la stabilità del volo?

- a) Copritrici
- b) Remiganti
- c) Timoniere

44) A quale famiglia appartengono il lupo e la volpe?

- a) Leporidi
- b) Cervidi
- c) Canidi

45) Quale delle seguenti specie sono carnivore?

- a) Lepre, coniglio selvatico
- b) Volpe, donnola
- c) Daino, capriolo

46) Cosa fa distinguere un gufo comune da una civetta?

- a) Il colore del piumaggio, più bruno – fulvo nel gufo
- b) Gli occhi frontali, più grandi nel gufo
- c) La presenza nel gufo di due ciuffi laterali sopra gli occhi

47) I piccoli del cinghiale hanno lo stesso colore del manto degli adulti?

- a) Sì, ma leggermente più chiaro
- b) No, è a strisce parallele gialle e brune
- c) Sì, è uguale

48) Quali sono i caratteri distintivi di una folaga?

- a) Il corpo completamente nero, il becco e placca frontale bianca
- b) Piumaggio bruno – nerastro, placca frontale rosso brillante
- c) Parti superiori di colore nero, ciuffo di penne nere sul capo

49) Che cosa si intende per equilibrio biologico?

- a) È l'equilibrio tra gli animali e l'uomo
- b) È la proporzione numerica tra gli animali selvatici
- c) È la perfetta armonia che esiste tra la fauna e gli altri elementi dell'ambiente

50) È l'allodola un uccello migratore?

- a) No
- b) Sì
- c) Alcune volte

Correttore Zoologia Applicata alla Caccia

1	c	18	b	35	a
2	c	19	b	36	a
3	a	20	c	37	c
4	b	21	b	38	b
5	a	22	a	39	b
6	a	23	b	40	c
7	c	24	a	41	b
8	c	25	b	42	b
9	a	26	b	43	c
10	b	27	b	44	c
11	a	28	b	45	b
12	c	29	c	46	c
13	b	30	a	47	b
14	c	31	c	48	a
15	a	32	b	49	b
16	a	33	a	50	b
17	a	34	c		

Armi e Munizioni da Caccia e loro uso

- 1) Per l'abbattimento di quali animali vengono preferibilmente impiegati i fucili a canna rigata?**
 - a) Ungulati
 - b) Indifferentemente uccelli e mammiferi
 - c) Selvaggina acquatica
- 2) Quali dei seguenti pallini di piombo ha diametro maggiore?**
 - a) n. 12
 - b) n. 6
 - c) n. 00
- 3) Quali pallini sono consigliabili per sparare agli anatidi?**
 - a) n. 3 - 4
 - b) n. 0 - 1
 - c) n. 10 - 11
- 4) Quante cartucce puo' contenere il caricatore delle armi semiautomatiche da caccia a canna liscia?**
 - a) Tre
 - b) Solo due
 - c) Quante ne contiene il caricatore
- 5) Che cosa s'intende per fucile combinato?**
 - a) Fucile con una sola canna rigata
 - b) Fucile con due canne lisce
 - c) Fucile con due o tre canne, di cui una rigata
- 6) Cosa deve fare un cacciatore prima di attraversare un fossato?**
 - a) Inserire la sicura al fucile
 - b) Aprire il fucile
 - c) Scaricare il fucile
- 7) Vanno denunciate all'autorita' di polizia le cartucce possedute, caricate a palla?**
 - a) Solo se superano il numero di mille
 - b) Solo se superano sette
 - c) Si, qualunque sia il loro numero
- 8) Cosa blocca la sicura di un fucile ad anima liscia?**
 - a) Il percussore
 - b) Il grilletto
 - c) Percussore e grilletto

9) Per la caccia ai piccoli uccelli, ad esempio all'allodola, quali cartucce sono indicate?

- a) Quelle con pallini di piombo n. 00 - 1
- b) Quelle con pallini di piombo n. 4 - 5
- c) Quelle con pallini di piombo n. 11 - 12

10) In quali parti principali si divide un fucile ad anima liscia ?

- a) Canne e calcio
- b) Canna, sottocanna, calcio e bascula
- c) Canna, bascula e calcio

11) Con che cosa è a diretto contatto la capsula in una cartuccia?

- a) Con la borra
- b) Con i pallini
- b) Con la polvere

12) Che differenza c'è tra tiro utile e gittata massima di un fucile?

- a) Non c'è differenza
- b) Il tiro utile è la distanza in cui l'arma è in grado di colpire e abbattere con sicurezza un selvatico; la gittata massima è la distanza che i pallini o il proiettile possono raggiungere
- c) Il tiro utile è quel tiro che è stato determinato per l'abbattimento di un selvatico; la gittata massima è la distanza dalla quale è possibile mirare per abbattere, con sicurezza, un selvatico

13) Di quanti grammi è all'incirca la dose normale di piombo nel calibro 12?

- a) 23 - 25
- b) 46 - 53
- c) 32 - 36

14) Dove è situato il vivo di volata?

- a) Sul mirino
- b) Nella parte posteriore della canna
- c) Alla bocca dell'arma

15) Cosa può succedere se si spara con una canna otturata da foglie o terreno?

- a) Niente, perché i pallini od il proiettile puliscono la canna
- b) Può scoppiare la canna
- c) I pallini od il proiettile perdono velocità

16) Come viene denominata la parte anteriore della canna di un fucile da caccia ad anima liscia?

- a) Bascula
- b) Bindella
- c) Volata

17) Per esercitare la caccia con l'arco ed il falco è necessaria la licenza di porto di fucile?

- a) Sì
- b) No
- c) Solo a caccia chiusa

18) Quali calibri di fucili ad anima liscia sono consentiti?

- a) Cal. 12 - 16 - 20 - 24 - 28 - 32 - 36
- b) Cal. 221 - 222 - 243 - 270
- c) Cal. 5,6 x 50 - 5,6 x 57 - 6,5 x 57 - 6,5 x 68

19) In quale parte della canna ha sede la cartuccia ?

- a) Culatta
- b) Caricatore
- c) Camera di scoppio

20) Che cosa è una carabina?

- a) Un fucile ad una sola canna che spara cartucce col bossolo in metallo ad unico proiettile cilindrico
- b) Un fucile a due canne lisce
- c) Un fucile a due canne sovrapposte, una liscia e l'altra rigata

21) Che cosa è la strozzatura della canna?

- a) Il restringimento interno della canna, verso il vivo di volata in un fucile
- b) Il restringimento della parte della canna vicino al raccordo con la camera di scoppio
- c) La differenza in decimi di millimetro fra il diametro della canna e quello della camera di scoppio

22) Quali dei seguenti pallini di piombo ha diametro minore e quanti sono contenuti in una carica di piombo di 36 grammi?

- a) n. 00. - numero pallini: circa 90
- b) n. 12. - numero pallini: circa 1800
- c) n. 1. - numero pallini: circa 120

23) Quale numero di piombo è consigliato per abbattere un fagiano ad una distanza di circa 40 metri?

- a) Cartucce contenenti pallini di piombo n. 4 - 5
- b) Cartucce contenenti pallini di piombo n. 10 - 11
- c) Cartucce contenenti pallini di piombo n. 2 - 3

24) In un fucile ad anima liscia dove si trova la bascula?

- a) Nell'interno delle canne
- b) Nel sottocanna o asta
- c) Unita al calcio

- 25) Va denunciata all'autorità di polizia la detenzione delle polveri per il confezionamento artigianale delle cartucce da caccia?**
- a) No, se si supera il quantitativo di 5 kg
 - b) No, se non si supera il quantitativo per confezionare 1000 cartucce
 - c) Sempre
- 26) Quali pallini sono indicati per sparare a quaglie e tordi?**
- a) Pallini ideali n. 3 - 4
 - b) Pallini ideali n. 5 - 7
 - c) Pallini ideali n. 9 - 10
- 27) Quando una doppietta a cani esterni è in sicura?**
- a) Quando i cani sono alzati
 - b) Quando i cani sono abbassati
 - c) Quando il grilletto è bloccato
- 28) Quali canne possiede il fucile a canne giustapposte o doppietta?**
- a) Rigate
 - b) Lisce
 - c) Miste
- 29) Un combinato a quattro canne è consentito per l'esercizio venatorio?**
- a) Solo in zona alpi
 - b) Tranne che con opportuni accorgimenti che lo riducano a tre colpi
 - c) In tutto il territorio nazionale
- 30) Quando un selvatico vola dietro un folto cespuglio, cosa si deve fare?**
- a) Evitare di sparare
 - b) Sparare mirando al centro del cespuglio, per essere sicuri di colpire il selvatico
 - c) Costringere il selvatico a levarsi di nuovo in volo, sparando verso il cespuglio
- 31) Acquistato un fucile, entro quanto tempo bisogna presentare denuncia all'autorità di P. S.?**
- a) Nel più breve tempo possibile
 - b) Dopo averlo tenuto in prova 15 giorni
 - c) A chiusura della caccia
- 32) Quanto è lungo generalmente un bossolo di cartuccia per fucile da caccia ad anima liscia?**
- a) 90 - 100 mm.
 - b) 76 mm.
 - c) 65 - 70 mm.
- 33) Come è composta la cartuccia a palla di un fucile a canna rigata?**
- a) Da un bossolo metallico contenente innesco, polvere, palla o proiettile
 - b) Da un bossolo metallico con fondello, innesco, polvere, borra, palla di grammi 6
 - c) Da un bossolo in plastica, cartone con fondello in metallo, innesco, polvere, borra, palla di grammi 3,24

- 34) Come si trasporta il fucile in periodo di caccia chiusa?**
- a) Scarico
 - b) Chiuso in apposita custodia
 - c) Smontato
- 35) Dove sono alloggiati i congegni di percussione di una doppietta?**
- a) Nella bascula
 - b) Nella camera di scoppio
 - c) Nelle canne
- 36) A cosa corrisponde il calibro (es. calibro 20) di un fucile a canna liscia?**
- a) Alla misura del diametro interno della canna espresso in millimetri (mm. 20)
 - b) Al numero dei pallini presenti nelle cartucce che sono utilizzate in quel fucile
 - c) Al numero convenzionale di palle sferiche di diametro uguale a quello dell'anima cilindrica, ricavate da una libbra di piombo (gr. 453 circa)
- 37) Quali pallini sono indicati per sparare alla lepre e alla volpe?**
- a) Pallini n. 5 - 6
 - b) Pallini n. 11 - 12
 - c) Pallini n. 3 - 4
- 38) Nel caso si stia esercitando la caccia ad acquatici, cosa si deve evitare per non causare incidenti?**
- a) Sparare a fior d'acqua
 - b) Sparare ad altezza d'uomo
 - c) Sparare con polveri umide
- 39) Da che cosa viene colpita la capsula della cartuccia?**
- a) Dal percussore
 - b) Dall'acciarino
 - c) Dal grilletto
- 40) Che pallini sono indicati per sparare a beccacce e starne?**
- a) Pallini ideali n. 7 - 8
 - b) Pallini ideali n. 11 - 12
 - c) Pallini ideali n. 5 - 6
- 41) Come si chiama la carabina basculante con una canna liscia e una rigata?**
- a) Drilling
 - b) Automatica
 - c) Billing
- 42) Sino a quale distanza dovrà ritenersi pericoloso il proiettile sparato da un fucile a canna rigata?**
- A) 200 / 300 metri
 - B) 700 / 800 metri
 - C) Oltre i 2.000 metri

Correttore Armi e Munizioni

43) Che cosa è la chiusura dell'arma?

- a) È un meccanismo che garantisce la perfetta aderenza tra la canna e il resto dell'arma
- b) È un congegno che blocca i grilletti
- c) È un meccanismo che impedisce la partenza involontaria dei colpi

44) È permesso l'uso del silenziatore per i fucili da caccia?

- a) Sì
- b) Mai
- c) Solo se autorizzati

45) Come deve essere portato, camminando, il fucile durante l'esercizio venatorio?

- a) In posizione tale che le canne risultino sempre rivolte in aria o verso terra
- b) Con le canne rivolte lateralmente
- c) Con le canne rivolte avanti, attenti a far fuoco

46) Che cosa è il rinculo?

- a) La deflagrazione provocata dallo scoppio
- b) La pressione provocata dalla deflagrazione, in particolare, sulla culatta
- c) Lo spostamento laterale della canna

47) È consentito portare durante l'esercizio venatorio, oltre le armi da sparo, utensili da punta e taglio?

- a) No, mai
- b) Sì, se sono atti alle esigenze venatorie
- c) Solo per attraversare una zona fitta di vegetazione

48) Quale quantitativo di munizionamento è possibile detenere con regolare denuncia ?

- a) Fino ad un massimo di n° 1500 cartucce (a pallini e a palla unica)
- b) Fino ad un massimo di 1.000 cartucce
- c) Non c'è limitazione

49) Come normalmente viene espresso il valore della strozzatura di un fucile ad anima liscia?

- a) In decimi di millimetro, misurando il diametro della canna al vivo di volata
- b) Con il numero delle "stellette" o cerchi impressi sotto la camera di scoppio
- c) Con il numero di pallini che costituiscono una rosata sparando al limite del tiro utile

50) In una cartuccia dove e' inserita la borra?

- a) Tra polvere piombo
- b) Tra polvere e fondello
- c) Tra pallini e orlatura stellare

1 a	18 a	35 a
2 c	19 c	36 c
3 a	20 a	37 c
4 b	21 a	38 a
5 c	22 b	39 a
6 c	23 a	40 a
7 c	24 c	41 c
8 b	25 c	42 c
9 c	26 c	43 a
10 b	27 b	44 b
11 c	28 b	45 a
12 b	29 b	46 b
13 c	30 a	47 b
14 c	31 a	48 a
15 b	32 c	49 b
16 c	33 a	50 a
17 a	34 b	

Tutela della natura e principi di salvaguardia delle Colture Agricole

1) Quale fine persegue la tutela dell'ambiente?

- a) La difesa dell'ecosistema
- b) Lo sviluppo delle bellezze naturali ed artistiche
- c) L'igiene e la tutela della salute

2) Quando gli uliveti coltivati in forma intensiva sono da ritenersi in attualità di coltivazione?

- a) Sempre, purché in presenza di colture omogenee
- b) In presenza di coltivazioni intensive con piante coltivate a palmetta, vaso basso o cespuglio
- a) Mai

3) Quale delle seguenti specie può arrecare danno alla produzione agricola?

- a) Passero, storno
- b) Rondine, pettirosso
- c) Beccaccia, beccaccino

4) È consentito cacciare nelle colture erbacee?

- a) Sì, sempre
- b) Solo dopo la germinazione
- c) Solo dopo il raccolto

5) Qual'è la causa principale dell'aumento degli incendi boschivi?

- a) L'azione dei fulmini
- b) L'azione dell'autocombustione
- c) L'azione volontaria o involontaria dell'uomo

6) Cos'è la catena alimentare?

- a) L'insieme dei rapporti alimentari fra tutte le specie animali che fanno parte di un ecosistema
- b) Una rete su cui si dispongono gli alimenti per il bestiame
- c) La razione alimentare degli animali da allevamento

7) Che cosa sono le riserve naturali?

- a) Aree protette ai fini ambientali
- b) Centri di produzione della selvaggina allo stato naturale
- c) Riserve di caccia in cui è possibile praticare l'attività di caccia

8) Si può cacciare in un terreno rimboschito?

- a) Sì, solo dopo il compimento del 15° anno di età delle piante e dopo che abbiano raggiunto l'altezza di 3 metri
- b) Sì, previa autorizzazione del Corpo Forestale dello Stato
- c) Mai

9) A che cosa è collegata principalmente la scomparsa della starna da una zona?

- a) Alla presenza di fagiani nella zona
- b) Alla mancata coltivazione diversificata dei terreni
- c) Alla carenza di acqua

10) L'orto è una coltivazione in atto?

- a) Sempre
- b) Mai
- c) Solo in parte

11) Che cosa è l'habitat?

- a) È l'ambiente ideale che permette ad un organismo di vivere ed eventualmente di riprodursi
- b) È il territorio agro-forestale frequentato dalla selvaggina
- c) È il complesso naturale dove la vita degli organismi è possibile se condizionata dalla presenza di acqua

12) Quali sono i terreni con colture in atto e vietati all'attività venatoria?

- a) Terreni boschivi
- b) Terreni paludosi
- c) Terreni individuati dalla Regione e riportati dalla vigente normativa

13) Esiste un rapporto tra la selvaggina, agricoltura e l'ambiente?

- a) No, non esiste alcun rapporto
- b) Esiste un rapporto occasionale
- c) Sì, esiste un rapporto inscindibile

14) Cosa provoca una fucilata contro una pianta?

- a) Danni di rilievo
- b) Danni di nessun rilievo
- c) Positivi benefici alla corteccia

15) Quale incidenza ha nei riguardi della fauna l'incendio boschivo?

- a) Favorisce l'aumento della fauna creando radure per la pastura
- b) Provoca la scomparsa della fauna
- c) Non arreca alcun danno, perché la fauna, fuggendo, si pone in salvo

16) Come si definisce quel complesso naturale nel quale gli organismi in esso viventi sono legati in un rapporto costante di interdipendenza tra loro?

- a) Ecosistema
- b) Biotipo
- c) Nicchia ecologica

17) Quale dei seguenti interventi è piu' funzionale per incrementare il patrimonio faunistico sul territorio regionale?

- a) Costituire un opportuno numero di zone protette su tutto il territorio regionale con un giusto equilibrio tra predatori e predati ed assicurare un'adeguata e costante vigilanza antibraconaggio
- b) Ripopolare il territorio con massiccia immissione di fauna allevata
- c) Abbattere tutte quelle specie selvatiche che predano quelle allevate, immesse per il ripopolamento.

18) La fauna puo' vivere indifferentemente in qualsiasi ambiente?

- a) Si, purché quell'ambiente sia protetto
- b) No, ha bisogno di un proprio particolare ambiente
- c) Si, perché si adatta ovunque

19) Esistono animali nocivi?

- a) Si, sono da ritenersi tali quelli che arrecano danni alle colture agricole
- b) Si, sono tutti quelli che si cibano di fauna già immessa per il ripopolamento
- c) No, perché è ormai da ritenersi superato, ai fini faunistici, il concetto di "nocivo"

20) Quale specie può ritenersi utile all'agricoltura?

- a) La rondine, perché insettivora
- b) Il coniglio selvatico, perché erbivoro
- c) Il passero, perché granivoro

21) Che cosa è un vivaio ai fini dell'attività venatoria?

- a) Terreno ad uso sperimentale
- b) Prato artificiale
- c) Terreno sempre in attualità di coltivazione

22) Qual'è la maggiore causa della degradazione di un bosco?

- a) Il pascolo
- b) L'allagamento
- c) L'incendio boschivo

23) Se un cacciatore arreca involontariamente danni ad un animale domestico mentre il proprietario e' assente, come deve comportarsi?

- a) Deve sempre aspettare l'arrivo del proprietario per avvisarlo del danno arrecato
- b) Deve denunciare i danni all'organo di polizia più vicino, territorialmente competente
- c) Deve rivolgersi alla locale sezione cacciatori che provvederà in merito

24) Qual'e' la principale iniziativa da prendere per proteggere e aumentare le popolazioni selvatiche di animali?

- a) Il miglioramento dell'habitat
- b) Il divieto di caccia
- c) Il ripopolamento

25) Cosa occorre fare dei bossoli, dopo aver sparato?

- a) Raccoglierli, portandoli via
- b) Raccoglierli in mucchio sul terreno e bruciarli
- c) Interrarli

26) Chi è maggiormente interessato alla conservazione dell'ambiente?

- a) Le guardie venatorie volontarie e i naturalisti – protezionisti
- b) Gli agricoltori e i naturalisti – protezionisti
- c) Tutti

27) Quale delle seguenti pratiche agronomiche non rappresentano intervento di miglioramento ambientale ai fini faunistici?

- a) Operazione di falciatura iniziando dal centro delle coltivazioni
- b) Semina con uso di sementi trattate chimicamente per la lotta contro i parassiti
- c) Messa a dimora di siepi e realizzazioni di strisce di terreno da lasciarsi incolte ai margini degli appezzamenti per intervallare le monoculture

28) Sono utili gli anticrittogamici, gli insetticidi e i diserbantii per la selvaggina?

- a) Si, perché sono sostanze chimiche utilizzate per eliminare i parassiti dal corpo della selvaggina
- b) No, perché utilizzate in agricoltura, sono sostanze chimiche che risultano solitamente dannose alla selvaggina
- c) Non arrecano alcun danno alla selvaggina

29) Quando sono da considerarsi danneggiabili le coltivazioni erbacee (es: grano, orzo, avena, ecc.)?

- a) Dalla germinazione fino al raccolto
- b) Quando sono mature per lo sfalcio
- c) Mai

30) Come si tutela un territorio di notevole interesse ambientale?

- a) Tabellandolo con cartelli di divieto di transito
- b) Costituendolo in azienda faunistico-venatoria
- c) Istituendolo a parco o riserva naturale

31) A cosa sono destinate le zone di ripopolamento e cattura?

- a) Alla produzione di fauna allevata
- b) Alla cattura di fauna migratoria
- c) Alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla sua cattura per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento

32) Quali specie di uccelli danneggiano maggiormente le semine di cereali?

- a) Erbivori
- b) Insettivori
- c) Granivori

33) Sono importanti le zone umide?

- a) Sì, perché favoriscono la sosta e la nidificazione della selvaggina migratoria
- b) No, anzi sono dannose, perché favoriscono la malaria
- c) Sì, perché sono riserve d'acqua per l'irrigazione

34) Cosa sono le stoppie?

- a) Arbusti spontanei
- b) Sottobosco composto di arbusti e cespugli
- c) Residui colturali che rimangono sul terreno dopo le operazioni di falciatura dei cereali (es.: grano, frumento ecc.)

35) Qual' è la funzione di una oasi di protezione?

- a) Quella di favorire l'insediamento e la riproduzione naturale, in particolare, della selvaggina stanziale
- b) Quella di salvaguardare e proteggere il patrimonio floristico e le risorse forestali
- c) Quella di garantire l'integrità dell'ambiente e consentire, in particolare, la sosta e il rifugio della selvaggina migratoria

36) Cosa provoca la bruciatura delle stoppie alla fauna?

- a) La rende erratica
- b) La distrugge
- c) La rende maggiormente selvatica

37) Un conduttore agricolo può impedire al cacciatore di esercitare l'attività venatoria sui suoi terreni?

- a) Sì, trasformandoli in fondi chiusi
- b) No, mai
- c) Sì, sempre

38) Che cosa sono i pesticidi?

- a) Sostanze chimiche usate per combattere le malattie della selvaggina stanziale
- b) Sostanze chimiche usate in agricoltura per uccidere organismi infestanti
- c) Sostanze medicinali usate nell'allevamento dei suini

39) Da quale uccello è maggiormente danneggiata la produzione d'olive?

- a) Passero
- b) Storno
- c) Gazza

40) Che cosa è un biotopo?

- a) Lo spazio vitale dove si sviluppano i topi
- b) Lo spazio caratteristico di una determinata specie selvatica
- c) Un ambiente generalmente omogeneo su cui vivono determinate specie di animali e vegetali

41) Cosa si intende per flora?

- a) Il complesso degli animali che vivono in un determinato territorio
- b) Il complesso di piante presenti in un determinato luogo
- c) Il complesso di piante e animali presenti in una determinata zona

42) Che cos'è una palude?

- a) Una zona umida
- b) Una marcita
- c) Una estensione di acqua bassa stagnante

43) Quale tipo di caccia è consentito nei vigneti in attualità di coltivazione?

- a) Vagante
- b) All'aspetto
- c) Nessuno

44) Perché i rapaci risentono maggiormente dell'effetto dell'inquinamento da diserbanti, insetticidi, anticrittogamici, ecc.?

- a) Perché, trovandosi alla sommità della catena alimentare risentono del fenomeno di accumulo di tali veleni presenti negli organi degli animali carnivori di cui si cibano
- b) Perché predano prevalentemente animali erbivori che vivono a diretto contatto con tali veleni
- c) Perché si nutrono di carogne di ogni genere di animali morti a causa di tali veleni

45) Quale delle seguenti operazioni è opportuno effettuare per facilitare la sosta e la riproduzione di specie acquatiche nelle zone umide formate da acqua dolce?

- a) Sfalcio del canneto in modo tale da impedire che venga interamente invasa tutta la superficie dell'area palustre
- b) Bruciatura del canneto per consentire la crescita delle alghe
- c) Libera immissione delle acque negli invasi palustri

46) Quando possono essere autorizzate catture di selvaggina nelle zone faunisticamente protette?

- a) Quando, dovendosi procedere alle operazioni di ripopolamento, si vogliono eliminare tutte le specie ritenute nocive
- b) Mai
- c) Quando la selvaggina, essendo in soprannumero, altera l'equilibrio naturale

47) Quando sono da ritenersi in attualità di coltivazione le colture floreali?

- a) Dal momento della preparazione del suolo per la semina o il trapianto fino al raccolto
- b) Dalla germinazione fino al raccolto
- c) Dalla fioritura sino al raccolto

48) Quale dei seguenti ambienti offrono maggiore possibilità di pasturazione e rifugio ai turdidi?

- a) Macchia mediterranea
- b) Pioppeto
- c) Seminativo

49) Quando sono da ritenersi danneggiabili i frutteti e vigneti?

- a) Sempre
- d) Dal momento della germogliazione o fioritura fino al raccolto
- e) Mai

50) La meccanizzazione agricola, in rapporto alla lavorazione del terreno, è utile alla selvaggina?

- a) No, perché incide negativamente sulla riproduzione e sulla nidificazione
- b) Sì, perché consente una migliore pastorazione
- c) È indifferente

**Correttore
Tutela della Natura**

1 a	18 b	35 c
2 b	19 c	36 b
3 a	20 a	37 a
4 c	21 c	38 b
5 c	22 c	39 b
6 a	23 b	40 c
7 a	24 a	41 b
8 a	25 a	42 c
9 b	26 c	43 c
10 a	27 b	44 a
11 a	28 b	45 a
12 c	29 a	46 c
13 c	30 c	47 a
14 a	31 c	48 a
15 b	32 c	49 b
16 a	33 a	50 a
17 a	34 c	

Norme di Pronto Soccorso

1) Nell'eseguire la respirazione bocca a bocca cosa non è corretto fare?

- a) Sollevare verso l'alto la testa dell'infortunato
- b) Rovesciare la testa dell'infortunato all'indietro, agendo sulla nuca
- c) Chiudere le narici dell'infortunato con due dita

2) Il siero antivipera è sempre efficace?

- a) Sì, sempre
- b) Solo se iniettato immediatamente
- c) Sì, anche dopo alcune ore dal morso, se è conservato a temperatura intorno ai 4°C e non è scaduto

3) Da cosa può essere causato lo shock?

- a) Da un forte spavento
- b) Da emorragie, fratture, contusioni, ferite, ustioni o arresti respiratori
- c) Da un improvviso aumento della pressione arteriosa

4) Cosa si riscontra in un infortunato con arresto cardiaco?

- a) Le pupille sono ristrette
- b) Le pupille sono dilatate e non reagiscono alla luce
- c) Le pulsazioni carotidee sono molto deboli

5) Cosa contiene normalmente una confezione "succhiaveleno"?

- a) Laccio emostatico, batuffolo disinfettante, ventosa-siringa, lancetta per incisione
- b) Disinfettante, laccio emostatico, cerotti medicali
- c) Ventosa – siringa

6) Se c'è vomito spontaneo o rigurgito di un infortunato, che si trova in stato di incoscienza, come è corretto soccorrerlo?

- a) Porlo in posizione di sicurezza, ruotando il corpo dell'infortunato sul fianco destro, gamba sinistra flessa al ginocchio e all'anca e appoggiata un poco avanti sulla destra sottostante
- b) Porre l'infortunato con la testa in giù e battere la spalla con il palmo della mano
- c) Comprimere ritmicamente le guance dell'infortunato con due dita

7) Cosa deve essere sempre presente nel pacchetto di medicazione da portarsi appresso?

- a) Siringa a ventosa antivipera
- b) Compresse antireumatiche
- c) Collirio

8) Cosa non bisogna fare in caso di congelamento?

- a) Mettere la parte congelata a contatto diretto con fonti di calore (borse di acqua calda, caloriferi, stufe).
- b) Coprire bene l'infortunato e somministrare bevande calde
- c) Frizionare delicatamente la parte per favorire la circolazione e proteggerla con garze e cotone

9) Cosa si deve fare in caso di ustione?

- a) Disinfettare la parte ustionata
- b) Allontanare le vesti e le fibbie metalliche quando è possibile e ricoprire la parte ustionata con garze sterili
- c) Porre del ghiaccio sulla zona ustionata

10) Quando il cane da caccia, morso dalla vipera, può rischiare di morire?

- a) Quando è colpito sulle zampe
- b) Quando è morso sui lati dell'addome
- c) Quando è colpito al muso o comunque in zone scoperte da pelo e molto vascolarizzate

11) Come bisogna comportarsi in caso di abbondante fuoriuscita di sangue rosso vivo all'esterno di una ferita ad un arto?

- a) Tamponare la fuoriuscita di sangue con la compressione diretta sulla ferita con garza e cotone idrofilo
- b) Ricercare il battito dell'arteria principale alla radice dell'arto sovrastante, comprimere fortemente l'arteria a questo punto contro l'osso o le masse muscolari sottostanti, comprimere direttamente la ferita con garze dopo aver applicato un laccio alla radice dell'arto
- c) Bendare con la garza la ferita

12) Quali sono i più comuni sintomi in caso di arresto cardio-circolatorio?

- a) Rilassamento muscolare generalizzato, riduzione della frequenza di respiro
- b) Fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni, palpitazioni, temperatura corporea elevata
- c) Perdita di coscienza arresto della frequenza di polso e respiro, colorito pallido lievemente cianotico (bluastro) della pelle e delle labbra

13) Come bisogna comportarsi in caso di soccorso ad una persona colpita da arresto cardio - circolatorio?

- a) Liberare le vie respiratorie dell'infortunato, praticare la respirazione artificiale (bocca – bocca) ed effettuare contemporaneamente il massaggio cardiaco
- b) Lasciare l'infortunato disteso, liberare le vie respiratorie e tenere sollevate le gambe dello stesso
- c) Liberare da indumenti costrittivi, slacciare cintura, collo della camicia dell'infortunato e schiaffeggiarlo

14) Come si pratica il massaggio cardiaco esterno?

- a) Strofinando energicamente il torace dell'infortunato in corrispondenza del cuore col palmo della mano
- b) Comprimendo col palmo della mano destra sottoposta alla sinistra la parte anteriore del torace dell'infortunato in corrispondenza del cuore di circa 5 – 7 cm., con impulsi ritmici, con una frequenza di circa 60 compressioni al minuto
- c) Massaggiando col palmo della mano in senso circolare la parete anteriore del torace dell'infortunato in corrispondenza del cuore, usando pomate antidolorifiche

15) In caso di fratture ossee come bisogna comportarsi?

- a) Immobilizzare la zona di arto interessata, bloccando le due articolazioni vicine alla frattura, servendosi di assicelle, bastoni ed avvolgendo gli stessi e l'arto con cotone od indumenti o altro materiale morbido
- b) Fasciare l'arto interessato con bende
- c) Tentare di fare rientrare l'osso e fasciare

16) In presenza di ustioni come bisogna comportarsi?

- a) Lavare con abbondante acqua la parte ustionata
- b) Disinfettare la parte ustionata con alcool
- c) Ricoprire la parte ustionata con garze sterili e trasportare l'infortunato ad una struttura di pronto soccorso

17) In caso di sospetta frattura della colonna vertebrale cosa bisogna fare?

- a) Evitare di piegare o ruotare il collo o il tronco dell'infortunato, lasciarlo adagiato sul dorso, disteso fino a che non ci sia la possibilità di collocarlo su una barella con l'aiuto di esperti ed un sufficiente numero di persone (da 3 a 5)
- b) Sistemare l'infortunato semisdraiato con gambe sollevate fino all'arrivo di soccorso
- c) Trasportare immediatamente, in qualsiasi maniera, l'infortunato ad una struttura di pronto soccorso

18) In caso di emorragia arteriosa degli arti, per quanto tempo puo' essere prolungata l'applicazione del laccio (cinghia, bretella, fune, corda elastica e simili)?

- a) Per 10 – 15 minuti al massimo
- b) Per 40 – 45 minuti con possibile riapplicazione per ancora altri 30 – 40 minuti dopo 4 – 5 minuti di allentamento del laccio
- c) Per 60 minuti con allentamento della stretta ogni cinque minuti

19) In caso di ferita d'arma da fuoco all'addome, cosa bisogna fare?

- a) Sistemare l'infortunato semisdraiato con gambe piegate, trattare la ferita con medicazione compressiva, coprire la stessa con garze sterili
- b) Coricare l'infortunato al suolo e disinfettare la ferita con acqua
- c) Coprire la ferita con cotone idrofilo

20) Come si puo' intervenire in caso di distorsione?

- a) Applicando pomate antidolorifiche
- b) Applicando una fasciatura strettissima
- c) Applicando impacchi freddi e immobilizzando con fasciatura non troppo stretta

21) Come bisogna comportarsi in caso di soccorso ad una persona svenuta?

- a) Lasciare l'infortunato disteso e sollevargli le gambe
- b) Tenerlo disteso con la testa sollevata e somministrargli sostanze alcoliche
- c) Portarlo all'ombra e rinfrescarlo con spruzzi d'acqua e ventagli


22) Come si puo' bloccare l'emorragia venosa, quella cioe' con fuoriuscita di sangue piuttosto scuro, all'esterno di una ferita ad un arto?

- a) Comprimendo fortemente la vena, al di sopra della ferita
- b) Applicando un laccio all'arto al di sopra della ferita
- c) Con la compressione diretta sulla ferita o un bendaggio di garza sulla stessa

23) In cosa consiste la respirazione bocca-bocca?

- a) Nel soffiare l'aria espirata dal soccorritore, tramite la bocca, nelle vie respiratorie dell'infortunato per rianimarlo, dopo aver chiuso con due dita le narici di quest'ultimo
- b) Nell'aspirare da parte del soccorritore l'aria dalle vie respiratorie dell'infortunato con la bocca
- c) Nel rianimare un infortunato aprendogli la bocca con una frequenza di circa 14-16 movimenti al minuto

24) Come si presenta la parte morsicata da una vipera?



25) Come bisogna comportarsi in caso di morso di vipera?

- a) Somministrare bevande alcoliche, far uscire quanto più sangue è possibile dai forellini dei morsi, comprimendo la zona interessata
- b) Evitare l'affaticamento, non bere bevande alcoliche, applicare un laccio a monte della parte colpita, applicare una ventosa, se disponibile, per aspirare e cercare di far uscire sangue dalla zona colpita, dopo aver inciso per circa 1 centimetro di lunghezza e di profondità sui fori praticati dai denti veleniferi
- c) Raggiungere il più velocemente possibile una struttura di pronto soccorso

26) Da che cosa è causato il collasso da calore?

- a) Da una ustione estesa
- b) Da una prolungata esposizione al caldo umido
- c) Da una eccessiva sudorazione

27) Quando è necessario eseguire il massaggio cardiaco esterno e la respirazione bocca-bocca ?

- a) Se c'è arresto cardiaco
- b) Se il polso carotideo (al collo) è debole
- c) Se c'è arresto respiratorio

28) Da cosa è caratterizzata una ustione di 2° grado?

- a) Forte arrossamento della zona colpita
- b) Arrossamento e presenza di vescicole più o meno grandi, intensamente dolorose, che si rompono facilmente e si possono infettare
- c) Arrossamento, presenza di grandi vescicole dolorosissime e zone con indurimento dei tessuti

29) Quando è necessario praticare la respirazione bocca-bocca?

- a) Se c'è uno stato di shock
- b) Se c'è un collasso da calore
- c) Se c'è arresto respiratorio

30) Quale dotazione di materiali di pronto soccorso puo' risultare utile avere con se'?

- a) Garza sterile, cotone idrofilo, bende, disinfettante e cerotti medicali
- b) Compresse antidolorifiche, salviettine disinfettanti e cerotti medicali
- c) Confezione "succhiaveleno", compresse antidolorifiche, garza sterile, cotone idrofilo, bende, disinfettante e cerotti medicali

**Correttore
Norme di Pronto Soccorso**

1	a	11	b	21	a
2	c	12	c	22	b
3	b	13	a	23	a
4	b	14	b	24	c
5	a	15	a	25	b
6	a	16	c	26	b
7	a	17	a	27	a
8	a	18	b	28	b
9	b	19	a	29	c
10	c	20	c	30	c



Finito di stampare a maggio 2018